373.

SEDUTA POMERIDIANA DI MARTEDÌ 6 MAGGIO 1975

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LEONILDE IOTTI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI E DEL PRESIDENTE PERTINI

INDICE			PAG.
Disegni di legge:	PAG.	sicurezza pubblica; provvidenze a favore degli appartenenti alle for- ze dell'ordine e dei loro familiari; istituzione di agenti di quartiere	
(Approvazione in Commissione) (Autorizzazione di relazione orale)	21883 21883	(3641); Almirante ed altri: Fermo di polizia (3686)	21862
(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)	21883	PRESIDENTE	21890 21890
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione):		FELISETTI	21862 21870
Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico (3659);		Manco	21890
CARIGLIA ed altri: Norme sulla tutela preventiva della sicurezza pubblica (3381);		sione	2187221883
SPERANZA: Norma integrativa dell'articolo 53 del codice penale (3532);		Interrogazioni, interpellanza e mozione $(Annunzio)$	21890
PICCOLI ed altri: Provvedimenti per la repressione della criminalità (3561);	İ	Interpellanza e interrogazioni ($Svolgimento$):	
Giomo ed altri: Nuove norme contro la criminalità; regolamentazione del- l'uso delle armi da parte delle forze dell'ordine; istituzione di una Com-		PRESIDENTE	21855 21861 21860 21860
missione parlamentare per l'auto- rizzazione a procedere per i reati commessi da appartenenti alle forze			21858
dell'ordine: tutela preventiva della	l	Ordine del giorno della seduta di domani	21890



La seduta comincia alle 15,30.

ARMANI, Segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Svolgimento di una interpellanza e di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interpellanza degli onorevoli Di Vagno, Caldoro, Froio e Tocco, al Presidente del Consiglio dei ministri e al ministro dell'interno, « per conoscere - in relazione alla grave decisione adottata dal Ministero dell'interno con i due comunicati chiaramente volti a intralciare il regolare svolgimento della raccolta delle firme per il referendum abrogativo, indetto dal partito radicale, degli articoli 546 e seguenti del codice penale - il motivo alla base di questa grave, indebita restrizione dell'esercizio effettivo del diritto garantito dall'articolo 75 della Costituzione e che rappresenta una palese forzatura del testo di legge 25 maggio 1970, n. 352. e per sapere se ritengano indispensabile e urgente revocare, o comunque modificare opportunamente, le disposizioni illegittimamente impartite e quindi assicurare l'osservanza della Costituzione e la giusta applicazione delle leggi vigenti a garanzia dei diritti politici dei cittadini » (2-00635);

e delle seguenti interrogazioni presentate dagli onorevoli Fortuna, Colucci, Artali e Querci, al ministro dell'interno, « per sapere quali motivi abbiano spinto il Ministero a boicottare, con una circolare apposita, la raccolta delle firme per il referendum abrogativo della normativa sull'aborto, imponendo ai segretari comunali di restituire al Comitato nazionale i moduli per la raccolta delle firme; e per sapere se i funzionari responsabili siano stati avvertiti delle conseguenze giuridiche legate all'ostruzionismo in atto nei confronti di un diritto costituzionale dei cittadini » (3-03473);

Bozzi e Cottone, al ministro dell'interno, « per conoscere se non intenda revocare o convenientemente modificare le istruzioni impartite ai segretari comunali in materia di tenuta dei fogli vidimati e da autenticare per l'esercizio del *referendum*, istruzioni che appaiono come una novità restrittiva, in contrasto con la legge 25 maggio 1970, n. 352, e con i diritti politici dei cittadini a esprimere la loro volontà mediante *referendum*, qualunque ne sia il contenuto » (3-03518).

Questa interpellanza e queste interrogazioni, che trattano lo stesso argomento, saranno svolte congiuntamente.

L'onorevole Di Vagno ha facoltà di svolgere la sua interpellanza.

DI VAGNO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario per l'interno, abbiamo presentato questa interpellanza non solo per atto di doverosa e attiva solidarietà nei confronti degli amici radicali, ai quali è stato ostacolato l'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito, ma soprattutto perché riteniamo si tratti di un problema che non possa essere esaurito sul terreno scivoloso delle interpretazioni giuridiche, dei cavilli, dei bizantinismi, lasciando fuori quello della politica.

Il nostro giudizio negativo sul comportamento delle autorità travalica i confini incerti della dottrina per investire il discorso sulla volontà politica, sul segno dell'operazione che sta dietro il boicottaggio di Stato della iniziativa radicale. Voglio dire che questa interpellanza intende costituire un momento della necessaria vertenza e dello scontro che il partito socialista è chiamato a sostenere contro una concezione del tutto arbitraria della democrazia, della lotta politica e della partecipazione popolare. Una concezione portata avanti pervicacemente in questi ultimi tempi dal partito di maggioranza relativa, che appare alla ricerca quotidiana di motivi, di tests per svuotare di ogni valore reale le regole del gioco democratico.

Le ragioni di questa interpellanza si identificano cioè con l'impegno del PSI, di scottante attualità politica in questi giorni e in queste ore, di bloccare qualsiasi assalto o manomissione delle libertà civili e dei diritti costituzionali. In questo quadro il comportamento del Governo non solo ci appare grave, ma è anche sintomatico di una concezione singolare, direi farisaica della democrazia, per

la quale essa viene rispettata se non altera vecchi equilibri, e viene invece violata se può essere occasione per un miglioramento qualitativo dell'organizzazione della società e del potere.

Solo così è configurabile la violazione perpetrata dal Governo di un diritto costituzionale. Sarebbe quasi superfluo un discorso sulla legittimità giuridica della circolare e del comportamento complessivo del Ministero dell'interno. Le basi giuridiche di quel comportamento, infatti, sono inconsistenti, animate come sono da mille contraddizioni le quali, da una parte, confermano appunto la oziosità di qualsiasi valutazione tecnica, e dall'altra evidenziano invece l'urgenza di un esame politico di tutta l'operazione.

È opportuno però fare qualche osservazione in ordine ai curiosi criteri che il Ministero ha seguito nell'interpretare una legge importante qual è quella che ha istituito il referendum e che ha previsto il diritto dei cittadini di proporre in maniera diretta delle istanze, seguendo delle modalità che, com'è ovvio, sono tassativamente previste, ma che debbono partire da una premessa e cioè dalla necessità da parte dello Stato di rendere agevole l'esercizio di tale diritto politico da parte dei cittadini, in ossequio all'articolo 3 della Costituzione, e non soltanto formalmente ed in teoria, ma concretamente ed in pratica.

L'articolo 7 della legge sul referendum procedo rapidamente, perché ritengo che la questione sia assolutamente pacifica e attendo con ansia e con curiosità le controdeduzioni del Ministero dell'interno - prevede, all'ultimo comma, che il funzionario preposto all'ufficio che deve vidimare gli appositi fogli, dopo avere apposto il bollo dell'ufficio, la data e la propria firma, li restituisca ai presentatori entro due giorni dalla presentazione. Qui sorge la prima questione: gli uffici del Ministero hanno, come al solito, interpretato questo termine non a favore di colui che promuove il referendum e a garanzia della sua richiesta, onde evitare enormi ritardi che potrebbero ingenerarsi per fatto dell'ufficio; si tratta infatti di un termine posto a garanzia del richiedente, non a garanzia o a tutela del pubblico ufficiale che deve rilasciare gli appositi fogli.

Nell'articolo 8, poi, si prevede che le firme apposte sui predetti fogli possano essere autenticate da un notaio o da un cancelliere della pretura o del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il comune dove è iscritto nelle liste elettorali l'elettore la cui firma

deve essere autenticata, ovvero dal giudice conciliatore o dal segretario di detto comune. È chiaro che in questo caso il ruolo del segretario comunale è molto più importante di quanto non lo sia, per esempio, quello del cancelliere o del notaio, perché, dovendo gli elettori che intendono promuovere un referendum adire il pubblico ufficiale che deve autenticare le firme, nel comune di residenza non sempre è possibile trovare il notaio o il cancelliere, ma certamente vi sarà sempre il segretario comunale. Da questo fatto nasce la questione che abbiamo sollevato nella nostra interpellanza. Il partito radicale ha inviato ai segretari comunali i moduli per la vidimazione ed ha ritenuto di richiamarli al loro dovere, ipotizzando anche il reato di omissioni di atti di ufficio nel caso in cui il segretario comunale si rifiutasse di adempiere a tali compiti. Sembra che i segretari comunali abbiano proposto al Ministero dell'interno un quesito veramente singolare. Hanno cioè chiesto se un segretario comunale può custodire presso di sé i fogli vidimati, anche nel caso in cui egli sia stato incaricato non solo della vidimazione, che costituisce una prima operazione a cui è legittimato attivamente, ma anche della seconda operazione, l'autenticazione delle firme. Qui nasce il « caso ». Il Ministero ha risposto che il segretario comunale non può tenere questi fogli presso di sé, e che egli rimane legato a quel termine di due giorni previsto per la vidimazione, con evidente confusione tra la prima e la seconda operazione.

Onorevole sottosegretario, ascolterò fra poco la sua spiegazione in proposito. Il problema nasce perché la legge tace su questo argomento. Questo è il punto politico, signor Presidente, onorevoli colleghi. Di fronte al silenzio della legge, quale interpretazione ha dato il Ministero dell'interno? Ha dato un'interpretazione negativa, si è trincerato dietro la considerazione che non bisogna mettere a disposizione dei privati le strutture pubbliche, quasi che queste strutture pubbliche, quasi che queste strutture pubbliche non debbano servire primariamente all'esercizio di un diritto fondamentale e costituzionalmente garantito qual è quello del referendum.

La legge, per altro, non ha previsto – e a questo proposito non desidero fare un ragionamento di carattere cavilloso, ma è evidente ciò che voglio dire – chi è legittimato a detenere questi fogli nel caso, per esempio, molto frequente, di autenticazione non di una firma, ma di un blocco di firme. È quindi ovvio che il segretario comunale deve trat-

tenere presso di sé il foglio con il blocco delle firme da autenticare fino a quando tutti gli elettori non siano andati ad apporre la firma alla sua presenza.

Dove il Ministero, evidentemente per un transfert freudiano, finisce con il confermare questa che non è una tesi di parte, ma è un'interpretazione letterale e soprattutto fatta alla luce dei normali criteri di ermeneutica della nostra legge, è quando - probabilmente sollecitato e posto di fronte all'assurdo della sua prima circolare - dirama un comunicato telegrafico ai prefetti e ai segretari comunali dicendo: State attenti: il segretario comunale che volesse spontaneamente svolgere questa funzione può farlo. Non è vietato. Ricordiamo i principi generali del diritto amministrativo, onorevole sottosegretario: il pubblico ufficiale o può fare certe cose, o non può farle; non può essere lasciata al pubblico ufficiale la facoltà di stabilire se debba o non debba autenticare, se debba o non debba vidimare, se debba conservare o meno presso di sé i fogli. Se così fosse, ella immagina facilmente quello che accadrebbe, e che accadrà probabilmente; si può immaginare quello che sarà l'orientamento del segretario comunale, per ragioni di opportunità, per ragioni di disciplina, per ragioni di gerarchia nei riguardi del tipo di amministrazione comunale della quale in quel momento egli è segretario. Il Ministero, quindi, ha ritenuto di risolvere il problema in questo modo, e si è richiamato, a mio giudizio erroneamente, al termine di due giorni che, come ho detto, gioca a favore del promotore; ha voluto stabilire una specie di transazione volontaria con la controparte, dicendo ai segretari comunali che potevano anche adottare quel comportamento; ma, dicendo questo, evidentemente ha fatto comprendere ai segretari comunali che la pubblica amministrazione non gradiva certamente che il segretario comunale si prestasse, o mettesse a disposizione le strutture pubbliche affinché i cittadini italiani potessero esercitare il loro diritto costituzionale di richiedere il referendum a norma dell'articolo 75 della Costituzione.

PRESIDENTE. Onorevole Di Vagno, le ricordo che il tempo a sua disposizione sta per scadere.

DI VAGNO. Termino subito, signor Presidente. Concludo per quanto riguarda la parte strettamente giuridica, precisando che il Mi-

nistero ha aggiunto un altro non senso al suo comportamento, quando ha dato ordine ai segretari comunali di stabilire un collegamento con gli altri pubblici ufficiali legittimati ad autenticare le firme perché non ci fosse soluzione di continuità. Due sono i casi, onorevole sottosegretario: o il segretario comunale deve fare questo, oppure non deve farlo; tertium non datur.

È così evidente che il comportamento del Governo è stato ispirato da una logica pesantemente riduttiva, restrittiva delle regole del gioco democratico. La regola di un paese democratico - è stato notato - dovrebbe essere quella del massimo favore accordato all'esercizio dei diritti costituzionali; dove la legge non pone espliciti divieti, allora si devono, in ogni caso, adottare interpretazioni coerenti con quell'obiettivo. Una visione nella quale l'esercizio dei diritti costituzionali appare regolamentato, ispirato da criteri ambigui è, invece, quella del Ministero dell'interno; si tratta di criteri oscuri, che dànno delle leggi dello Stato interpretazioni intermittenti, contrastanti, tutte però collegate ed animate dal filo unitario di una certa preoccupazione di bloccare la crescita civile del paese, l'allargamento degli spazi democratici e soprattutto di ridimensionare il ruolo delle masse popolari che intendono essere protagoniste autonome e responsabili della crescita civile del paese e della qualità del potere.

È questo il senso politico dell'atteggiamento del Governo; potremmo facilmente affermare che esso, del resto, si inquadra nella linea portata avanti dalla democrazia cristiana sulle grandi questioni del paese, una linea alternante nella quale il momento della contrapposizione frontale, dei furori quarantotteschi si intreccia con quello dell'uso evanescente, e quindi repressivo, degli strumenti democratici. Questa linea è stata già battuta nel paese che respinge metodi di governo e modi di gestione nei quali è assai difficile cogliere i confini tra una sorta di arroganza del potere e gli ultimi sussulti di una egemonia.

Per quanto ci riguarda, intendiamo chiarire subito che consideriamo la revoca e la sostanziale modifica di queste disposizioni non solo un doveroso atto di rispetto della libertà costituzionale dei cittadini, ma anche un sintomo per verificare la possibilità, la prospettiva di ripresa di un discorso comune tra le grandi componenti dello schieramento popolare, alle quali è affidato il compito di allargare ed estendere gli spazi democratici. (Applausi dei deputati del gruppo del PSI).

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondereall'interpellanza testé svolta e alle interrogazioni di cui è stata data lettura.

LA PENNA, Sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sia nel testo dell'interpellanza sia in quello delle interrogazioni (come anche nell'intervento testé svolto dall'onorevole Di Vagno), viene affermato che le disposizioni emanate dal ministro dell'interno sono volte ad intralciare ed a boicottare il regolare svolgimento della raccolta delle firme per il referendum abrogativo delle disposizioni del codice penale che vietano l'aborto. Poiché tali affermazioni sono obiettivamente inesatte, si ritiene che esse derivino da una imperfetta conoscenza dei fatti. Appare anche opportuno - non superfluo come ella dice, onorevole Di Vagno - approfondire le disposizioni di legge che regolano la raccolta delle 500 mila firme necessarie, ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione, per l'indizione del referendum abrogativo. Poiché la valutazione dei fatti, comprendendo in primo luogo la lettera ciclostilata indirizzata ai segretari comunali dal Comitato promotore della raccolta delle firme ed in secondo luogo, come conseguenza di questa, le circolari emanate dal Ministero dell'interno, deve avvenire alla stregua della disciplina giuridica dettata dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, appare logicamente preliminare l'esposizione della normativa vigente.

Gli articoli 7 e 8 della citata legge disciplinano due distinte operazioni, così come ella ha voluto sottolineare onorevole Di Vagno, entrambe di competenze dei segretari comunali. Non è ravvisabile alcun equivoco nelle circolari emanate dal Ministero. La prima operazione è costituita dalla vidimazione dei prescritti fogli per la raccolta delle firme degli elettori, fogli che devono essere presentati alle segreterie comunali o alle cancellerie-degli uffici giudiziari a cura dei promotori o di qualsiasi elettore. Tali fogli, una volta vidimati, come espressamente prevede la legge, vanno restituiti ai presentatori entro due giorni dalla presentazione. A tale adempimento sono tenuti, in alternativa con le segreterie comunali, le cancellerie giudiziarie. L'altra operazione è quella dell'autenticazione delle firme apposte dagli elettori sui fogli vidimati, adempimento questo che deve essere eseguito, in base all'articolo 8 della legge, da un notaio, da un cancelliere della pretura o del tribunale, dal giudice conciliatore o dal segretario comunale. La normativa in esame non pone alcun obbligo per il segretario comunale di trattenere presso il suo ufficio i fogli vidimati per la raccolta delle firme. Come si è detto tali fogli vanno infatti restituiti entro due giorni dalla presentazione e il segretario comunale non è tenuto a farsi parte diligente, per la raccolta delle firme stesse, né tanto meno a dare pubblicità, sia pure indiretta, all'iniziativa del referendum.

La circolare chiede ai segretari comunali di far conoscere ai cittadini anche il luogo e l'ora in cui si possono apportare le firme. La sede municipale è a tutti nota, per cui basta che venga indicato il locale in cui, a richiesta, si procede all'autenticazione delle firme; così pure – sempre per il caso in cui gli interessati intendano rivolgersi alla segreteria comunale anziché agli altri organi previsti dalla legge – l'orario di apertura e di chiusura degli uffici del comune è tenuto costantemente affisso all'esterno degli uffici medesimi, a norma dell'articolo 71 del regolamento di esecuzione della legge comunale e provinciale.

Alla stregua delle accennate premesse di ordine giuridico vanno considerate le circostanze che formano oggetto dell'interpellanza e dell'interrogazione di cui stiamo trattando.

Il comitato nazionale per il referendum per la depenalizzazione dell'aborto, con una lettera circolare dell'8 aprile scorso, inviata per posta a tutti i segretari comunali, ha richiamato l'attenzione degli stessi sugli adempimenti prescritti dalla ricordata legge n. 352, nell'intento, evidentemente, di sensibilizzare e di impegnare i predetti funzionari sul referendum abrogativo di cui trattasi, trasmettendo loro i moduli per la raccolta delle firme degli elettori e invitando, tra l'altro, i segretari comunali a provvedere affinché i cittadini fossero adeguatamente e tempestivamente informati dei luoghi, degli ambienti e degli orari degli uffici comunali in cui sarà possibile apporre la firma, nonché a disporre in modo che la raccolta delle firme potesse avere inizio la mattina del 15 aprile, effettuando l'autenticazione delle firme ogni giorno, subito dopo l'apposizione di ciascuna firma.

La lettera-circolare (il cui invio per posta si delinea, già di per sé, illegittimo, dato che la legge all'articolo 7 pone l'adempimento della presentazione dei fogli per la vidimazione a diretto e personale carico dei promotori o di elettori, mentre il mezzo prescelto, come è chiaro, non consente la identifi-

cazione del promotore o dell'elettore presentatore), in sostanza, presupponeva l'esistenza di un obbligo dei segretari comunali di custodire i moduli inviati e di conservarli per l'ulteriore raccolta delle firme, con ciò andando al di là delle effettive prescrizioni della legge, chiedendo cioè ai segretari comunali, oltre agli adempimenti di loro competenza (qui non si tratta di ciò che « può » fare il segretario comunale, come ella ha detto, ma di ciò che « è tenuto » a fare, per legge)...

DI VAGNO. La facoltà gliela avete data voi!

LA PENNA, Sottosegretario di Stato per l'interno. Adesso dirò come vi si è arrivati, e per quale motivo vi si è arrivati.

Oltre agli adempimenti di loro competenza – dicevo – lo svolgimento di attività demandate ai promotori. La parte finale della circolare, poi, conteneva – pressante – una intimazione a provvedere agli adempimenti infondatamente richiesti, e ciò al fine di non rendere necessari, da parte degli autori della circolare, « diversi interventi » (questa è la espressione testuale) per garantire il diritto costituzionale degli elettori a partecipare al referendum.

Ciò premesso, e posto che i promotori di un referendum non possono ovviamente impartire disposizioni ai pubblici ufficiali, quali i segretari comunali – il che presupporrebbe un rapporto di subordinazione gerarchica, che nel caso in questione è assolutamente inesistente – la lettera-circolare del predetto comitato nazionale ha indotto il Ministero dell'interno, in relazione a precisi quesiti da più parti prospettati e per proteste ricevute per le intimazioni suddette, a dare agli organi periferici dipendenti le precisazioni del caso in ordine alle incombenze stabilite in materia dalla legge per i segretari comunali.

Dette istruzioni del Ministero dell'interno hanno avuto il solo scopo di rammentare ai segretari comunali quali siano i veri obblighi e le reali facoltà, stabiliti dai citati articoli 7 e 8 della legge n. 352, sia nei loro confronti, sia nei riguardi degli altri organi, cui competono, in alternativa con gli uffici comunali, gli adempimenti di vidimazione e di autenticazione, già precisati.

Anzi, proprio al fine di facilitare l'espletamento dei servizi connessi con le operazioni in questione (ella lo ha rilevato, onorevole Di Vagno: ma questa è una diligente iniziativa per ciò che sono tenuti a fare, per il migliore espletamento delle operazioni), il Ministero ha rappresentato – nell'ambito dei limiti previsti dalla legge – ai segretari comunali stessi l'opportunità che vengano assunte intese in sede locale tra i segretari comunali, i cancellieri, i giudici conciliatori ed i notai.

A seguito di chiarimenti richiesti dal comitato promotore del referendum, anche attraverso contatti diretti con rappresentanti del Ministero dell'interno, l'amministrazione, con palese manifestazione di disponibilità, ha integrato le precisazioni di cui si è già detto con altre, intese a porre in rilievo la circostanza che non sussistono impedimenti ostativi alla volontaria assunzione da parte dei segretari comunali della custodia dei fogli vidimati per la raccolta delle firme, fermo restando che per i medesimi non esiste alcun obbligo a farlo. Risulta infine inesatto, anche alla luce delle suesposte direttive, che il Ministero abbia ordinato di restituire i fogli inviati dal comitato per il referendum.

Da quanto si è riferito emerge inequivocabilmente che gli organi governativi responsabili, lungi da qualsiasi prospettiva (del resto ovviamente inammissibile) di opposizione all'iter del referendum, hanno invece voluto sottolineare, a coloro che sono tenuti ad applicarla quando tale incombenza spetti agli uffici comunali, la normativa posta a garanzia del libero esercizio dei diritti costituzionali dei cittadini. Ciò si è reso necessario proprio in relazione alla ricordata lettera-circolare dei promotori del referendum, alla quale non poteva e non può riconoscersi alcuna validità precettiva, lettera-circolare che ha provocato le reazioni e le proposte di cui si è detto prima. A questo punto è opportuno ricordare, contro ogni amplificazione retorica, che l'iniziativa popolare diretta all'abrogazione delle leggi, prevista dall'articolo 75 della Costituzione, viene attuata mediante la richiesta di 500 mila elettori. Da questo momento il procedimento per l'abrogazione entra nella fase elettorale e procede d'ufficio. La fase della promozione non comporta ancora attività pubbliche diverse da quelle sopraindicate, che rispondono alle esigenze di garantire, mediante i due successivi controlli sul foglio e sulla firma, l'effettiva provenienza popolare dell'iniziativa. Il primo controllo (vidimazione) non è assorbito e reso inutile dal secondo (autenticazione), proprio perché il foglio è destinato a circolare mediante l'attività dei promotori, per le diverse autentiche da parte dei diversi ufficiali pubblici, a

ciò abilitati dalla legge (segretari, cancellieri, giudici conciliatori, notai).

Pretendere invece che, fin dalla prima fase, e cioè dopo il solo annuncio sulla Gazzetta ufficiale che un ristretto gruppo di persone (ne bastano dieci) ha intenzione di raccogliere le firme necessarie per la validità dell'iniziativa popolare, vi sia un intervento delle pubbliche strutture come quello che avrebbe voluto imporre la circolare del predetto Comitato, significa invertire completamente le parti, con la conseguenza di confondere gli organi pubblici con i promotori e di interferire comunque nella spontaneità dell'iniziativa popolare.

Pienamente legittimo è quindi da considerare l'operato della amministrazione dell'interno che, nelle circostanze come sopra puntualizzate, è stato rivolto esclusivamente ad assicurare la scrupolosa osservanza delle nome legislative vigenti, per il regolare svolgimento del referendum sulla depenalizzazione dell'aborto; prive di ogni giustificazione si rivelano le critiche e le doglianze di cui è fatto cenno nell'interpellanza e nelle interrogazioni presentate.

PRESIDENTE. L'onorevole Di Vagno ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.

DI VAGNO. Ovviamente non sono sodisfatto della risposta fornita dall'onorevole sottosegretario in quanto essa è stata resa nell'ambito di una visione ristretta, come quella che evidentemente ha ispirato il funzionario o i funzionari estensori della risposta stessa. Il punto che in essa è abilmente aggirato, è sempre quello della disponibilità del segretario comunale a venire incontro all'esigenza del cittadino di vedere vidimato il foglio ed autenticata la sua firma. Il ragionamento fila se si pensa a coloro che dispongono di una estesa organizzazione nazionale, costituita per esempio di parrocchie, sezioni di partito, o addirittura di parchi di autofurgoni, come quelli che in questi giorni vediamo circolare per Roma per la raccolta delle firme relativamente ad un altro referendum. Evidentemente, lì i mezzi non mancano. I notai sono a disposizione, gli addetti sono stipendiati (e se ne vedono tanti). Chi. invece, non ha mezzi e vuole proporre un referendum, facendo affidamento soltanto su quello che ha previsto la legge, non potrà mai portare avanti la sua iniziativa. L'osservazione fatta dall'onorevole sottosegretario circa la restituzione del foglio vidimato vale soltanto se colui che ha proposto il referendum intende far autenticare le firme da pubblici ufficiali diversi dal segretario comunale. Quando, invece, ritenga di avvalersi del segretario comunale, è necessario che tali fogli restino presso quest'ultimo, che deve custodirli, a disposizione di tutti coloro che vadano a farsi autenticare la firma. Ciò accade soprattutto nei piccoli comuni ove non esiste né il notaio né il cancelliere. Di conseguenza, tutto il discorso fatto in forma aulica e burocratica cade di fronte a questa elementare osservazione, che si riferisce evidentemente ad una circostanza di fatto e rappresenta l'unico punto fermo di tutta la guestione. Ecco perché io ritengo di non essere sodisfatto di quanto ha detto l'onorevole sottosegretario e mi riservo di proporre al mio gruppo di trasformare questa interpellanza in mozione.

PRESIDENTE. L'onorevole Fortuna ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.

FORTUNA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, poiché condivido quanto ha detto l'onorevole Di Vagno sarò brevissimo. Debbo dire, anzitutto, che sono in naturale disaccordo con la risposta del sottosegretario, sia perché non ne condivido la sostanza, sia perché non mi trovo a mio agio in presenza di una ipocrisia generalizzata. Noi stiamo chiedendoci se, sul piano politico, il Governo e le strutture pubbliche debbano o meno favorire l'esercizio di un diritto costituzionalmente protetto. Il problema politico è tutto qui. Perché non avete sollevato le stesse questioni quando sono state raccolte le firme per il referendum abrogativo della legge sul divorzio? Vi siete svegliati adesso - questo è intollerabile - e vi preoccupate per un certo tipo di raccolta di firme. Questa è la verità! Vorrei perciò osservare che l'esercizio del diritto di richiedere il referendum abrogativo è l'espressione di una sovranità diretta, e non mediata, del popolo, non ha bisogno di ajuti e tanto meno può essere ostacolato dal potere esecutivo. Allo stesso modo non può essere soggetto ad interpretazioni diverse da parte di organi dello Stato. Ma il fatto preminente è che esiste lo Stato, non soltanto il potere esecutivo. Per raccogliere 500 mila firme occorre rispettare i termini previsti dalla legge, vale a dire quello iniziale e quello finale. Ciò significa che le strutture dello Stato debbono essere a disposizione del cittadino per tutti gli adempimenti relativi all'esercizio di un diritto costituzionalmente protetto. Al di fuori

delle interpretazioni asettiche che ci vengono qui propinate, debbo dire che il risultato della circolare - e questi, onorevole sottosegretario, sono dati che abbiamo valutato e raccolto - è stato quello che decine e decine di segretari comunali hanno rispedito al mittente tutto ciò che dovevano invece trattenere per consentire la raccolta delle firme. Nessuno, con questo, intende chiedere al segretario comunale di andare in giro ad attaccare manifesti e a dire di essere a disposizione del pubblico; tuttavia è indispensabile che esso non ostacoli la raccolta delle firme da apporre su un determinato tipo di modulo vidimato, pena la loro invalidità. Faccio un esempio: decine e decine di cittadini si sono recati presso il municipio di Udine, tre o quattro volte al giorno, per sapere quando e dove potevano recarsi per apporre la propria firma. Il segretario comunale era assente, protetto dalle note circolari. Il discorso è uno solo: voi state facendo l'ostruzionismo contro una raccolta di firme che la legge tutela. Questo non vi è consentito, questo non è giusto e va detto anche in quest'aula. Mi dichiaro pertanto profondamente insodisfatto. (Applausi dei deputati del gruppo del PSI).

PRESIDENTE. L'onorevole Bozzi ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.

BOZZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche io, non solo personalmente, ma a nome del gruppo liberale, debbo dichiarare la mia insodisfazione. Io non ho il linguaggio colorito dell'onorevole Fortuna, che parla di boicottaggio, però nella mia interrogazione vi è una frase che, con stile parlamentare, forse esprime lo stesso concetto: « una novità restrittiva ».

FORTUNA. È un eufemismo!

BOZZI. Piace di più al senatore La Penna! È una novità restrittiva. La prosa che ha letto l'onorevole sottosegretario non è un documento di logica giuridica e di logica comune: è piena di contraddizioni. Vi è una interpretazione burocraticistica e restrittiva, che io ritengo in pieno contrasto con quell'articolo della Costituzione che richiede ai pubblici uffici l'imparzialità. Noi non chiediamo la collaborazione per la propaganda a favore del referendum. Questo sarebbe veramente antigiuridico, incredibile; ma noi chiediamo che i pubblici uffici siano imparziali e neutrali di fronte al contenuto del referendum.

Personalmente non sono favorevole a questo referendum, che chiede la depenalizzazione dell'aborto, perché credo si debba disciplinare l'aborto e non si debba determinare un vuoto assoluto. Ma questo è un altro problema, riguarda il merito; e la difesa che faccio in questa circostanza ha un maggior valore proprio in quanto sono contrario al contenuto del referendum e difendo un principio costituzionale.

Il massimo che si può dire, senatore La Penna, è che gli articoli 7 ed 8, che ella ha letto, non sono chiari; ma in guesta incertezza quale tipo di interpretazione dobbiamo dare? Una interpretazione estensiva, cioè conforme alla logica dell'istituto del referendum, non una interpretazione restrittiva! Se in questa procedura vi sono interventi necessari dei pubblici poteri a mezzo di pubblici ufficiali (che si chiamano cancelliere, che si chiamano notaio e segretario comunale), ebbene, l'atteggiamento di questi pubblici ufficiali deve essere svolto in modo da rendere possibile la manifestazione del pensiero e della volontà del cittadino. Se voi create degli ostacoli, l'interpretazione è restrittiva della logica dell'istituto.

D'altra parte, se il segretario comunale è incaricato di questa prestazione, che si chiama autenticazione, oltre al momento iniziale della vidimazione, è logico che debba anche prestare tutté quelle attività strettamente connesse con l'autenticazione. Quando l'articolo 7 prescrive che i fogli vidimati debbano essere restituiti, intende affermare che vanno restituiti a chi li richiede. Come hanno detto gli onorevoli Di Vagno e Fortuna, è una norma a tutela dei promotori del referendum! Se i promotori vogliono che l'operazione successiva (autenticazione) sia compiuta dal segretario comunale, questa restituzione è contro la logica, contro il buon senso, contro il senso comune!

Ma che tipo di Stato è il nostro, in cui procediamo a trattativa privata? Il guaio è che le cose vengono politicizzate e l'amministrazione non si mantiene in situazione di neutralità e di imparzialità, per cui se al segretario comunale il contenuto del referendum piace, magari fa anche un po' di propaganda e apre gli uffici prima, ma se, ad esempio, è contrario all'aborto, assume un atteggiamento contrario. Questo è inammissibile! Vorrei dire che da un punto di vista morale la seconda circolare è peggiore della prima, perché la prima interpreta in modo errato la legge, la seconda rappresenta veramente lo scadimento del senso della pubblica amministra-

zione e dello Stato: da ciò deriva la nostra insodisfazione. (Applausi dei deputati del gruppo liberale).

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento della interpellanza e delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico (3659); e delle concorrenti proposte di legge Cariglia ed altri (3381), Speranza (3532), Piccoli ed altri (3561), Giomo ed altri (3641) e Almirante ed altri (3686).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico e delle concorrenti proposte di legge Cariglia ed altri, Speranza, Piccoli ed altri, Giomo ed altri, Almirante ed altri.

È iscritto a parlare l'onorevole Felisetti. Ne ha facoltà.

FELISETTI. Signor Presidente, ella non me ne vorrà se io, nel riprendere la discussione sul disegno di legge che ci occupa, inizierò, contrariamente – credo mi si possa dare atto – a quella che è la mia inclinazione, il mio carattere, con una nota polemica. E di questo mi scuso, anche con i colleghi, ma lo faccio appunto perché un senso di responsabilità ci ha animati fin dal principio su questi temi, lo faccio perché ci interessa la ricostruzione della verità, lo faccio perché le mistificazioni, le diffamazioni e le tendenziosità vanno respinte, soprattutto quando sono proposte e portate avanti da altari di alta risonanza.

Io non me la prendo con organi di questo o quel partito o con giornali di questa o quella tendenza se si è teso ad indicare il partito-socialista italiano in particolare - e del resto ciò è emerso anche ieri e in parte questa mattina nel corso della discussione come un partito « lassista », « permissivo », « concessivo », addirittura protettore di chi sa quali e quante manovre di attacco alle istituzioni o di forze che agiscono con queste finalità. Non me la prendo per questo, che appartiene - seppure definibile in un certo modo - al « gioco delle parti ». Ma quando ho sentito, come ho sentito, la sera del 25 aprile - e la circostanza, devo dire, era occasionale, ma tuttavia estremamente indicativa

- dalla televisione italiana (ed è stato ripetuto il giorno 26) ricostruire l'andamento dei lavori all'interno delle Commissioni riunite interni e giustizia, con particolare riferimento alle proposte avanzate dai socialisti per sopprimere l'articolo 4 (che riguarda la perquisizione personale di polizia) e l'articolo 19 del vecchio testo (che prevedeva l'obbligatorietà del mandato di cattura in casi di violenza e persino di «resistenza» a pubblici ufficiali, sia pure con l'aggravante di aver commesso il fatto con le armi), e dire semplicemente e testualmente che « il partito socialista italiano ha proposto un emendamento soppressivo e non ha votato questi articoli», quando, ripeto, ho udito questo, ho avvertito come ciò significasse operare una rozza semplificazione dell'atteggiamento del partito socialista italiano, non offrendo alcuna motivazione del nostro atteggiamento - che, tra l'altro, gli sviluppi successivi hanno dimostrato quanto responsabile e soprattutto quanto fondato fosse, se si è poi pervenuti a concordare una posizione favorevole della maggioranza a quasi tutte le modificazioni da noi proposte - non certo assimilabile a quello di chi osteggiasse le perguisizioni a carico dei portatori clandestini di armi o di coloro che trasportano bombe per le stragi. Ho compreso altresì che questa deformazione mirava a coonestare un giudizio di contrasto e di antitesi del nostro partito rispetto alla posizione da assumere per reprimere le violenze commesse a danno dei pubblici ufficiali.

Io credo che tra i molti che possono parlare senza complessi della violenza debba senz'altro annoverarsi un partito come il nostro. Noi siamo imbarazzati nel parlare di queste cose. Se moviamo da una preoccupazione di difesa dei diritti e delle libertà costituzionalmente garantiti, è proprio perché non abbiamo alcun ingombro dietro le spalle che ci induca ad avere la coda di paglia quando si affronta con chiarezza il tema doloroso dell'istituzionalizzazione della violenza. Il partito socialista, i suoi uomini, la sua storia quasi ormai centenaria stanno a dimostrare che l'unico rapporto che il nostro movimento politico ha conosciuto con la violenza è stato purtroppo di subirla, mai di attuarla, né nelle impostazioni dottrinarie né nella nostra condotta di vita né nell'espressione materiale anche di scontro e di antitesi con le altre forze politiche. Respingo perciò, a nome del mio partito, questa polemica che da troppo tempo strumentalizza, ritengo a fini elettorali, argomenti che, per la loro

importanza, non avrebbero dovuto essere utilizzati a ricerca di pretesti per servire interessi di bottega.

Non so perché tutto questo avvenga o sia avvenuto; non so chi governi la televisione italiana. Ma il sospetto è anche più di un sospetto, perché ritengo di dover escludere che un'iniziativa di tale genere, per di più ripetuta, sia attribuibile ad un qualsiasi funzionario o ad un qualsiasi annunciatore della televisione italiana.

Se posso aggiungere a queste argomentazioni un pizzico di malizia (me lo consentirete ancora), credo di poter dire che da qualche parte si deve essere giunti ad una conclusione di questo genere: che la migliore difesa sia l'attacco. E avendo soprattutto il partito di maggioranza relativa, come da più parti è stato detto; un passato del quale non credo si possa discutere in questa sede a proposito di questa situazione, ma che è quello che è, probabilmente il rovesciamento delle colpe o delle accuse è una tattica per togliersi dalla condizione in cui qualche volta ci si trova. Ho detto questo senza iattanza e senza presunzione, e vorrei rivolgermi proprio al senso di riflessione e di meditazione dei colleghi. Mi auguro di essere stato troppo pessimista e che questa riflessione avvenga. Ma non credo possa passare inosservato, in silenzio, come se niente fosse, quello che è successo in questi ultimi anni e che ancora avviene.

Il rappresentante del gruppo socialdemocratico diceva abbastanza giustamente, a proposito di questo punto, che noi, sulla questione dell'ordine pubblico, stiamo giocando il destino democratico del nostro paese e delle nostre istituzioni. Sia questa o no la definizione più propria della situazione, certo essa dipinge in termini di estrema gravità la condizione in cui il paese si trova, in cui ogni cittadino versa. Questa mattina e ieri questa condizione è stata abbondantemente descritta: stato d'animo di paura, di paura fisica. Qui si discute e si disquisisce sull'ordine democratico, sull'ordine costituzionale? Ma, se ci vogliamo parlar chiaro, siamo arrivati all'ordine basilare, all'ordine della sicurezza della vita. Le altre posizioni, a questo riguardo, sembrano dei salti di qualità, ascrivibili magari ad una trattazione, ma non ad una situazione realmente esistente. Attacchi generalizzati e massicci fanno parte della situazione nella quale viviamo. E, allora, ecco la meditazione. Trent'anni fa, ventotto anni fa, usciti dalla guerra e dalla distruzione in cui il paese era stato gettato per le responsabilità della gestione fascista, pur nelle gravi difficoltà, nel-

le situazioni disperate del momento, pur da posizioni contrapposte, avevamo una società in cui erano presenti ideali e tensioni morali. Si poteva aver torto, su questa o su quella sponda, ma non vi è dubbio che allora avevamo una società animata da tensioni ideali. Se arriviamo fino in fondo alle cose e se confrontiamo quella temperie con la realtà dei nostri giorni, constatiamo come la nostra società sia andata via via trasformandosi e sembra ora essere quasi divenuta, almeno per qualcuno, una società di affari, una società di interessi, una società nella quale i valori prima in onore sono venuti deteriorandosi. Ad opera soprattutto di chi? Di chi per trent'anni ha avuto, se non-sempre l'egemonia, certo sempre la prevalenza nel determinare l'indirizzo delle cose del nostro paese. Non credo, conseguentemente, che si possa sfuggire ad un discorso di meditazione e di riflessione rispetto a quanto accaduto: in particolare lo sradicamento e il trasferimento delle famiglie dal sud al nord, il manifestarsi di fatti di corruzione. Per usare un'espressione molto nota di Shakespeare, direi che questa è la Danimarca: « c'è del marcio in Danimarca »... E se il cittadino, muovendo i suoi passi, per caso inciampa in un sasso e lo rovescia, scoprirà un brulicare di vermi. Quante volte è capitato - SID, Montedison e via dicendo - di inciampare per caso in un sasso e di trovarci sotto quelle magagne che noi tutti abbiamo constatato ma per le qu'ali non si è fatta, come è stato osservato, giustizia! Tuttavia a me non interessano tanto i casi di per sé, pur nella loro oggettiva gravità, che credo sia da tutti valutata. Quel che mi interessa è che un esempio di questo genere, un tipo di condotta di-questo genere provoca, automaticamente, un inquinamento del costume, con conseguenze abbastanza evidenti: per tutti, per ciascuno, quali che siano i suoi mezzi, la misura con la quale si convalida, si determina, si commisura il proprio valore è quella del denaro. È chiaro allora che il discorso che noi stiamo svolgendo sul tema dell'ordine pubblico e della delinquenza non è sganciato da tutto questo.

Dunque una legge come quella al nostro esame - che noi socialisti, salvo gli accorgimenti e le opportune modificazioni, in linea di massima approveremo - è provvedimento di carattere settoriale; e sarebbe grave illusione e grave errore se ritenessimo, apprestando tale rimedio, di aver risolto la situazione.

Del senatore Fanfani se ne sono dette tante, di cotte e di crude. Per parte mia desidero, modestamente, dargli quanto meno atto di un

merito. Il 16 gennaio 1975 - soltanto alcuni mesi fa - il senatore Fanfani, in un discorso di impostazione della questione in esame, aveva avuto delle intuizioni ben diverse e ben più vaste della conclusione cui stiamo pervenendo. Il segretario della democrazia cristiana, in quell'occasione, a modo suo (ma dal punto di vista metodologico ed intuitivo la posizione era esatta), ben comprendendo che non è possibile rinforzare la diga ponendo delle toppe a valle, aveva fatto un discorso di inquadramento generale della questione. Se i colleghi ricordano, aveva sviluppato un certo suo programma, articolato in cinque punti: il recupero dei valori ideali, morali ed educativi; interventi specifici (quale può essere quello di cui stiamo discutendo); il riordinamento delle forze di polizia, con la distinzione nei famosi tre corpi; il discorso sui servizi segreti che, per tutte le implicazioni interne ed internazionali (mi pare che ieri vi alludesse anche l'onorevole Bozzi), non sono momento di secondaria importanza di questa vicenda; infine, la riforma del sistema giudiziario.

A prescindere dal fatto se le posizioni e gli strumenti indicati in quel discorso, di carattere eminentemente programmatico, fossero o no condividibili, l'intuizione e l'impostazione erano esatte. Chi si lusinga di poter porre rimedio a situazione come l'attuale semplicemente con un provvedimento contingente e settoriale, del genere di quello al nostro esame, del quale pure vi è estrema necessità – intendiamoci – elude il problema.

Allora noi ci domandiamo: dove son finite - forse con le nevi di allora? - quelle proposte di ampliamento generale della questione? L'onorevole Gui, ministro dell'interno, aveva preso, a quel che risulta, l'impegno di produrre entro lo spazio di un mese (e a quest'ora il mese è abbondantemente trascorso o sta per trascorrere) una proposta organica sul riordinamento della polizia. Credo che sia abbastanza evidente a tutti che nel paese c'è allarme, sì, perché questi fatti avvengono, ma c'è soprattutto allarme perché questi fatti sembrano avvenire con la quasi scontata e sicura impunità messa in preventivo dagli autori. Perché quando si tratta di scoprire gli autori degli attentati, dei massacri, degli scoppi di bombe, delle rapine, dei sequestri di persona, via!, non credo che possiamo essere molto contenti di come stanno andando le cose. Infatti, anche se qua e là qualche cosa si muove, non possono non suscitare fondate perplessità fatti ricorrenti quali improvvise incarcerazioni cui seguono scarcerazioni per mancanza di indizi alla distanza di due o tre mesi di tempo, talché – e badate bene che la cosa è grave – par quasi che si sia voluto pagare un prezzo al desiderio emotivo dell'opinione pubblica, sotto la prima impressione dei fatti, di vedersi indicato immediatamente un colpevole, salvo poi, dopo un po' di tempo, magari con lo spegnimento dei rumori e degli effetti del fattaccio, secondare il passaggio ad uno stato d'animo d'indifferenza propizio ad ogni « insabbiamento ».

Il nodo è politico, come è già stato osservato. E noi ci attesteremmo dietro un alibì se limitassimo il nostro intervento a guesto. pensando che l'approvazione di una legge siffatta sia sufficiente a risolvere situazioni di tale portata. E dico di più. A mio giudizio, in questo modo, il potere legislativo finisce con lo scaricare sulla polizia (nonostante tutti i contenuti di apparente privilegio che alla stessa si attribuiscono con il provvedimento in esame) e sulla magistratura oneri che nelle condizioni attuali questi due corpi separati non sono assolutamente in grado di sopportare, mancando un retroterra, uno Stato autorevole e forte che dia a questi organismi, da un lato, l'indirizzo esatto che devono seguire - la consapevolezza, cioè, di essere al servizio della Costituzione repubblicana e antifascista e di dover agire quindi nell'espletamento dei loro compiti a salvaguardia di questi ideali e di questi valori - e, dall'altro, la condizione di sicurezza e di tranquillità che deriva dall'avere dietro di sé un ordinamento statuale che, col peso della sua autorità, giusta e riconosciuta dal paese, consenta loro il pieno esercizio di queste funzioni.

Perché dicevo che questa legge è di per sé sola insufficiente? È stata già ricordata la molteplicità dei provvedimenti in materia, ma io voglio sottolinearne uno solo, la legge Bartolomei. Forse oggi non se ne parla più tanto, ma allora, sei mesi fa, andava molto di moda. « Con la legge Bartolomei sistemiamo la situazione », si andava dicendo. Bene, vogliamo prendere atto che non abbiamo sistemato assolutamente niente e che viceversa le cose si sono venute aggravando? Su questo disegno di legge c'è forse - anzi, senz'altro - un incremento quantitativo, un allargamento dell'orizzonte, rispetto alla legge Bartolomei. Ma l'impostazione rimane sostanzialmente la stessa, così come la tematica, così come l'inclinazione. Noi siamo come quel medico che, di fronte ad un paziente che si dimostra refrattario alla medicina, aumenta la dose. È chiaro, invece, che bisogna cambiare il sistema ed approfondire un discorso che

porti a precise conclusioni, che siano chiara espressione di volontà politiche sulle quali io non insisto, perché di esse si è già parlato abbondantemente.

C'è una situazione - dicevo - di disagio e di paura cui non si rimedia con queste misure. Noi stiamo qui e discutiamo di questa legge sulla base del presupposto che la gente possa ritenere che questa sarà sufficiente a determinare effetti rassicuranti duraturi. Ma noi sappiamo quel che succede fuori. Andate a fare il censimento delle vendite di rivoltelle da parte degli armaiuoli in questi giorni. Troverete che i cittadini (tranne quelli che per un argomento analogo, ma con effetti esattamente contrari, fanno lo stesso ragionamento) vanno a comprare la rivoltella per la propria incolumità personale, per la propria protezione. I gioiellieri (dico i gioiellieri come esempio) stanno cercando protezione attraverso questi sistemi. Da qualche parte si propongono addirittura i vigilantes, come in alcuni film. Io credo dunque che di tutto ciò occorra prendere coscienza, perché fatti come questi stanno a significare che i cittadini non ripongono la fiducia là dove dovrebbero, e che non attraverso provvedimenti contingenti di questo tipo - è questa la nostra critica fondamentale al disegno di legge in esame - si può infondere la visione di quella tranquillità di vita che noi vorremmo.

Ecco perché – ripeto – il discorso è politico. E io do atto al relatore onorevole Mazzola e al suo collega onorevole Boldrin (ma al primo soprattutto) di aver posto anche interrogativi di questo genere, pur nel contesto di una relazione che doveva adeguarsi a quella che è la caratteristica del disegno di legge.

Vengo ora agli argomenti specifici della materia che ci occupa. Con il primo articolo, come è stato già osservato - io vado spigolando su un campo che è stato abbondantemente arato, e i colleghi mi scuseranno - si viene a rovesciare il principio che avevamo affermato soltanto due anni or sono: a mandato di cattura obbligatorio corrisponde l'impossibilità di concessione della libertà provvisoria. Esattamente due anni fa avevamo invece detto: a mandato di cattura obbligatorio può corrispondere la concessione della libertà provvisoria, attenendo l'obbligatorietà del mandato alla gravità del fatto, alla pericolosità del soggetto; attenendo viceversa la conservazione in carcere preventivo soltanto a quello che è un giudizio sulla persona da un lato e sull'acquisizione delle prove dall'altro, nel senso che le stesse non

siano deteriorate attraverso una permanenza in libertà *ab initio* o una liberazione troppo anticipata del prevenuto.

Abbiamo dunque rovesciato il concetto. Salutammo allora quella nostra decisione come un notevole salto di qualità nella legislazione giuridica del nostro paese. Che pensare ora? Forse non fu proprio una scelta illuminata quella che facemmo allora? Forse il nome di « legge Valpreda » che (vox populi, vox dei) fu comunemente dato a quella riforma ne interpretò esattamente la portata (cioè il potere giudiziario essendosi venuto a trovare per un certo processo in un cul de sac dal quale non riusciva più a trarsi, il legislativo gli venne in soccorso con un espediente su misura)? Si deve concludere che, in linea generale, è giusto che a mandato di cattura obbligatorio corrisponda l'impossibilità della concessione della libertà provvisoria? La risposta è no. Sono due cose ben diverse, e questa connessione inscindibile tra mandato di cattura obbligatorio e impossibilità di godimento della libertà provvisoria deve essere rotta, con la conseguenza che, ove sussistano determinate garanzie, la libertà provvisoria può essere concessa. L'attuale è dunque un arretramento bello e buono, come già fu in materia di termini massimi della custodia preventiva, in materia di prescrizione ed altro. Mi rendo ben conto dell'obiezione che può essere mossa a questo tipo di argomentazione: « Siamo in una situazione eccezionale ». Ma, se avevamo un po' di naso, potevamo annusarla anche due anni fa questa situazione, perché le condizioni non erano molto diverse; oggi sono molto più gravi, ma già allora erano della stessa matrice, della stessa tendenza, «Siamo soprattutto - si dice - davanti ad una legge che, per espressa dichiarazione dei proponenti, anzi per espresso contenuto legislativo della medesima, è destinata a durare nel tempo soltanto per un certo periodo »: ed io do atto all'onorevole ministro di grazia e giustizia di aver voluto ulteriormente ribadire questo concetto, non soltanto con l'esplicito riferimento al nuovo codice di procedura penale, ma anche con il richiamo a diverse, ulteriori opportunità che potranno essere colte, proprio per accentuare i termini della temporaneità - non dell'eccezionalità in senso tecnico – delle disposizioni in esame.

Tuttavia, la situazione è quella che è; e dirò che sotto il discorso della libertà provvisoria a me sembra si nasconda qualche altra cosa. Deve cioè essersi sviluppata una critica sull'uso che della libertà provvisoria discre-

zionale è stato fatto in questo periodo. A ben riflettere, il proposto ripristino del collegamento automatico tra l'emissione obbligatoria del mandato di cattura e il divieto della concessione della libertà provvisoria, togliendo al giudice la facoltà discrezionale di pronunciarsi sul punto, rappresenta in sostanza un giudizio di forte perplessità in ordine alla capacità di valutazione del giudice sugli elementi che consigliano o sconsigliano la concessione della libertà provvisoria in presenza di gravi reati. Nulla di male in ciò, in contingenze di questo genere. Volete che anche noi ci associamo a coloro che esprimono sui nostri tribunali una certa valutazione? Dispostissimi. Ma guardiamoci dal cedere alla tentazione di compiere una sorta di comodo « scaricabarile » nei riguardi della magistratura, in merito a responsabilità che competono alla classe politica e al potere legislativo. La magistratura ha già la sua parte di responsabilità, e credo che questo possa bastare. Possiamo con franchezza, e senza offesa per nessuno, affermare che noi abbiamo tribunali forti con i deboli, e deboli con i forti. I nostri tribunali amministrano la giustizia in termini di normalità quando si tratti di omicidi colposi, di omicidi volontari con moventi passionali o in altra guisa personali, quando, insomma, sono alle prese con ciò che rappresenta la casistica ordinaria dell'amministrazione della giustizia. Ma quando dinanzi a loro si profilano eventi come quelli di piazza Fontana, di Brescia, come gli attentati sui treni, i reati fascisti, i reati legati alla delinquenza organizzata (rapine, sequestri di persona), a questo punto i nostri tribunali - dobbiamo prenderne atto - si dimostrano incapaci di adempiere la loro funzione. Ma ciò perché, a monte, esiste l'incapacità di compiere con efficienza le indagini preventive, di assicurare l'acquisizione delle prove, di provvedere all'organizzazione, alla tecnicizzazione, alla specializzazione della polizia. Ciò impedisce la prevenzione e la repressione_dei_reati di questo-genere, che in tanto sono più gravi, in quanto anche per tale complesso di cause riverberano una luce di sospetto e disistima sulle istituzioni.

L'onorevole Moro, è stato ricordato anche questo, pochi giorni fa, a Foggia, sollecitò espressamente la magistratura ad una ferma ricerca delle responsabilità. Evidentemente, se si ritiene necessario sollecitare una ferma ricerca di responsabilità, si parte dal presupposto che tale ferma ricerca non vi sia stata. Ora, una simile ricerca deve riportare il discorso sulla classe politica, sul Governo, sui

partiti che hanno assunto, in questi anni, responsabilità direttive, e soprattutto sulla democrazia cristiana. Il discorso non può essere deviato in altre direzioni, ma deve tornare ad appuntarsi sulla sede che gli è propria in una corretta impostazione. Io mi esimo dal ribadire tutto ciò che potrebbe essere detto, a questo punto, su un concetto che abbiamo pragmaticamente definito enumerando le lacune, le connivenze, le incertezze, la mancanza di coraggio, la cattiva volontà o peggio ancora la responsabilità, di cui i pubblici poteri hanno dato prova. Mi limito a ricordare che l'aspetto di fondo è ancora quello politico. Da questo non si sfugge; ed io non voglio essere un profeta di malaugurio nell'affermare che, ove non si provveda in quella direzione, può darsi che fra breve ci si ritrovi a dover discutere nuovamente di « tamponi » da applicare come rimedio a situazioni divenute via via più emergenti, come per altro tutti certamente ci auguriamo non sia.

Tornando all'articolo 1, queste perplessità in relazione all'automatismo tra mandato di cattura obbligatorio e impossibilità di concessione della libertà provvisoria ove sussistano tutte le altre condizioni di sicurezza sulle prove di giudizio e sulla pericolosità del soggetto, non hanno obiettivamente - e noi siamo lieti di prenderne atto - formato oggetto soltanto della nostra considerazione. Credo che anche il Governo alcune di queste considerazioni abbia fatto, e debbo dare atto che esse sono state fatte anche all'interno del gruppo della democrazia cristiana; considero titolo di merito per me poter dire che proprio su questo argomento gli emendamenti e la discussione più convinta, più sincera, più argomentata e, nello stesso tempo, più serena è avvenuta proprio ad opera di colleghi democristiani in sede di Commissioni; e mi auguro che ciò si ripeta anche in Assemblea.

La gente è preoccupata non della delinquenza in generale, ma di un certo tipo di delinquenza, quella della quale tutti parliamo e della quale tutti quanti, poco più o poco meno, hanno paura o timore. Mi riferisco alla delinquenza dei sequestri per estorsione, dei rapimenti, alla delinquenza neofascista degli attacchi ai treni, delle bombe, eccetera, alla delinquenza estremistica a titolo di risposta (o di non risposta) e di ritorsione. Di queste cose soprattutto la gente ha paura. Ebbene, sotto la spinta di questi fatti, liberiamoci dall'emotività, e guardiamo realisticamente alle cose in funzione delle quali ci siamo mossi e il Governo si è mosso nel predisporre il disegno di legge in esame. Per-

ché fare allora di ogni erba un fascio e coinvolgere nel ripristino dell'automatismo tra mandato di cattura obbligatorio e impossibilità di concessione della libertà provvisoria tutto quanto, o quasi, il codice penale, con conseguenze di cui, probabilmente, mentre noi stiamo discutendo e poiché abbiamo la mente rivolta verso questa direzione, non siamo nemmeno in grado di apprezzare il contenuto e la portata? Non credo che vi sia nulla di male, non credo che noi si distrugga qualcosa, non credo che si dia prova di remissività o di lassismo, ma anzi che si dia prova di perseguire finalisticamente degli obiettivi precisi, voluti ed individuati, se noi prevediamo che l'obbligatorietà del mandato di cattura con la conseguenza della carcerazione fino al limite dei termini di legge quindi non concessione della libertà provvisoria - sia sancita per precise tipologie di reati, e soltanto per quelle. Si opererà così una scelta di efficienza e di giustizia, contemperando insieme esigenze di carattere sostanziale ed esigenze, se mi è consentito, del sistema carcerario italiano, che non tanto e non solo sotto il profilo della capienza, ma anche sotto quello degli organici, è nelle condizioni che tutti noi conosciamo.

Ecco perché auspico che per un accordo della maggioranza – e noi a questo riguardo siamo disponibili ad un contributo – intervenga rispetto all'articolo 1 una modificazione nel senso di colpire quei soli reati specifici che sono l'oggetto della nostra preoccupazione e del nostro intervento.

Passo all'articolo 4, concernente la cosiddetta perquisizione. Non voglio anticipare posizioni dialettiche evidentemente ancora aperte per taluni emendamenti, ma credo di avere l'obbligo morale di dare atto che, all'accoglimento di nostri emendamenti su queste posizioni, debba far seguito una nostra accettazione dell'ultima formulazione – così come da parte dell'onorevole Reale è stata predisposta – dell'articolo 4.

Devo dire di più a questo riguardo (non so se politicamente faccia loro un piacere, ma come giuristi e galantuomini certamente sì). Devo dire che non mi sembra che abbiamo forzato molto per ottenere quello che abbiamo ottenuto; non credo ci sia stato bisogno di molto sforzo per raggiungere questi obiettivi. Mi sembra di avere intuito una disponibilità all'accoglimento di questi nostri emendamenti, immediatamente fatti propri dal Governo. Molto volentieri e lealmente do atto di questa disponibilità. Di disponibilità si tratta, avendo noi probabilmente funzio-

nato come un meccanismo di rimozione e di aggiunta di certe garanzie senza le quali veramente l'articolo 4 sarebbe stato pericoloso; e, quando parliamo di pericolosità, ne parliamo nei riguardi di chicchessia. Quando noi parliamo di difesa dei diritti della persona, lo facciamo perché crediamo di avere – ripeto – senza presunzione e senza iattanza le carte in regola a questo proposito.

Prima non vi era aderenza ai principi costituzionali sanciti dall'articolo 13, anche nella sola ipotesi che viene in considerazione nel nostro caso, e cioè nell'ipotesi eccezionale, per urgenza e necessità (casi tassativamente stabiliti, vorrebbe il terzo comma dell'articolo 13 della Costituzione). Devo dire che tale aderenza non esiste nemmeno adesso: siamo ben chiari. Infatti la ripetizione testuale dell'articolo 13 è cosa diversa dalla applicazione dei principi in tale articolo stabiliti: questo è ovvio. Tuttavia il fatto di ripetere certi concetti - « eccezionalità », « in loco », « col verbale » (e connesse garanzie) - dà il segno di una tendenza e di una precauzione su cui il legislatore ha voluto mettere l'enfasi, proprio per far sì che lo strumento che domani si varrà di questo meccanismo stia nella linea indicata dal legisla-

In effetti, il grande interrogativo di tutte queste nostre vicende è questo: le leggi sono sì importanti nel momento in cui sono elaborate, ma tali sono soprattutto nel momento in cui si applicano; e, attraverso le interpretazioni, le inclinazioni, le tendenze, dalidentico strumento possono saltar fuori prodotti diversi, a seconda di chi sia colui che in quel momento guida o si trova a dirigere l'azione dell'apparato. Badate bene, non faccio dei giudizi malevoli su questo o su quello. Noi parliamo sempre di magistratura e di polizia. Ma se vogliamo essere franchi, quando andiamo al sodo, non si tratta della magistratura come un corpo unico, non si tratta della polizia come un tutto, ma si tratterà di quel poliziotto che, quella sera o quel giorno, messo di guardia davanti a quello stabilimento o a quella banca, tutto solo, e in un attimo, deve decidere che cosa fare.

Analogamente, si tratterà di quel determinato magistrato che deve dirimere quella determinata fattispecie. Abbiamo parlato prima del correttivo delle libertà provvisorie. Ora, il magistrato è un uomo come gli altri, ha famiglia anche lui, sente le pressioni come tutti e, se non ha dietro di sé quella copertura, quel potere, quell'autorità che gli deve derivare dalle strutture dello Stato, egli è in-

difeso di fronte a certe responsabilità. Non credo di offendere nessuno dicendo queste cose, perché sono constatazioni realistiche della vita che viviamo tutti i giorni.

Ecco perché, quando noi forgiamo strumenti di questo genere, dobbiamo stare attenti a distinguere tra il momento concettuale, ideologico della concezione e il momento applicativo, il momento dell'affidamento agli strumenti di esecuzione che domani di questi rimedi, di queste leggi si serviranno nella loro operatività corretta. Ecco perché la tematica di una garanzia che tenda a coprire la possibilità degli abusi, mentre lascia libero e pieno campo all'applicazione corretta della legge, diventa un elemento normale, indispensabile e ineccepibile in un sistema che abbia per fondamento, come ha il nostro, la difesa della libertà e la repressione soltanto degli arbitri e degli abusi.

L'articolo 4, così come è attualmente formulato nella nuova versione, trova dunque il nostro consenso, anche se - ripeto - la tassatività dei casi, che costituisce il punto focale dell'articolo 13, comma terzo, della Costituzione, non è certamente ottemperata. Mi rendo conto della difficoltà di indicare tassativamente le fattispecie; ogni elencazione finisce con l'essere un'esclusione di qualcosa, dato che non è possibile prevedere tutto; oppure tale indicazione conduce ad includere qualche ipotesi che merita di entrarci soltanto fino ad un certo limite, ma non nellà sua completezza. Perciò, quando si è fatto riferimento alle condizioni di luogo e di tempo, alle circostanze di sospetto, con una frase che ci sembra piuttosto fluida, piuttosto discorsiva e che dovrà essere incisivamente presumo in un emendamento - meglio puntualizzata, credo si sia fatta (anche partendo dal fatto che è un incontro di posizioni diverse, quello che ad un determinato momento si raggiunge) una cosa che a nostro giudizio può essere considerata positiva.

E passo all'articolo 19 (ora articolo 21), che ha costituito un altro degli elementi di riserva del partito socialista italiano. Devo dire che nella prima stesura l'articolo 19 era formulato in maniera piuttosto equivoca; in effetti, parlandosi genericamente di violenza a pubblico ufficiale con le armi (ma con richiamo al solo articolo 339 del codice penale – relativo alle aggravanti – che a sua volta si riferisce sia all'articolo 336, relativo alla vera e propria violenza a pubblico ufficiale, sia alla resistenza a pubblico ufficiale), si creava l'equivoco di ritenere eventualmente applicabile la norma in oggetto (che preve-

deva allora, come ricorderete, l'obbligatorietà del mandato di cattura) sia nell'ipotesi di resistenza, sia nell'ipotesi di violenza. La cosa è stata immediatamente chiarita, e probabilmente era soltanto un'infelice formulazione, e non c'era stata una volontà diversa in sede di prima stesura.

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Chi è senza peccato, scagli la prima pietra!

FELISETTI. Mi rendo conto, ella ha capito perfettamente, signor ministro.

Questa formulazione è stata puntualizzata: si fa riferimento esclusivamente all'articolo 336. È inutile che io insista sulla distinzione che corre tra il concetto di violenza e quello di resistenza; si fa riferimento - ripeto - soltanto al primo, ma devo dire che da parte del Governo, e da parte del ministro in particolare, si è andati più in là. Anche se gli effetti pratici sono gli stessi perché dell'« andare dentro » in conseguenza dell'arresto, o dell'« andar dentro » in seguito al mandato di cattura, la conseguenza pratica è sempre quella: essere in vinculis nessuno di noi, tuttavia, si nasconde la diversa portata che ha una limitazione di libertà derivante da mandato di cattura - strumento tipico per certe forme delittuose - rispetto a quelle derivante dall'arresto; tanto più che è previsto che l'arresto, per la prima parte almeno, è quello che avviene in flagranza. A questo proposito, verrebbe voglia di domandarsi che cosa ci stia ancora a fare l'articolo 21, ex articolo 19, perché, tanto, in caso di flagranza l'arresto c'è per ben meno che un reato di questo genere. C'è di più: poiché stiamo parlando di violenza consumata col mezzo delle armi, in base alla recentissima legge sulle armi, il solo fatto di essere trovati in possesso delle stesse (indipendentemente dall'usarle per fare violenza ad un pubblico ufficiale) porta automaticamente all'arresto. Mi domando - ripeto - che cosa ci stia ancora a fare l'articolo 19, oggi articolo 21; ma è pur vero che c'è quella coda rappresentata dal secondo comma, nel quale si prevede che si dà luogo ad arresto da parte del procuratore della Repubblica ed al conseguente processo per direttissima anche in casi di non flagranza. Ebbene, a questo punto mi domando se questa obbligatorietà dell'arresto in casi di non flagranza non debba essere trasformata in una potestà, in una discrezionalità, anche per consentire al magistrato un apprezzamento discrezionale tra

casi veramente gravi, in cui l'arresto è sacrosanto (perché, intendiamoci bene, si tratti di armi proprie o di armi improprie, quando qualcuno spacca la testa al poliziotto è sacrosanto che vada in galera, tanto per parlarci ben chiaro a proposito delle nostre opinioni su questi argomenti), e casi meno gravi. Ma quando, specie con il discorso delle armi improprie, la violenza può essere esercitata in una modalità ritenuta tale, ma non obiettivamente tale, eccetera, credo che lasciare la discrezionalità al magistrato di distinguere tra il grano e il loglio (tra la delinquenza pericolosa e grave e quelle che possono essere ipotesi che soltanto da un punto di vista nominalistico possono avere afferenza con l'articolo 336) sia possibile.

Credo che tale possibilità ci sia, così come c'è relativamente ad un'altra casistica, che abbiamo visto, ad esempio, a proposito dell'articolo 8 (ora è l'articolo 10) sulla ricettazione, introdotto soprattutto per richiesta del partito socialista. Infatti, mentre è sacrosanto che si colpiscano nella borsa i proventi da reato, soprattutto da sequestro di persona a scopo di estorsione (questi soldi poi finiscono a finanziare altri delitti), è altrettanto giusto che si preveda l'amministrazione controllata. Credo ci si sia ricordati anche di prevedere la trascrizione del provvedimento del giudice, quando quest'ultima è necessaria: ed è giusto poiché altrimenti il sottoposto all'amministrazione controllata conserva la disponibilità dei beni nei riguardi dei terzi e può anche venderli.

Per tornare al nostro argomento, bisogna rilevare che è necessaria una distinzione tra ricettazione dei proventi di una rapina o di un'estorsione (sia per la quantità, sia per la gravità dei fatti che determinano la provenienza illecita) e ricettazione operata magari da chi, al mercatino delle pulci, compera un paio di occhiali vecchi o un vecchio ventaglio. Con la misura prevista inizialmente – da un minimo di due anni a un massimo di otto – ci si trovava nella condizione di dover trattare nello stesso modo situazioni enormemente differenziate fra di loro.

PRESIDENTE. Onorevole Felisetti, le ricordo che il tempo a sua disposizione è ormai scaduto.

FELISETTI. Ne prendo atto, signor Presidente. Voglio ancora dire soltanto alcune cose a proposito dell'articolo 20 (ora 22), che è forse quello che ci interessa maggiormente.

Sulla tutela della polizia, come posizione concettuale, noi non abbiamo obiezione alcuna. Chi esercita una certa funzione in relazione ad un determinato obbligo che lo mette nelle condizioni di attuare alcune modalità di comportamento, non può essere parificato al normale cittadino che ha diritto di scelta e di non scelta. Non mi spingo oltre, poiché questa affermazione potrebbe portarmi anche ad esulare da quello che è il vero contenuto del problema. Voglio soltanto dire che non abbiamo una posizione preconcetta in relazione ad una particolare funzione. Del resto, non è questo nemmeno il primo caso di particolari guarentigie offerte a situazioni diverse di obbligatorietà di comportamento. Ci sembra però che quanto viene proposto sia una previsione molto pesante. Certo non trattiamo qui dell'articolo 25 né dell'articolo 107 della Carta costituzionale: ed io sostengo che non vi è propriamente una violazione di carattere costituzionale. La Costituzione parla di pubblico ministero e non distingue tra posizioni specifiche, quali quelle del pretore, del procuratore della Repubblica o del procuratore generale. Siamo però di fronte ad un grave sintomo di sfiducia nei riguardi dell'inquirente, e non del de minimis non curat praetor. Ci si riferisce qui a colui il quale ha la competenza per tutti i gradi e per tutti i reati: il procuratore della Repubblica. Ma vi è di più: noi riduciamo ad un momento verticistico le decisioni su questi punti. I procuratori generali in Italia sono tanti quanti sono le corti d'appello. Se non vado errato, queste ultime sono 23, mentre le regioni sono 20. Peggio ancora! Dipenderà quindi soltanto da queste 23 persone. Niente di male in teoria: ad ogni competenza la sua responsabilità. Eppure vi è un altro sottofondo che deve essere espresso, ed è questo: per poco o per tanto, il pubblico ministero in genere, e il procuratore generale della corte d'appello soprattutto, conservano il loro incardinamento nel potere esecutivo. Lo conservano nonostante tutto.

MANCO. Costituzionalmente lo conservano!

FELISETTI. Costituzionalmente non devrebbero: ammesso è soltanto un certo potere di sorveglianza dall'alto. Però questo discorso dell'esecutivo andrebbe sviluppato fino in fondo. Vi è una norma costituzionale (è da notare che, ogni volta che ci occupiamo di un problema scottante, incontriamo qualcosa, alle nostre spalle, di non risolto,

che ci imbriglia), ossia la norma VII delle disposizioni transitorie e finali, la quale stabilisce: « Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario, in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente ». Sono passati 27 anni. Ebbene, se tale proposizione ha un senso logico, esso significa che l'ordinamento giudiziario ancora vigente non è conforme alla Costituzione. Non può significare altro. Ed è per questo che ci troviamo continuamente in situazioni del genere lamentato. Mentre ci moviamo, e con inerzia colpevole, sulla via di una trasformazione delle nostre leggi processuali e sostanziali e del loro adeguamento ai principi costituzionali, la persistenza del vecchio ordinamento giudiziario crea un tale ginepraio che ci fa cascare ad ogni pie' sospinto in un trabocchetto, in un condizionamento, in un imbrigliamento. Anche nella presente situazione si può dire la stessa cosa.

In conclusione, noi socialisti persistiamo in numerose obiezioni, che speriamo possano essere risolte, collaborativamente, all'interno della maggioranza, in ordine a questo problema, a proposito del quale non porto fino in fondo tutti gli argomenti che dovrebbero essere svolti, proprio per rispondere al richiamo che l'onorevole Presidente mi ha rivolto di contenere il mio intervento, avendo raggiunto i limiti di tempo che mi spettavano. (Applausi dei deputati del gruppo del PSI).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mammì. Ne ha facoltà.

MAMMI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, non mi soffermerò più dello stretto necessario sulle valutazioni dei punti specifici del disegno di legge in esame, ma tenterò di recare un modesto contributo alla discussione sulle linee generali, cercando di coglierne il significato politico e di collocarlo all'interno dei problemi che stiamo – spesso drammaticamente – vivendo.

Credo che rare volte, come in questa occasione; il Parlamento, nell'occuparsi di una delicata e complessa materia, debba attingere ad ogni sua risorsa di serenità, di capacità di ponderazione e di dialogo tra le forze politiche, e soprattutto di senso dell'equilibrio. Siamo stati rimproverati o elogiati, noi repubblicani, quale partiti della maggioranza, e lo stesso ministro guardasigilli, per una pretesa funzione mediatrice, di compromesso

in compromesso, come più o meno ha detto l'onorevole Belluscio, che staremmo esercitando. Se di funzione mediatrice si tratta, onorevoli colleghi, non è mediazione tra questa o quella forza politica, è mediazione tra le cose, in noi stessi, tra le contrapposte e reali esigenze della tutela della collettività, sommersa da un'ondata di criminalità politica e comune, e la salvaguardia della libertà individuali. Ha detto l'onorevole Reale in un'intervista ad un quotidiano milanese: « E stato mio impegno preminente conciliare le esigenze di difesa della collettività con il pieno rispetto dei diritti costituzionali di libertà ».

Certo, avremmo preferito che questa discussione non fosse caduta all'inizio di una campagna elettorale impegnativa per tutte le forze politiche. È nostro fermo convincimento che di ordine pubblico, come di alleggerimenti o di appesantimenti fiscali, si debba parlare con il maggior distacco possibile, e se ne parli quindi più proficuamente e lucidamente in tempi non suggestionabili dall'imminente apertura delle urne. Certamente, il fatto che siamo qui a discuterne, malgrado queste nostre ovvie considerazioni, non è del tutto casuale. È possibile scorgere qua e là l'affiorare di sollecitazioni e preoccupazioni elettoralistiche. Ma sarebbe un errore ed una colpa negare, solo per ciò, l'esistenza, la drammaticità. l'urgenza dei problemi alle cui soluzioni stiamo cercando di dare un contributo. Uno sforzo vorremmo fare, e credo che lo faremo tutti insieme, per sottrarci all'atmosfera elettorale. Ce lo chiede il paese, più attento di quanto si creda, più capace di quel che talvolta si speri: lo sforzo di discernere le preoccupazioni serie e sentite per il fenomeno della criminalità, dalla volontà di farne uso per rastrellare consensi.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

MAMMI. Il problema esiste, oggettivamente, al di fuori delle esigenze politiche di ciascuno; basta guardarsi attorno. In Francia il problema è all'ordine del giorno: il ministro guardasigilli Lecanuet ha chiesto l'inasprimento delle pene (inutile, a mio giudizio) fino all'ergastolo, o addirittura alla pena di morte, per coloro che catturano ostaggi onde farsene scudo ai fini di commettere crimini politici o comuni. Sono state impartite istruzioni ai procuratori della Repubblica francese per sveltire le procedure; si sta provve-

dendo alla messa in atto di speciali procedure d'urgenza. Il ministro dell'interno Poniatowski ha recentemente ricordato, dalle colonne di un quotidiano parigino, che la legge autorizza la polizia ad aprire il fuoco, in caso di rivolte nelle carceri, di difesa propria o di protezione altrui. Nel dicembre scorso, se non erro, il Parlamento inglese ha fortemente inasprito le pene contro il terrorismo. Ho letto recentemente che in Iugoslavia un incidente ferroviario ha determinato la richiesta della pena di morte, addirittura per reati di natura colposa. Esiste cioè una psicosi nel mondo, generata da codesto fenomeno; non a caso il Segretario generale delle Nazioni Unite ha scelto per tema (forse un po' retorico) del V congresso che si dovrà tenere nel prossimo settembre a Toronto, quello della « Prevenzione del delitto e lotta contro la criminalità, sfida dell'ultimo quarto del XX secolo». Nei giorni scorsi, a Bellagio, i consigli di direzione delle associazioni scientifiche internazionali, dotate dello statuto consultivo delle Nazioni Unite, riunitisi per la redazione di un documento da presentare a quel V congresso dell'ONU, hanno manifestato preoccupazioni per la criminalità e la scarsa efficacia dei rimedi che in tutti i paesi si riscontrano. A Bellagio ci si è chiesto se le pene detentive sono ancora un efficace strumento di controllo sociale, e se questo strumento può essere il solo; si sono esaminate le nuove e nuovissime forme di criminalità; ci si è chiesti quali misure possano essere efficaci contro il crimine ideologico, derivante da quell'odio ideologico sul quale richiamava l'attenzione, con apprensione ed amarezza, una recente intervista dell'onorevole La Malfa.

Lo scorso mese a Strasburgo si sono incontrati i procuratori generali e i rappresentanti dei dicasteri della giustizia e dell'interno, dei paesi membri del Consiglio d'Europa: in quella sede è stato registrato un aumento dei crimini mediante violenza in tutti i paesi europei. Ciò da un lato deve portarci a valutare fenomeno, problema e soluzioni fuori dalla nebbia di ogni suggestione particolare, contingente o provincialista; dall'altro lato, non esime dal considerare i mezzi che è nostro dovere predisporre o chiedere che vengano predisposti. Dall'aprile 1974 - è già stato ricordato - questo è il quarto provvedimento relativo a questioni di ordine pubblico. L'urgenza dei problemi e della domanda di soluzione che sale dal paese rischia di far nascere una legislazione frammentaria. Allora perché scandalizzarsi se in questa occasione è stato solennemente affermato, con

le parole più volte pronunciate dal ministro e, formalmente, con l'articolo 28 del testo della Commissione, che il provvedimento in esame presenta carattere provvisorio e di emergenza, e ha funzione *medio tempore* in attesa dell'organica riforma del codice di procedura penale? Tale attesa non sarà certamente più breve di un anno, nella speranza (come ha detto con un'interruzione l'onorevole ministro) che l'emergenza sia superata nel frattempo, con la possibilità di trarre comunque dall'applicazione del provvedimento, un'esperienza utile in un senso o nell'altro.

Non mi soffermerò sui singoli punti del provvedimento. Ne è stato criticato l'articolo 1, anche nell'ultimo intervento dell'onorevole Felisetti. Credo che sia possibile pervenire ad emendamenti relativi all'articolo 1 del testo in esame, tali da trovare il consenso non solo delle forze della maggioranza, ma anche dell'opposizione. Sull'articolo 4, motivo di tanta contesa all'interno della maggioranza, ha parlato l'onorevole Malagugini che, conosciuti gli emendamenti dell'onorevole ministro, ha definito tale articolo come uno strumento anche positivo, se non ho annotato male: cioè, uno dei pochi casi in cui i cittadini possono consentire alla limitazione della libertà individuale. Sull'articolo 9, invece, l'onorevole Malagugini ha formulato critiche severe, per certo degne di meditazione; ma anche qui alla luce dell'ultimo emendamento governativo, penso, con tutta la umiltà del profano, che si tratti più di una specificazione che di un ampliamento dell'articolo 53 del codice penale. Sugli articoli 19, 20 e 21 del testo in esame avremo modo di ritornare nel corso del dibattito.

Onorevoli colleghi, non ho ancora distinto, in questo mio intervento, tra criminalità politica e criminalità comune. Non voglio dilungarmi né allontanarmi dal tema per le vie della genericità; ma, nell'avviarmi a conclusione, non posso non sentire il dovere, in questo trentesimo anniversario della Liberazione, di respingere moralmente, ancor prima che concettualmente, la sempre riaffiorante, comoda, semplicistica, annebbiante geometria degli opposti estremismi. Quando un ragazzo, un giovane cade sull'asfalto, noi non ci chiediamo e non ci dobbiamo chiedere quale tessera avesse in tasca e nemmeno quale odio ideologico lo muovesse. Al cordoglio per una giovane vita stroncata, si accompagna il rimpianto per aver perduto un possibile cittadino di domani, comunque recuperabile alla democrazia e alla convivenza civile. Ma è storicamente indiscusso e indiscutibile che la vio-

lenza costituì il metodo del fascismo per impadronirsi del potere e per detenerlo: anche allora si seminò il disordine per avere il pretesto di instaurare l'ordine delle galere e dell'esilio. Nei momenti difficili come l'attuale, guai a chi non sa distinguere. Non si può oggi ricorrere, se vogliamo comprendere e se vogliamo agire, alla contrapposizione di eversioni di diverso segno, da un estremo all'altro dello schieramento politico. Esiste una violenza eversiva che da destra si contrappone all'intero paese, a tutte le forze politiche democratiche e costituzionali, al movimento sindacale dei lavoratori. Una violenza che è sorretta da un lucido, pericoloso disegno di eversione, una violenza intrecciata con interessi potenti e con centri di forte potere, nazionali e internazionali, capace di scattare nel momento giusto - o ritenuto tale per un fine ben determinato. Esistono poi frange politiche di disperati, di velleitari, di adolescenti di tutte le età, di piccolo-borghesi frustrati e pseudorivoluzionari, distaccati dalle masse dei lavoratori, che bisogna ulteriormente isolare, in qualche caso smascherare, ma anche, se possibile, recuperare. Si tratta di frange che, per la loro inutilità e irrazionalità, costituiscono l'alibi migliore per la vera e pericolosa eversione.

Onorevoli colleghi, discuteremo gli articoli del provvedimento, affronteremo il confronto sugli emendamenti, ma teniamo presente che stiamo parlando di sicurezza e, soprattutto, di libertà. Faccio allora due considerazioni conclusive. La prima vuole partire richiamando l'attenzione sul lungo, anche travagliato, cammino di questo progetto di legge, dalle varie proposte presentate da diversi gruppi politici, dalle deliberazioni di vari partiti, fino al disegno di legge, agli emendamenti che andremo ad esaminare. Ebbene, ricordando questo lungo, travagliato cammino, dobbiamo dare atto, onorevoli colleghi, al Governo e - mi si consenta - innanzitutto al ministro Reale di non aver mai perso un preciso punto di orientamento, di aver sempre avuto, cioè, la consapevolezza dei confini democratici del nostro sistema giuridico, entro i quali la legge doveva e deve assolutamente restare, pur nelle difficoltà della situazione, pur di fronte a quella psicosi cui accennavo all'inizio. La seconda considerazione è che il Governo, nella sua interezza, con l'appoggio senza riserve della nostra parte politica, ha sempre cercato di non giungere, su problemi di sicurezza e di libertà e nel trentennale della Liberazione, a scontri, a contrapposizioni frontali nell'ambito di quell'arco di forze che alla Liberazione hanno contribuito e che hanno siglato la Costituzione della Repubblica. Possiamo, onorevoli colleghi, e forse dobbiamo dividerci sul contingente, ma non possiamo scontrarci e contrapporci sul problema della lotta alla criminalità politica e comune e su quello della difesa della sicurezza e della libertà. Tradiremmo i valori cui ci siamo solennemente e ampiamente richiamati il 25 aprile scorso se ciascuno di noi, su questa materia, non compisse uno sforzo di grande attenzione verso gli argomenti altrui, senza chiusure aprioristiche o propagandistiche, nella reciproca comprensione e nel reciproco rispetto, sentendo che insieme - tutti insieme - rappresentiamo il paese e che lo tradiremmo se ci facessimo. suggestionare da minoranze tanto rumorose quanto scarsamente rappresentative o da meschine ragioni di carattere elettorale. (Applausi dei deputati del gruppo repubblicano).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare l'onorevole relatore.

MAZZOLA, Relatore per la IV Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, l'ampiezza del dibattito, che si è sviluppato in quest'aula sul disegno di legge presentato dal Governo e sulle proposte di legge ad esso collegate, e i risvolti politici che lo hanno caratterizzato richiederebbero un'ampia trattazione, in sede di replica, delle analisi politiche, sociali ed economiche emerse e delle argomentazioni critiche da varie parti rivolte al contenuto del provvedimento in esame.

L'assoluta preminenza del discorso politico (evidenziata dalla partecipazione al dibattito del segretario del partito comunista italiano, onorevole Berlinguer, del segretario del movimento sociale italiano-destra nazionale, onorevole Almirante, e di altri qualificati esponenti dei partiti presenti in Parlamento) richiederebbe risposte politiche, oltre che tecniche, in ordine ai punti che formano oggetto della controversia in esame. Compito del relatore non è specificatamente quello di dare risposte politiche, bensì quello di cercare di rispondere, da un punto di vista tecnico e giuridico, ai problemi sollevati nel corso del dibattito.

D'altra parte, la correlazione esistente tra le osservazioni di carattere tecnico-giuridico e le considerazioni politiche, che ne stanno a monte, non può esimermi, in sede di replica, dal fare alcune valutazioni politiche.

Gli onorevoli Berlinguer e Almirante con le loro requisitorie partono da punti di vista radicalmente opposti, ma convergono sulla considerazione di attribuire alla responsabilità delle forze politiche di Governo – e soprattutto alla preminente responsabilità politica della democrazia cristiana – la situazione di disordine nella quale si trova oggi il paese.

Per l'onorevole Berlinguer il nodo del problema dell'ordine pubblico è da ricercarsi nella rottura dell'unità antifascista e nelle successive vicende, che hanno portato all'esaltazione dell'anticomunismo e ad un antifascismo mantenuto « per memoria ». Per l'onorevole Almirante, viceversa, il nodo è rappresentato dai successivi cedimenti della democrazia cristiana nei confronti del partito comunista e all'esaltazione dell'antifascismo, con la conseguente caduta di tenuta nei confronti dell'estremismo di sinistra.

Se volessi cavarmela con una battuta, potrei ricordare quello che l'onorevole Giovanni Giolitti disse molti anni or sono ad un deputato che gli chiedeva come doveva regolarsi per sapere quando sbagliava nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare. L'onorevole Giovanni Giolitti rispose che, sostanzialmente, quando le opposizioni gli avessero dato ragione, doveva cominciare a pensare che forse aveva sbagliato. Ma non voglio cavarmela con una battuta, perché sarebbe semplicistico. È vero invece che il dibattito in aula ha avuto una sua profonda utilità.

Ricordo che all'inizio della discussione noi sostenemmo l'esigenza di procedere in Commissione in sede legislativa, ritenendo che l'urgenza del provvedimento richiedesse questa presa di posizione e che contemporaneamente fosse necessario sfuggire alle tentazioni, alle suggestioni - cui difficilmente ci si sarebbe sottratti in Assemblea - connesse alla imminente campagna elettorale. Il dibattito in aula ha confermato l'utilità di una discussione approfondita e quindi, sotto questo aspetto, ha dato sostanzialmente ragione all'opinione espressa dal partito comunista, che lo aveva richiesto. Debbo però aggiungere che la seconda parte delle mie preoccupazioni, quella che atteneva alla difficoltà di sfuggire in Assemblea alle suggestioni derivanti dalla vicinanza della campagna elettorale, è stata certamente confermata dal dibattito in Aula. Perché non vi è dubbio che, al di fuori delle valutazioni profondamente diverse nei confronti degli interventi dell'onorevole Almirante e dell'onorevole Berlinguer, ambedue questi interventi sono stati rivolti di più agli elettori che non alle forze politiche presenti nel Parlamento.

COCCIA. Eri tanto serio in Commissione... Dillo a Fanfani!

MAZZOLA, Relatore per la IV Commissione. Certamente, con questo non voglio contestare la legittimità di rivolgersi agli elettori parlando dall'aula parlamentare: voglio soltanto dire che certamente se questo dibattito si fosse svolto in epoca più distante dalla campagna elettorale o fosse stato mantenuto in Commissione in sede legislativa, noi più facilmente saremmo sfuggiti a certe suggestioni riecheggiate in quest'aula in discorsi che, ripeto, erano, e sono, più rivolti al popolo italiano nella sua veste elettorale, che non ai componenti di questo Parlamento.

Io contesto non il fatto di avere utilizzato, come è giusto e doveroso, questa aula per parlare al paese, ma di avere utilizzato il dibattito sul disegno di legge che propone provvedimenti a tutela dell'ordine pubblico per una azione polemica nei confronti della democrazia cristiana, che certamente è più sentita oggi, alla vigilia di una campagna elettorale, di quanto non lo sarebbe stata in epoca lontana dalla competizione elettorale o in una «cassa di risonanza » minore di quella rappresentata dall'aula parlamentare.

SPAGNOLI. Interferisce.

COCCIA. Neanche Scalfaro ha detto questo.

MAZZOLA, Relatore per la IV Commissione. Vorrei dire che sotto questo profilo l'affermazione che ha caratterizzato questa mattina l'inizio dell'intervento dell'onorevole Berlinguer, cioè la dichiarazione che da parte della democrazia cristiana e del suo segretario si era voluto strumentalizzare sotto questo profilo le posizioni politiche, non è giusta, quanto meno nella misura in cui dimentica la disponibilità del gruppo parlamentare democratico cristiano, in sede di Commissione e ancora nel dibattito in aula, ad approfondire i temi che formano oggetto del dibattito.

Non è vero che noi abbiamo cercato di creare un clima di tensione e di scontro, pretendendo di « o prendere o lasciare » immutato il testo così come era stato presentato.

Credo che la nostra posizione, fin dalla relazione che ha aperto i lavori dinanzi alle Commissioni riunite, e poi tutto l'atteggiamento del gruppo democratico cristiano nella discussione di fronte alle Commissioni giustizia ed interni, ed ancora l'atteggiamento in questo dibattito generale, siano stati invece orientati in una direzione diametralmente opposta, cioè nella direzione di ricercare il più vasto consenso sulle linee fondamentali del disegno di legge, di approfondire i punti che obiettivamente - e su questo tornerò potevano lasciare adito ad incertezze o a dubbi interpretativi, nella ricerca di una larga maggioranza che confermasse la volontà, che ritengo esistere in questo Parlamento, di dare una risposta positiva a quello che è il grosso problema esistente oggi nel paese, il problema dell'ordine pubblico.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LEONILDE IOTTI

MAZZOLA, Relatore per la IV Commissione. Quindi non vi è stato, e non vi è, da parte nostra nessuna preclusione a migliorare il testo; vi è stata una preoccupazione primaria, non arrivare ad operazioni che snaturassero il disegno di legge, che ha un suo preciso significato, che è motivato dalla esigenza di rispondere al paese sul sentito e delicato tema dell'ordine pubblico, una esigenza che tutte le parti politiche hanno rappresentato in questo dibattito parlamentare, pur con motivazioni diverse, diverse soprattutto in riferimento alla diagnosi delle cause che hanno determinato la situazione di disordine in cui si trova oggi il paese, e che tutte le parti politiche hanno espresso nel dibattito, pur con queste motivazioni diverse.

La diagnosi delle cause fatta dall'onorevole Almirante ci pare nettamente da respingere. Ricondurre alle responsabilità della democrazia cristiana lo stato di disagio sullo ordine pubblico, legando questa responsabilità ad una presunta volontà di non colpire la violenza di sinistra, bensì soltanto quella di destra, è forse un discorso che l'onorevole Almirante può propinare alla sua piazza, ma non certamente al Parlamento della Repubblica italiana. Dire che, a monte della violenza, sta la politica del ministero degli interni, accusare la democrazia cristiana per presunte responsabilità in ordine alla gestione di questo ministero, attaccare la relazione perché – si dice – resuscita la teoria degli opposti estremismi, è certamente espressione di volontà preelettorale, per incidere negativamente su un certo tipo di elettorato che il movimento sociale italiano sa essere in procinto di perdere...

VALENSISE. Il vostro è un atteggiamento preelettorale!

MAZZOLA, Relatore per la IV Commissione. ... per non aver saputo gestire sufficientemente un doppio petto sufficientemente ampio per nascondere il manganello che sta sotto. (Interruzione del deputato Pazzaglia). Non vi è dubbio che le preoccupazioni che stavano alla base del discorso dell'onorevole Almirante di ieri siano quelle di puntellare una debole posizione del Movimento sociale italiano-destra nazionale, che oggi non è più, anche per coloro che se ne fossero illusi ieri, il partito del doppiopetto, ma è il partito del doppiopetto che serve a nascondere, e soltanto in certi casi, il manganello ed anche altre armi, non solo improprie, ma anche proprie.

VALENSISE. Ma chi gliele dice queste cose? Come fa ad affermarle? Questa è propaganda elettorale!

MAZZOLA, Relatore per la IV Commissione. È vero che nel gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale vi sono problemi in ordine a questo argomento: basterebbe pensare a significative assenze durante il discorso dell'onorevole Almirante dai banchi della destra nazionale; basterebbe pensare a discorsi non nascosti di esponenti di quel gruppo parlamentare in ordine ad una situazione di disagio nella quale si trovano, udendo parlare in aula, su questo problema, il segretario del loro partito (Proteste del deputato Santagati). È un discorso che dovrebbe essere approfondito, e che forse verrà approfondito, nella misura in cui si dovesse sviluppare quella polemica che è già oggi largamente presente nelle file della destra nazionale. Ma non è questo un discorso che basti a smentire la matrice sostanzialmente antiliberare alla quale faceva riferimento questa mattina il collega onorevole Scalfaro nel ricordare come il fascismo nasca da una matrice che chiude nei confronti della libertà, e che quindi è sostanzialmente da respingere: quella matrice che l'onorevole Almirante non riesce a nascondere quando entra in polemica con l'articolo 11 del disegno di legge, ora articolo 13, che estende le disposizioni della normativa antimafia nei confronti di coloro

che pongono in essere atti diretti alla ricostituzione del partito fascista, o quando entra in polemica con le norme che aggravano la legge Scelba.

Se fosse vero, come si afferma a parole, che il Movimento sociale italiano-destra nazionale non ha nulla a che vedere con la ricostituzione del partito fascista, che non deriva la sua matrice dalla ideologia fascista, non si ricollega alle istanze del fascismo, non vi sarebbe ragione che il segretario del Movimento sociale italiano-destra nazionale polemizzasse in quest'aula nei confronti di quelle norme che colpiscono la ricostituzione del partito fascista e che si dirigono contro coloro che tentano di ricostruire nel nostro paese il partito fascista.

VALENSISE. Polemizza contro aberrazioni giuridiche!

MAZZOLA, Relatore per la IV Commissione. La verità è che, quando l'onorevole Almirante polemizza contro una presunta debolezza del Governo nei confronti dell'estremismo di sinistra, è ignorante, nel senso che ignora (sono sue parole testuali di ieri) che l'articolo 11 - ora 13 - colpisce anche tutti coloro che operano, in gruppi e isolatamente, per porre in essere atti preparatori diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, oppure è in patente malafede, oppure mostra la coda, perché in effetti, mentre afferma che si dovrebbe rinunciare alla teoria degli opposti estremismi, vorrebbe in pratica che si rinunciasse alla teoria dell'estremismo fascista per accettare soltanto la teoria dell'estremismo di sinistra.

VALENSISE. Fate il conto dei morti!

MAZZOLA, Relatore per la IV Commissione. Noi, evidentemente, respingiamo questo tipo di impostazione, che è storicamente infondata, che è politicamente aberrante, che è costituzionalmente illegittima. È storicamente infondata, perché il fascismo è di per se stesso violenza.

SANTAGATI. Con questo modo di ragionare...

MAZZOLA, Relatore per la IV Commissione. È innanzitutto violenza morale, perché è negazione della libertà e del metodo democratico; quindi, violenza fisica, come infatti dimostrano, sia per i regimi fascisti, laddove essi sono al potere, sia per il comportamento

delle forze fasciste, laddove in uno Stato democratico stanno all'opposizione. È politicamente aberrante, perché è in contrasto con
una precisa norma della Carta costituzionale;
ed è proprio dalla Carta costituzionale che
deriva la legittimazione politica e giuridica
di un trattamento specifico nei confronti delle azioni fasciste, che debbono essere colpite
sul terreno degli atti diretti a ricostituire il
partito fascista in aderenza al dettato costituzionale, e che devono essere colpite sul terreno della violenza, in aderenza alla necessità
di far rispettare le norme di convivenza civile proprie di uno Stato democratico.

In questo senso il discorso si differenzia dalla dottrina dei cosiddetti « opposti estremismi »: non sul piano delle valutazioni giuridiche, ma sul piano di un'altra accezione. Chiunque esercita violenza dev'essere colpito da uno Stato democratico, perché lo Stato democratico deve difendersi nei confronti di chiunque muova per abbatterlo utilizzando metodi diversi da quelli della libera dialettica democratica. Ma, sul piano della doppia illegittimità dell'estremismo fascista, vi è una diversa valutazione perché vi è una valutazione nei confronti della legge costituzionale e una valutazione nei confronti della legge ordinaria. Nei confronti della legge costituzionale vi è la motivazione che dipende dal fatto che si deve colpire specificamente la ricostituzione del partito fascista; alla legge ordinaria si ricollega invece il fatto di colpire tutte le forme di violenza, e quindi, in questo ambito, anche quella fascista e quelle non fasciste, perché la difesa dello Stato nei confronti della violenza risponde ad esigenze che sono proprie dell'ordinamento giuridico di uno Stato democratico. Ecco perché noi abbiamo affermato, nella relazione che accompagna il disegno di legge, che mentre vi è una motivazione politica e giuridica che conferma la necessità di precise norme nei confronti di ogni tipo di violenza politica che si esercita nel paese, esiste nei confronti della violenza fascista una doppia motivazione,...

MANCO. Una doppia condanna, non una doppia motivazione.

MAZZOLA, Relatore per la IV Commissione. ...perché a quella di carattere generale, politico, si aggiunge la motivazione di carattere costituzionale.

GUARRA. La Costituzione vieta anche le bande armate.

MAZZOLA, Relatore per la IV Commissione. Nessuno intende sottrarsi a questo dovere, che è proprio dello Stato democratico; non vi si è sottratto, giustamente, il disegno di legge in esame. È dovere che deriva dalla necessità della difesa dell'ordinamento democratico e dal rispetto del dettato costituzionale. Tale esigenza rappresenta di per se stessa il punto dal quale occorre partire nei confronti del tema di fondo che ha delineato il discorso dell'onorevole Berlinguer. La rottura dell'unità antifascista come causa determinante dello scollamento dello Stato, del malcostume politico, della crescita delle tensioni e, conseguentemente, della violenza politica e della criminalità, rappresenta il tema di fondo della tesi condotta avanti questa mattina dall'onorevole Berlinguer e già in Commissione dagli interventi degli onorevoli Malagugini e Spagnoli. È certamente una tesi suggestiva ed è anche una tesi abile, nella misura in cui tende a consentire al partito comunista di teorizzare la conciliazione dell'inconciliabile, cioè di teorizzare l'incontro tra i «corrotti», i «distruttori dello Stato democratico», la «causa prima di tutti i mali », la democrazia cristiana, ed il partito comunista; partito che, nel momento in cui venisse, attraverso il compromesso storico, acquisito alla gestione dello Stato democratico, riporterebbe all'unità dell'antifascismo e quindi allo spirito della Resistenza.

È tesi che noi riteniamo innanzi tutto strumentale, perché mira, prima di ogni cosa, a discriminare entro la democrazia cristiana, agendo in un modo che non è politicamente corretto e che dimostra la non volontà di accettare le forze politiche - in questo caso la democrazia cristiana - per quello che sono nella loro completezza e non per ciò che si vorrebbe che fossero. La democrazia cristiana è un grande partito, articolato, democratico, popolare, antifascista; e tutte le sue componenti, ancorché storicamente collegabili a momenti diversificati nella vicenda politica dei cattolici, si richiamano a questo grande filone fondamentale. La democrazia cristiana è una forza riformatrice e se in qualche misura, non è riuscita a trasferire compiutamente nell'esperienza dello Stato che ha gestito in questi trent'anni la sua volontà riformatrice, ciò è da ricondurre al tipo di lotta politica che ha dovuto condurre con un partito comunista che anni or sono - e non dimentichiamolo! - si presentava in modo ben diverso, nel Parlamento e nel paese, rispetto al modo con cui si presenta oggi; un modo ben diverso, negli anni immediatamente successivi alla

rottura dell'unità antifascista. Una rottura avvenuta, onorevoli colleghi, in un momento particolarmente difficile della vicenda politica nazionale ed internazionale, all'epoca dello stalinismo nell'Unione Sovietica, all'epoca del momento di maggiore pericolosità della guerra fredda, quando la Russia sovietica scomunicava i tentativi di autonomia della vicina Jugoslavia, nel momento in cui sostanzialmente, il partito comunista italiano muoveva, non accantonando la bandiera della rivoluzione proletaria, ma facendone continuamente uso nei confronti della neonata Repubblica democratica uscita dalla Resistenza. Quando avvenne, la scelta di Alcide De Gasperi fu una scelta per la libertà, per aprire le prospettive di libertà, che sono state determinanti per consentire allo stesso partito comunista una sua evoluzione interna; quella evoluzione che non è certamente potuta avvenire né nel partito comunista ungherese, a Budapest, né nel partito comunista cecoslovacco, nella « primavera di Praga ». Se oggi il partito comunista italiano può fare un suo discorso, che è certamente modificato rispetto a quello del 1947-1948, lo si deve al clima di libertà che si è determinato nel nostro paese, lo si deve alle garanzie sul piano internazionale, che hanno permesso al PCI di sviluppare autonomamente una sua dialettica, senza i rischi che hanno corso, concretamente, altri partiti comunisti quando, in una diversa situazione politica - e mi riferisco alla Cecoslovacchia hanno voluto portare avanti un discorso di modifica interno allo stesso partito comunista - discorso estremamente importante, quello della « primavera di Praga ».

Non vi è dubbio, quindi, che non è giusto, né storicamente né politicamente, ricondurre alla rottura dell'unità antifascista il nodo della situazione in cui si trova oggi il nostro paese, sul piano dei problemi relativi all'ordine pubblico.

Ma la diagnosi dell'onorevole Berlinguer – mi sia consentito dirlo – è sbagliata anche sotto un altro profilo, che è quello di addebitare ad un presunto terrorismo ideologico anticomunista le inadempienze della magistratura e della polizia, che sarebbero state – per effetto di detto terrorismo – troppo tenere nei confronti del fascismo. È anche questo un discorso strumentale. Perché, onorevoli colleghi, se io mi volessi porre su questo stesso piano e se volessi andare alle conseguenze estreme di tale ragionamento quando su *Il Manifesto* di questa mattina leggo che 107 magistrati del tribunale di Milano incitano alla lotta contro il disegno di legge

presentato dal Governo al nostro esame; quando leggo che « Magistratura democratica » sta dappertutto partecipando a comizi contro questo disegno di legge, dichiarandolo liberticida, dovrei dire che non solo il paese ha poco di buono da aspettarsi da magistrati che attaccano preventivamente una legge che domani, quando sarà approvata, dovranno gestire; dovrei dire non solo che ciò provoca giuste e legittime preoccupazioni in ordine alla gestione che di questa normativa faranno dei magistrati che oggi, sul piano della lotta politica, dichiarano di volere lo scontro nei confronti di questo disegno di legge, ma anche che questo è il risultato di una virulenta e cresciuta campagna comunista nei confronti della democrazia cristiana. Dovrei, forse, ponendomi sotto questo aspetto, dire che queste posizioni di « Magistratura democratica », che si evidenziano in questi giorni sono il risultato della recrudescenza della polemica contro la democrazia cristiana portata avanti dall'onorevole Berlinguer? Non lo voglio dire, perché sarebbe pretestuoso. Ma è altrettanto pretestuoso dire che una presunta campagna di terrorismo anticomunista della democrazia cristiana ha fatto diventare magistratura e polizia, negli anni passati, deboli e transigenti nei confronti del fenomeno neofascista.

Credo, invece, che dobbiamo abbandonare questi discorsi, che sono – ripeto – forse comprensibili sul piano della polemica preelettorale, ma che non sono costruttivi sul piano della necessità di approfondire invece, in quest'aula, sfuggendo alle tentazioni elettorali, i contenuti del disegno di legge al nostro esame. Credo che, come abbiamo fatto in Commissione, dobbiamo fare ancora in aula qualche cosa per migliorare ulteriormente, in ciò che è possibile, la legge.

Ma il punto di partenza politico è che, se si deve prendere atto dell'esigenza di un mutato rapporto-confronto fra la maggioranza e l'opposizione costituzionale, noi siamo qui disposti a prenderne atto. Ma se, viceversa, si vuole partire dal presupposto che la situazione presente deriva da responsabilità della democrazia cristiana e che solo l'apporto del partito comunista, ricostituendo l'unità antifascista, può consentire la soluzione di questo e di altri problemi, noi diciamo che su questo non possiamo essere d'accordo, per le ragioni dette e per altre ragioni che sarebbe inutile ripetere, perché tutte le conosciamo; ragioni che stanno alla base della esigenza che vi sia, sì, un rapporto-confronto tra la maggioranza e l'opposizione costituzionale, ma non una

commistione dei ruoli, non un assemblearismo che, nella misura in cui indebolisce il rapporto dialettico che deve esservi tra la maggioranza e l'opposizione, indebolisce il meccanismo stesso di fondo sul quale si basa la democrazia in uno Stato di diritto, democratico e parlamentare.

Credo che, ciò detto, il punto di partenza per l'esame delle osservazioni critiche che sono state fatte sul merito del disegno di legge sia quello dell'eccezionalità della norma. Abbiamo detto in Commissione, e lo ripetiamo qui, che questo disegno di legge non sarebbe stato neanche presentato, che nessuno si sarebbe immaginato di proporlo in una situazione non di emergenza del paese. Fino a qualche anno fa, nessuno si sarebbe posto il problema, nessuno si è posto il problema di una normativa eccezionale di questo genere. La ratio che sta dietro questa normativa è da ricercarsi nella situazione obiettiva del paese. Che è certamente non esagerato definire di emergenza e di fronte alla quale un provvedimento di legge che è chiaramente di emergenza perché ne dichiara la sua temporaneità (l'ultimo articolo stabilisce che il disegno di legge avrà vigore sino al momento in cui entrerà in vigore il nuovo codice di procedura penale), questo tipo di normativa eccezionale è la risposta necessaria ad uno stato eccezionale del paese. Ha un limite di tempo, questo disegno di legge; ed è alla luce di questo limite di tempo, che ne definisce la temporaneità oltre che l'eccezionalità, che debbono essere fatti tutti i discorsi, se si vuol fare un discorso serio, obiettivo e aderente alla realtà della ratio che sta dietro al disegno di legge stesso.

Credo che questo debba essere detto innanzitutto all'onorevole Zagari, che ieri ha insistito molto sul fatto che questo disegno di legge si pone in una direzione che è certamente diversa rispetto alla projezione delle riforme del codice di procedura penale e del codice penale, attualmente in corso presso la Commissione giustizia in sede legislativa. A me pare che questo discorso della evidente differenza di prospettiva del disegno di legge rispetto alle linee della legge-delega per la riforma della procedura penale e del primo libro del codice penale, ricordate ieri anche dall'onorevole Bozzi, a me pare - dicevo - che questo discorso debba essere esaminato alla luce della eccezionalità e della temporaneità della norma.

La norma serve a mantenere, onorevoli colleghi, un quadro nel quale sia poi possibile collocare concretamente le riforme. Se

noi non agiamo oggi in termini rapidi ed efficaci nei confronti della crescita della delinquenza comune e politica nel paese, si deferiora ulteriormente il quadro civile e sociale del nostro paese. E se il quadro si deteriora ulteriormente, non è difficile pensare che sarà poi invece molto difficile collocare concretamente le riforme e verrà la tentazione di rivedere le linee direttrici delle riforme stesse. Se noi oggi, con questo disegno di legge, salviamo il quadro nel quale clobbiamo agire, possiamo con questo salvare la prospettiva della riforma del codice di procedura penale e del codice penale. Se invece non agiamo sulla situazione obiettiva e quindi non salviamo un minimo di quadro, è facile prevedere che difficilmente potrà trovare spazio e applicazione la riforma - così come l'abbiamo identificata - del codice di procedura penale, o mandare avanti la riforma del codice penale che la Commissione giustizia sta esaminando in sede legislativa.

Questa è quindi la vera funzione del disegno di legge, che non è sostitutiva nei confronti delle grandi riforme in materia penale e processuale, ma è una funzione positiva nella misura in cui intende positivamente rispondere alle richieste del paese, salvaguardando un minimo di quadro nel quale collocare le grandi riforme che sono in atto.

Ciò premesso e in relazione alle critiche più specifiche che sono state mosse ad alcuni punti del provvedimento, dirò, per quanto riguarda l'articolo 1, che esiste certamente il grosso problema della libertà provvisoria. Ieri l'onorevole Bozzi ha manifestato le perplessità dell'anima liberale nei confronti dell'articolo 1. Sono problemi che noi stessi abbiamo avvertito, dei quali il collega Boldrin ed io ci siamo fatti portatori nella relazione al disegno di legge. Se ne era fatto portatore l'onorevole Piccoli, nella presentazione del progetto di legge democristiano che prevedeva una diversa articolazione in ordine al problema della libertà provvisoria. Se ne è fatto portatore il collega onorevole Bianco, in occasione del dibattito in sede di Commissioni riunite II e IV, con la presentazione di emendamenti, che ha poi ritirato nella consapevolezza che su questo tema si sarebbe approfondito il discorso in aula.

È vero che ci sono dei problemi che legittimano la scelta che si è fatta, problemi che sono da ricondurre ad una critica obiettiva della gestione che è stata condotta da parte della magistratura, di alcuni settori della magistratura, della cosiddetta legge Valpreda (i dati li ha forniti ieri l'onorevole Belluscio

nel suo intervento e li ha confermati stamattina l'onorevole Scalfaro). È però altrettanto vero quello che si è detto in Commissione e ripetuto in quest'aula, che probabilmente i guasti maggiori derivano non dalla legge Valpreda, ma dalla legge che ha abbreviato i termini di carcerazione preventiva, legge alla quale poi il Parlamento ha ovviato con la riforma-stralcio dell'anno scorso. È vero che indubbiamente il grosso dei problemi relativi alla fuoruscita dal carcere di delinguenti è da ricondurre a quella normativa che riduceva i termini di carcerazione preventiva più che non alla normativa della legge Valpreda. Però è anche vero che la legge della libertà provvisoria nei fatti ha avuto, in più di una occasione, una gestione da parte del magistrato che lascia aperto il discorso ad una serie di dubbi e di riserve.

Con tutto ciò, però, io credo che il problema possa essere ancora affrontato e risolto. C'è un aspetto, indubbiamente importante, relativo alla reiterazione di fatti delittuosi che, anche se di minore entità, assumono un significato quando si aggiungono in scala continuata ed in limiti ristretti di tempo. Se questo problema trova una sua collocazione accanto all'esigenza di identificare una serie di reati per i quali la libertà provvisoria non può essere concessa, si può trovare una soluzione. Sotto questo aspetto i 4 partiti della maggioranza che hanno approfondito in questi giorni l'argomento presenteranno un emendamento, che indubbiamente formerà oggetto di discussione nel Comitato dei 9 e successivamente in aula, ma penso che in merito a ciò le maggiori preoccupazioni espresse in ordine all'articolo 1 potranno essere fugate dalla normativa modificata che è in corso di preparazione.

Non credo peraltro di potermi mettere sulla strada che ha battuto l'onorevole Malagugini in ordine all'articolo 3 del disegno di legge. Io credo che l'onorevole Malagugini sia incorso ieri in un lapsus, perché non penso che un illustre e sottile giurista, quale egli è, possa affermare a ragion veduta che l'allargamento della portata del fermo giudiziario conduce ai confini del fermo di polizia. Radicalmente diversa è, onorevole Malagugini, la posizione del fermo giudiziario da quella del fermo di polizia. L'uno il fermo di polizia - è preventivo e quindi può essere utilizzato in funzione impeditiva nei confronti di possibili reati; l'altro - il fermo giudiziario - ha una funzione successiva, perché si innesta nel momento in cui, commesso un delitto grave, vi sono indizi nei

confronti di un presunto colpevole, e quindi non soltanto non confina assolutamente con il fermo di polizia ma, al contrario, rappresenta o può rappresentare - se mi è consentito affermarlo -, qualora sia correttamente interpretato, addirittura una garanzia per l'imputato. Non a caso, tra i criteri informatori del nuovo codice di procedura penale si è voluta prevedere la possibilità di un fermo spontaneo dell'indiziato che si può presentare all'ufficiale di polizia giudiziaria e chiedere di essere interrogato, ove sia venuto a conoscenza del fatto che nei suoi confronti è in corso un'indagine. Da questo punto di vista, il fermo giudiziario rappresenta non soltanto uno strumento utile per l'acquisizione della prova, ma anche un mezzo per la immediata acquisizione degli elementi di innocenza, nel caso di un indiziato che sia in grado di dimostrare la propria non colpevolezza. Debbo pertanto respingere le argomentazioni critiche svolte dall'onorevole Malagugini, e rivendicare anche la funzione positiva che può essere svolta dall'istituto in

L'articolo 4 ha fatto molto discutere, ma credo che nella sua formulazione più recente (quella cioè che risulta dagli emendamenti predisposti dall'onorevole ministro di grazia e giustizia) non dia assolutamente adito ad alcuna censura di incostituzionalità. Io ritengo che l'articolo 4 costituisca invece una norma essenziale. Dobbiamo fare riferimento alla legge, recentemente approvata, concernente le armi proprie ed improprie; ora, non è possibile applicare tale legge se non si dispone di uno strumento che consenta di identificare coloro che detengono armi. Pertanto la facoltà di procedere alla perquisizione, in casi eccezionali, nel quadro dei principi costituzionali richiamati esplicitamente dalla più recente formulazione della norma, al fine esclusivo di ricercare le armi o gli strumenti di effrazione, e con l'obbligo di procedere alla perquisizione stessa sul posto, non soltanto non può prestarsi a critiche sul piano concettuale, ma rappresenta lo strumento indispensabile per l'applicazione concreta di quel provvedimento sulle armi proprie ed improprie che è stato approvato da tutti i gruppi politici rappresentati in Parlamento. Le garanzie, come ho detto, esistono; la perquisizione deve essere effettuata sul posto, e questo significa che non vi è più posto per quella tesi che interpretava la norma in esame come una surrettizia introduzione del fermo di polizia. Allo stesso modo, essendo prevista la redazione del verbale, con il conseguente successivo giudizio del magistrato sull'operato dell'agente di pubblica sicurezza, vengono meno i pericoli connessi ad una gestione distorta o abnorme della norma stessa da parte della pubblica sicurezza o della polizia giudiziaria.

Altri problemi sono nati in merito all'articolo 7, divenuto articolo 9 nel testo delle Commissioni, che l'onorevole Malagugini ha voluto definire una «licenza di uccidere». Al riguardo, credo di non dover aggiungere molto a quanto giustamente osservato, durante la seduta di stamane, dall'onorevole Scalfaro, il quale ha affermato che la norma in questione si limita a regolare esplicitamente un comportamento che già oggi le forze dell'ordine dovrebbero tenere in presenza di gravissimi reati, quali appunto sono quelli elencati dall'articolo in questione: strage, attentato ai mezzi pubblici di comunicazione, crollo di costruzioni, omicidio volontario, rapina a mano armata, sequestro di persona. Si tratta, quindi, di una norma che trova profondo riscontro nella coscienza sociale del paese, che è turbata e scossa dall'aumento di reati di questo tipo. Qualcuno ha obiettato che, interpretata nel senso suggerito dall'onorevole Scalfaro, diventa una norma inutile. Ma io ritengo che ciò non sia, non soltanto perché essa ha un riflesso psicologico notevole sulla situazione degli agenti delle forze dell'ordine, quando si trovano di fronte a reati così gravi, per ciò che riguarda l'uso legittimo delle armi, ma anche perché se, a questo punto, dopo averne dichiarato l'inutilità, espungessimo la norma dal disegno di legge, daremmo l'impressione di averla voluta coscientemente sopprimere, facendo così venir meno quella garanzia che invece vogliamo offrire alle forze dell'ordine, affinché possano agire senza remore psicologiche, quando si trovano alle prese con reati gravissimi, che scuotono la coscienza del paese.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

MAZZOLA, Relatore per la IV Commissione. Lo stesso discorso può essere fatto, onorevoli colleghi, in ordine alle disposizioni che estendono l'ambito di applicazione della legislazione contro la mafia ad altre categorie di soggetti. Su queste norme si è accesa una notevole polemica; si è detto che le norme contro la mafia avevano sortito un effetto negativo perché erano servite a propagare al di fuori dei confini della Sicilia il fenomeno

mafioso, ed avevano portato nel settentrione i germi del cancro mafioso. Vorrei dire che il discorso che la Commissione di inchiesta sulla mafia ha affrontato e sta affrontando, a questo riguardo, e che formerà oggetto di un apposito capitolo della relazione conclusiva, indica la necessità di considerare il fenomeno alla luce dell'applicazione che è stata fatta delle norme relative al soggiorno obbligato. Perché l'aver mandato dei soggetti mafiosi in soggiorno obbligato alla periferia di grandi centri urbani, in luoghi di sviluppo industriale, posti su grandi direttrici di traffico, dove si può contare su tutta una serie di infrastrutture e dove era presente una situazione sociale in cui poteva attecchire e proliferare, grazie anche all'omertà degli immigrati, il fenomeno mafioso, non ha certo rappresentato un modo giusto di gestire queste norme. È stata però criticabile la gestione delle norme; non lo sono per questo le norme stesse.

La norma sul soggiorno obbligato può essere utile, dunque, se viene gestita in maniera diversa: mandare Rocco Lo Presti e Carmelo Mazzaferri in Val di Susa, a un passo da Torino, ha fatto sì che questi soggetti potessero subito organizzare in un ambiente favorevole il racket della manodopera. Se però fossero stati mandati in un comune veramente isolato, non avremmo avuto di questi problemi.

Questo discorso vale naturalmente meno per i soggetti di cui agli articoli 11 e 12 (13 e 14 nel testo della Commissione), perché non si tratta di soggetti che possono contare su una solidarietà così radicata come quella riscontrabile tra i soggetti mafiosi, i quali godono di connivenze strettamente legate a problemi di costume e molto più rigide di quelle normalmente esistenti nel mondo della delinquenza comune.

Il problema, comunque, rimane sempre quello di una corretta applicazione di queste norme anche da parte della magistratura: non vorremmo, infatti, che si ripetesse quanto è accaduto poco tempo fa, in ordine a problemi di mafia, a Torino, dove, mentre una sezione penale tuonava contro la Commissione antimafia che non voleva inviare la documentazione relativa al processo Pantaleone-Gioia, un'altra sezione penale, pur avendo in mano tutti gli elementi raccolti dalla Commissione antimafia a carico di responsabili di gravi fatti mafiosi, ha mandato assolti gli imputati per insufficienza di prove senza applicare le misure di sicurezza previste dalle norme contro la mafia.

In definitiva, non è la sostanza delle norme che può provocare inconvenienti; è piuttosto un'utilizzazione sbagliata ad opera di chi è incaricato di gestire quelle norme, sia in sede di proposta (polizia giudiziaria) e sia in sede di applicazione (magistratura).

Vorrei infine fare alcune osservazioni in ordine alle norme previste dal disegno di legge a tutela delle forze dell'ordine.

L'onorevole Malagugini ha trovato da ridire sul fatto che nella relazione che accompagna il provvedimento abbiamo scritto che la ratio di questi articoli è da ricercarsi nell'esigenza « di impedire che gli appartenenti alle forze dell'ordine vengano esposti al rischio di processi penali basati su accuse non fondate per reati concernenti l'uso delle armi o di altri mezzi di coazione fisica ».

Vorrei rispondere all'onorevole Malagugini che se penso ai magistrati di cui parla oggi *Il Manifesto* non posso che riconfermare quanto è scritto nella relazione.

Sia chiaro, però, che questa non è una dichiarazione pura e semplice di sfiducia nella magistratura o in alcuni settori di essa. È una semplice constatazione di quanto è avvenuto nel nostro paese.

Significherebbe fare come lo struzzo, che nasconde la testa sotto la sabbia per non farsi vedere, non prendere atto di tutti i provvedimenti che sono stati adottati nei confronti di appartenenti alle forze dell'ordine per aver usato legittimamente le armi; provvedimenti che si sono poi chiusi con l'assoluzione degli imputati ma che, per il solo fatto di essere stati aperti, hanno influito negativamente sulla sfera psicologica e sulla capacità di azione delle forze dell'ordine, che devono godere della massima tranquillità per poter portare avanti nel modo migliore la loro azione in difesa dei cittadini.

Le norme previste in questo provvedimento danno una valida risposta a questa profonda esigenza e non riaprono affatti il discorso sull'articolo 16 del codice di procedura penale; articolo che non viene affatto resuscitato, visto che qui non si parla affatto di autorizzazione amministrativa ma si elabora un meccanismo che valga ad eliminare una grossa parte dei rischi cui sono oggi esposti gli appartenenti alle forze dell'ordine.

Come ho già detto, in passato numerosi dei procedimenti penali avviati contro membri delle forze dell'ordine si sono poi conclusi con l'assoluzione, ma per il solo fatto di essere stati aperti, hanno prodotto riflessi negativi.

Le norme che stiamo esaminando rispondono – lo ripeto – ad una esigenza profondamente sentita e non si traducono affatto in una « licenza di uccidere », né, tanto meno. in un trattamento diverso, che sarebbe evidentemente contrario allo spirito e alla lettera dell'articolo 3 della Costituzione.

L'articolo 19, ora 21, nella sua nuova formulazione, che parte dall'ipotesi dell'arresto in flagranza, che non prevede più il mandato di cattura obbligatorio, ma estende ai casi di non flagranza il processo per direttissima e la presentazione dell'imputato in stato di arresto, credo risponda ad una esigenza di deterrente rispetto all'aumentare dei reati commessi con uso delle armi in danno di agenti e di ufficiali di pubblica sicurezza nell'esercizio delle loro funzioni.

Così come gli articoli dal 22 al 26 (prima 20-24), che tutelano attraverso quel meccanismo le forze dell'ordine, rispondono a quelle esigenze di cui ho già parlato. Non credo di dover raccogliere qui la polemica che si è fatta in ordine al problema dell'esercizio dell'azione penale. Innanzitutto perché nella nuova formulazione, presentata dal ministro, il problema dell'esercizio dell'azione penale si pone in termini ben diversi rispetto a come si poteva porre nel testo originario del disegno di legge. Noi non siamo più in presenza di una avocazione ex lege, ma di una spinta al procuratore generale perché eserciti immediatamente, oppure non la eserciti, la sua possibilità di avocazione, prevista dalle norme vigenti del codice di procedura penale. Anzi, sotto questo aspetto, vorrei osservare che si tratta di una norma utile perché se è vero, come è vero, che spesso e da più parti si levano lamentele e critiche nei confronti di procuratori generali, i quali, dopo che per mesi è andata avanti una istruttoria. decidono di avocarla a seconda dell'indirizzo dell'istruttoria stessa, se è vero come è vero che questo problema esiste, allora è molto più giusto provocare immediatamente la decisione del procuratore generale su questo suo potere di avocazione, piuttosto che vedere questo potere esercitato dopo mesi ed in rapporto non già ad una scelta fatta a caldo, quando cioè non vi sono ancora elementi per stabilire come si muoverà il giudice istruttore, ma ad una scelta fatta dopo che si è visto muovere il giudice istruttore in una certa direzione. A questo proposito. credo che non soltanto sotto il profilo costituzionale, ma anche sotto quello di una corretta applicazione dell'istituto dell'avocazione, la formulazione proposta dal ministro

Reale risponda a questa esigenza e quindi sia sufficientemente cautelativa ed anzi profondamente innovativa in positivo rispetto non solo al disegno di legge originario, ma anche alla normativa vigente generale in tema di avocazione.

SPAGNOLI. E quella cosa aberrante dell'impugnazione?

MAZZOLA, Relatore per la IV Commissione. Ritengo anche che non possa essere sollevato un problema, come da qualche parte è stato fatto in Commissione e in aula, in ordine ad una presunta riviviscenza della autorizzazione amministrativa, di cui all'articolo 16 dichiarato incostituzionale, attraverso l'articolo 20 ora 22 del provvedimento. Ciò perché qui non siamo in presenza di un fatto amministrativo, ma di un possibile spostamento dell'esercizio dell'azione penale sempre nell'ambito dell'ufficio del pubblico ministero che, come è noto, ha struttura gerarchica, e che quindi mantiene all'interno dello stesso ufficio l'esercizio dell'azione penale; in secondo luogo, perché questa formulazione consente un utilizzo più corretto di quanto non lo fosse in precedenza dell'istituto della avocazione.

Qualche problema nasceva in ordine alla esigenza che potessero essere fatti gli accertamenti immediati, sul posto, relativi alla prova di reato; questa esigenza è stata giustamente raccolta dal ministro e trasfusa nell'emendamento che prevede che il procuratore della Repubblica o il pretore competente per territorio esercitino immediatamente gli atti inerenti alla prova di reato.

Qualche altro problema veniva sollevato in ordine alla questione della impugnazione, per la quale certamente è giustificata una perplessità relativa non alla impugnazione stessa, ma al fatto che per altri reati, cioè commessi da altri cittadini, non sia prevista l'impugnazione da parte del pubblico ministero o del procuratore generale in ordine alla decisione del giudice istruttore, che, essendo di diverso avviso, non archivia il fatto. Ritengo che questo punto possa essere approfondito nell'ambito del «Comitato per l'esame in Assemblea »; mentre, invece, non ritengo di poter raccogliere le dichiarazioni critiche in ordine ad una presunta incostituzionalità per un diverso trattamento del privato cittadino nei confronti degli agenti di pubblica sicurezza, perché su questo punto mi pare sufficientemente illuminante una interruzione di ieri del ministro Reale: diversa

è la funzione che lo Stato assegna alle forze di polizia, e quindi queste diverse funzioni legittimano una disparità di trattamento.

Onorevoli colleghi, avviandomi alla conclusione, desidero dire che non ho la pretesa di aver risposto a tutti gli interventi, ma ho cercato di cogliere i punti focali del dibattito, dando un approccio di risposta che potrà essere approfondita in sede di esame degli articoli e degli emendamenti. Ciò che ora è essenziale, a chiusura della discussione sulle linee generali, è il discorso sull'esigenza di dare una risposta al paese, turbato e scosso dai fenomeni di delinguenza politica e comune che vanno sempre più manifestandosi. La risposta non deve essere repressiva, ma neppure evasiva; deve essere una risposta che colpisca la violenza, l'eversione e la delinquenza, che difenda la legalità repubblicana e la Repubblica stessa nata dalla Resistenza. Deve essere una risposta in questo senso antifascista, una risposta costituzionale, democratica, che non consenta, però, neppure la crescita della violenza che, affermando di volersi opporre al fascismo, del fascismo utilizza i mezzi di lotta politica, di aggressione fisica agli avversari, di violenza e sopraffazione. Deve essere una risposta non emotiva, ma seria e attenta, volta soprattutto a dimostrare al paese che lo Stato democratico non è morto, ma vive nella coscienza del Parlamento al quale è demandata la difesa delle istituzioni e della legalità repubblicana. Una risposta che certo non presume di risolvere il problema con una legge. È stato detto da più parti che il problema non può essere risolto con una legge. Io sono d'accordo; credo di averlo anche scritto nella relazione introduttiva al disegno di legge. Il problema dell'ordine pubblico ha articolati e complessi risvolti, è un problema che nasce dalla crescita tumultuosa della società italiana in questi anni; che nasce dai miti che sono stati portati avanti della ricerca di una facile e rapida ricchezza; che nasce da una calata tensione dei valori veri ai quali agganciare una giusta scala di valori e quindi le scelte in ordine alle norme cui attenersi nella vita civile; che nasce dalla incapacità che si è purtroppo dimostrata nel nostro paese di dare alle riforme una giusta interpretazione che non era quella da darsi in chiave di incoraggiamento al permissivismo, ma bensì in chiave di una ricerca di strumenti per realizzare un migliore e più corretto rapporto tra i cittadini e lo Stato.

Sono problemi grossi, che nascono anche dagli aspetti più marcatamente consumistici

che caratterizzano la nostra società, dalla caduta di certi ideali civili e religiosi, onorevole Almirante, dei quali, tuttavia, non ella è il depositario, ma semmai sono depositarie le forze che nelle tensioni ideali della Resistenza hanno riconquistato alla nostra società tali valori. Occorre certamente, al di là delle leggi, uno sforzo da parte delle forze politiche democratiche, un atto di bonifica morale del costume, un rinnovamento degli strumenti legislativi ed anche degli uomini; occorre rilanciare il senso dello Stato nella coscienza dei cittadini. Ciò non è certamente realizzabile con una legge: deve essere fatto dalle forze politiche. Ma non si creda che ciò possa essere ottenuto con compromessi più o meno storici di fronte ai quali sta la realtà di paesi nei quali ciò non è avvenuto, pur essendo il partito comunista al potere, così come non si deve credere di poterlo fare dimenticando l'esigenza, di cui parlavo prima, di un diverso e mutato rapporto fra la maggioranza e l'opposizione costituzionale. Questo fine deve essere perseguito attraverso un rinsaldamento, innanzitutto, delle alleanze democratiche, la ripresa della stabilità politica e quindi il rilancio della politica di centro-sinistra, per una politica riformatrice e profondamente rinnovatrice; deve essere perseguito nei partiti, ma in tutti i partiti, senza dichiarare pregiudizialmente e con molta presunzione che vi sono partiti indenni da difetti interni o da storture. Tuttavia, anche la legge conta, e conta per il suo effetto deterrente e conta per le sue capacità operative. Una legge che, sia pure operando in un breve arco di tempo, può portare ad una riduzione dei fenomeni pericolosi ai quali abbiamo fatto riferimento e costituire il quadro nel quale poi collocare le grandi riforme. Il disegno di legge che è stato presentato al nostro esame ha questo obiettivo e si presenta senza trionfalismi, senza pretese di essere risolutivo dei problemi, forse anche in tono dimesso, onorevole Malagugini, ma certamente in termini seri e concreti.

Se noi non approvassimo tale disegno, il Parlamento perderebbe una grossa occasione. Prenderebbe il sopravvento nel paese la nevrosi dei cittadini che si sentono indifesi, si moltiplicherebbero le polizie private alle quali faceva riferimento ieri l'onorevole Terranova, illustrandone giustamente i rischi che possono derivarne. In definitiva, se ne avvantaggerebbe la destra autoritaria che, su un terreno di questo tipo, potrebbe far germogliare i suoi frutti liberticidi.

Al contrario, approvando il disegno di legge in esame, noi porteremmo certamente un contributo al fine di rinsaldare non soltanto l'ordine pubblico e democratico, ma anche al fine di rinsaldare, nel quadro di questo ordine, la stabilità democratica e repubblicana. (Applausi al centro — Molte congratulazioni).

Trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa del seguente disegno di legge, per il quale la X Commissione permanente (Trasporti), cui era già stato assegnato in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa:

« Programma di interventi straordinari per la meccanizzazione e l'automazione dei servizi postali, di bancoposta e telegrafici, per il riassetto dei servizi telefonici nonché per la costruzione di alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (approvato dalla VIII Commissione del Senato) (3711).

Data la particolare urgenza del disegno di legge, propongo altresì di derogare al termine di cui al predetto articolo 92.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito

(Così rimane stabilito).

Sempre a norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa del seguente disegno di legge, per il quale la XIII Commissione permanente (Lavoro), cui era già stato assegnato in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa:

« Provvedimenti per la garanzia del salario » (approvato dalla XI Commissione del Senato) (3691).

Data la particolare urgenza del disegno di legge, propongo altresì di derogare al termine di cui al predetto articolo 92.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito

(Così rimane stabilito).

Autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. Avverto che nella sua seduta di domani la III Commissione permanente (Esteri), in sede referente, esaminerà il seguente disegno di legge:

« Approvazione ed esecuzione dello scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania relativo al riconoscimento delle scuole tedesche in Italia, con memorandum, effettuato a Roma il 2 aprile 1974 » (approvato dal Senato) (3722).

Nell'ipotesi che ne concluda in tempo l'esame, chiedo sin d'ora che la Commissione sia autorizzata a riferire oralmente all'Assemblea.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Approvazione in Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che nella sua seduta odierna in sede legislativa la X Commissione permanente (Trasporti) ha approvato il seguente disegno di legge:

« Disposizioni per l'ammodernamento e il potenziamento delle ferrovie nord-Milano, Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea » (3175), con modificazioni e con il titolo: « Disposizioni per l'ammodernamento e il potenziamento delle ferrovie nord-Milano, Circumvesuviana, Cumana, Circumflegrea e Alifana ».

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

REALE ORONZO, Ministro di grazia e giustizia. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non so se sodisfacendo o deludendo la Camera, la mia replica sarà breve, non appassionata, non analitica, e tanto meno polemica sui temi della politica generale e su quelli posti dalla materia in discussione. Sarà scarna, e ciò per molte ragioni, innanzitutto per il fatto che essa è stata preceduta dall'egregia esposizione del relatore, il quale si è occupato con calore, oltre che degli argomenti che hanno formato oggetto della polemica politica, anche del contenuto di questo

disegno di legge, anticipando cose che io stesso dovrò dire; ed in secondo luogo perché nella discussione, in ogni sede, parlamentare o non parlamentare, di questo provvedimento si sono succedute quasi in ogni settore voci varie, posizioni opposte o diverse, nel tempo e nel luogo. E si tratta di tempi brevi, anzi brevissimi, e di luoghi non vicini, ma vicinissimi. Non me ne stupisco, perché ciò accade nelle migliori famiglie, della maggioranza e dell'opposizione, ma è evidente che se ciò può rendere più facile la cordiale polemica al parlamentare, la rende difficile, se non impossibile, ad un ministro, il quale, quando parla da questo banco, deve - credo - mordersi sette volte la lingua prima di abbandonarsi a polemiche non assolutamente necessarie. Infine, questa replica, che viene subito dopo ore ed ore di ininterrotto ed attento ascolto, da parte mia, di interventi, quasi sempre importantissimi, autorevoli, densi di argomentazioni, non può avere né il vigore dell'immediatezza della risposta alle singole argomentazioni, né l'ordine e la compiutezza consentiti da un tempo anche breve di riflessione.

Ecco perché questa replica sarà ridotta all'essenziale, mentré mi riservo di analizzare più approfonditamente singoli aspetti del provvedimento in sede di discussione degli articoli. Comincio con il ringraziare, senza nominarli, tutti gli intervenuti, consenzienti e dissenzienti, rispetto al disegno di legge in esame, e con il riconoscere – come ho già fatto in altra sede – che abbiamo discusso dinnanzi alle Commissioni riunite interni e giustizia con la massima apertura verso le osservazioni, le critiche, i contributi, anche costruttivi, di ogni parte politica.

Entrando subito nel tema, rispondo ad un rilievo preliminare dell'onorevole Malagugini, il quale si è domandato perché abbiamo introdotto il dibattito senza una diffusa analisi sociologica sulla connessione tra criminalità e modello di sviluppo. Devo dire che così abbiamo agito non per una evasione, come egli ipotizza, ma al contrario per non sfuggire per la tangente di dissertazioni o, se volete, di meditazioni ampie, generiche ed elusive, che stanno « a monte » dei nostri atteggiamenti e delle nostre convinzioni, ma non debbono distrarci dalla concretezza e dall'altualità dei problemi che abbiamo di fronte nel momento in cui affrontiamo l'elaborazione di un testo legislativo.

Questo dibattito, onorevoli colleghi, costituirebbe un dialogo tra sordi se non partissimo tutti dal riconoscimento di una realtà di fatto di eccezionalità, di emergenza e di anormalità nel nostro paese per quanto riguarda il problema che stiamo esaminando. Se noi fossimo convinti che tutto va bene o in modo accettabile, oppure se fossimo rassegnati a tutto ciò che va male in materia di sicurezza collettiva ed individuale, di lotta contro la criminalità comune, contro la minaccia fascista e la violenza politica, o se ci rifugiassimo negli antecedenti sociologici senza poter indicare rimedi efficaci ed immediati, il tentativo che stiamo compiendo per dare un contributo legislativo alla lotta contro questi fenomeni sarebbe senza fondamento e senza giustificazione.

Vediamo dunque, prima di tutto, se è possibile esprimere una comune valutazione della gravità della situazione, per avere, com'è necessario in ogni discussione che voglia essere concludente, un punto di partenza per il dibattito, per i consensi e per i dissensi sul disegno di legge. Ritengo che non occorra chiedere il soccorso delle statistiche sulla criminalità e dei successi ed insuccessi nella repressione di essa per partecipare ad un allarme che nel paese è sempre più grave e diffuso. Del resto, comune a tutte le parti politiche (ricordo tra gli altri l'intervento documentato dell'onorevole Belluscio e la riflessione sull'evoluzione omicida della delinquenza dell'onorevole Scalfaro) è stato il riconoscimento della gravità della situazione che abbiamo il dovere di fronteggiare. Una necessaria e responsabile risposta a questo allarme diffuso nel paese costituisce il motivo ispiratore del provvedimento che stiamo esaminando. Si tratta di una risposta che anche altri paesi civili e di antica civiltà democratica cercano di dare in modo simigliante o diverso, come ha testé ricordato l'onorevole

Ho detto che si tratta di una risposta necessaria; non ho aggiunto che essa è anche sufficiente. Coloro che affermano che questo disegno di legge non costituisce da sé solo il toccasana per risolvere i gravi problemi che ci stanno di fronte, sfondano un uscio aperto. Sono stato il primo a riconoscerlo ripetutamente nel corso del dibattito innanzi alle Commissioni.

Nessuno crede ai miracoli: tutti sappiamo che questo disegno di legge, come altri già approvati dal Parlamento, come i provvedimenti legislativi ed amministrativi per incrementare e razionalizzare i mezzi di lotta alla criminalità, costituisce uno strumento utile, anzi necessario, al quale non possiamo tuttavia attribuire capacità pienamente risolutive.

Molte sono le condizioni all'avverarsi delle quali è affidato il raggiungimento di una tranquillante sicurezza della collettività e dei cittadini. La prima fra queste è che ci sia un diffuso impegno dei cittadini contro la criminalità comune (non esplicantesi, questo impegno, in reazioni emotive tanto irrazionali ed esasperate quanto effimere e mutevoli, ma in una costanza di propositi per difendere il bene comune della tranquillità e della sicurezza degli onesti) che ci sia una forte volontà di combattere senza soste e senza indulgenze o illusioni le espressioni del fascismo, osservando un precetto costituzionale, il quale prima che dai costituenti è stato scritto col sangue, con le sofferenze e con gli eroismi della Resistenza; che ci sia una comune volontà di non privilegiare ed assolvere la violenza, spesso inumana, e la prepotenza nella lotta politica, che deve essere civile, quand'anche aspra, contesa democratica.

Nell'ambito stesso dei provvedimenti per l'organizzazione dei mezzi e degli indirizzi, molto deve essere fatto per accompagnare ed insieme suscitare questo necessario impegno del paese. Credo di poter affermare che è volontà del Governo operare in questa direzione. Ma nessuno che condivida le preoccupazioni che nascono dalla situazione d'emergenza nella quale viviamo può rifiutare questa legge, quando ne intenda con esattezza il contenuto, i fini, i limiti, la sua indiscutibile ispirazione, indirizzata a conciliare la doverosa difesa della collettività con una non meno doverosa tutela della libertà dei cittadini. Ogni dubbio in proposito spero che possa essere dissipato da un rapido esame dei contenuti essenziali del provvedimento.

Sotto un primo e più generale profilo della lotta alla delinquenza di ogni tipo, vanno ricordate le norme dei primi quattro articoli e quelle degli articoli 9 e 10. L'articolo 1, per i reati commessi successivamente all'entrata in vigore della legge, ripristina il vecchio sistema in base al quale non è consentita la libertà provvisoria nei casi in cui è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura. Tale limite, com'è noto, era stato soppresso con la legge 15 dicembre 1972, n. 773, che nacque (non bisogna dimenticarlo, e l'onorevole Malagugini lo sa meglio di tutti) dalla necessità di superare una ben nota situazione processuale, fortemente anomala, che aveva allarmato la coscienza democratica

L'aggravarsi della situazione, che ha consentito purtroppo a pericolosi delinquenti comuni o politici di riacquistare la libertà e di

riprendere l'attività criminale, non poteva lasciare indifferenti e ha consigliato il ripristino del limite anzidetto. Il Governo aveva già affrontato questo problema, ritenuto indilazionabile anche per la diffusa protesta che saliva dai cittadini e dalle forze impegnate nella lotta alla criminalità, per la vanificazione che ai difficili successi talvolta. conseguiti proveniva in ispecie, a causa del ritardo dei processi, non solo dal decorso dei termini della custodia preventiva, ma anche da un esercizio talvolta generoso della concessione della libertà provvisoria. Pertanto, nel disegno di legge n. 3562 relativo a modificazioni delle norme del codice di procedura penale in materia di libertà provvisoria, successivamente ritirato dal Governo, era previsto un sistema di cautele, rispetto al quale nell'ambito della maggioranza era stata considerata più semplice e più sicura la norma contenuta nell'articolo 1 del provvedimento che ora esaminiamo.

Adesso, nell'ambito della stessa maggioranza si ritiene più puntuale ed inequivoca una norma che, anziché riferirsi genericamente all'area del mandato di cattura obbligatorio, specifichi i reati ed i casi per i quali non si può concedere la libertà provvisoria, ricollegandosi in tal modo per una parte alla proposta del Governo già ricordata e, per un'altra parte, alla proposta della democrazia cristiana, sodisfacendo esigenze poste dal partito socialista italiano nonché da altri settori. Il Governo accoglierà tale modificazione e la farà propria.

Su un piano di sano pragmatismo, in relazione al carattere sempre più insidioso della criminalità, si muovono le disposizioni degli articoli 3 e 4, ispirate la prima all'esigenza di scoprire gli autori dei reati, e la seconda alla necessità di non aspettare che beni fondamentali come quelli della vita e dell'incolumità personale siano aggrediti ed offesi, ma di intervenire, quando è possibile, preventivamente, al fine di impedire che tali offese avvengano. L'opinione pubblica giustamente non si rende conto del perché attualmente non si riesce ad intervenire efficacemente per impedire attentati ai treni, ai ponti, agli edifici; occorre invece attendere il compimento degli attentati, per intraprendere un'azione repressiva difficile e coronata da scarsi suc-

L'articolo 3 regola appunto il fermo per gli indiziati di reato, già previsto nell'articolo 238 del codice di procedura penale, e più incisivamente ora regolato dalla norma in esame. Durante i lavori delle Commissioni è

stato proposto che il fermo sia previsto anche per gli indiziati di delitti previsti dalla legge Scelba: è un problema che si può risolvere con un breve emendamento aggiuntivo, che resta nello spirito della legge.

L'articolo 4 si riferisce invece al potere di perquisizione in casi eccezionali di necessità ed urgenza, che non consentano il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi. esplosivi o strumenti di effrazione, da parte di persone che, in base ad elementi oggettivi, destano ragionevolmente gravi sospetti. Dell'avvenuta perquisizione la polizia deve dare immediata notizia al magistrato, che potrà controllare e reprimere ogni ipotesi di abuso, e deve rilasciare all'interessato copia del verbale. La norma va letta quindi con l'emendamento già preannunciato dal Governo, ed è rigorosamente e testualmente modellata sull'articolo 13 della Costituzione. Veramente sorprende come da qualche parte si sia potuto mettere in discussione la sua costituzionalità, ed anzi ringrazio l'onorevole Felisetti di averlo lealmente riconosciuto, con parole amichevoli ed anche lusinghiere. Si tratta in realtà di una norma utile per combattere preventivamente la delinquenza più accorta e insidiosa, per evitare che siano commessi reati gravi; la norma non offende la libertà del cittadino. Ogni giorno, in Italia ed in ogni parte del mondo, decine di migliaia di viaggiatori subiscono negli aeroporti controlli e perquisizioni: su questo non si registrano proteste politiche. È infatti convinzione comune che in una situazione eccezionale, alla sicurezza dei cittadini possa essere pagato il prezzo di qualche disagio. Tanto meno qualcuno si è mai sognato di sostenere che tale disagio, che è pur sempre una limitazione di libertà, equivalga al fermo di polizia; credo quindi che simili affermazioni non dovremmo nemmeno sentirle a proposito dell'articolo 4 del provvedimento al nostro

Sotto il profilo sostanziale, credo che non possa creare alcuna perplessità la norma dell'articolo 9, relativa al legittimo uso delle armi, in quanto essa in realtà ha un contenuto esplicativo della disposizione dell'articolo 53 del codice penale, senza allargarne l'ambito di applicazione. Invero nella previsione dell'articolo 53, relativa alla necessità di respingere la violenza, rientrano tutti i casi elencati nell'articolo 9, ognuno caratterizzato appunto dall'uso della violenza, mentre è fuor di dubbio che all'uso delle armi si possa fare ricorso soltanto quando il

pericolo dell'aggressione non sia altrimenti evitabile, essendo ciò insito, senza bisogno di emendamenti, nell'espressione usata dallo stesso articolo 53: « quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza », come è pacifica sul punto la giurisprudenza.

Per rendere più chiaro il contenuto esplicativo dell'aggiunta che, nell'articolo 9, si vuole fare all'articolo 53 del codice penale, potremmo sostituire alla locuzione alternativa « od impedire », l'altra: « e comunque impedire », come già proposto.

Completa i mezzi di lotta alla criminalità comune, innanzitutto, la disposizione dell'articolo 10, che stabilisce un minimo di due anni di reclusione, tranne per i casi di particolare tenuità, come pena per il reato di ricettazione, stante l'estrema gravità e frequenza di tale reato, che è alla base di vaste reti di criminalità.

All'articolo 14 si consente l'applicazione delle misure di prevenzione ai delinquenti comuni, senza che sia prima necessaria la diffida del questore; all'articolo 11 figura la sospensione della prescrizione per i reati più gravi, per cui è stabilito un sistema rigoroso, giustificato appunto dalla gravità di tali reati.

Un secondo gruppo di disposizioni del provvedimento è diretto a rafforzare la difesa della Repubblica contro lo squadrismo e la criminalità fascista. La legislazione vigente non assicura un'adeguata difesa contro le trame delittuose che minacciano le istituzioni democratiche, come l'esperienza purtroppo insegna, ed appunto per questo il Governo si è preoccupato di intervenire con misure energiche, che ha formulato dichiarando di non rifiutare a priori eventuali suggerimenti che possano rendere tali misure più efficienti e sicure. In primo luogo va ricordata la disposizione di cui all'articolo 7, la quale modifica l'articolo 1 della legge del 1952 nel senso che prevede il reato di riorganizzazione del partito fascista non solo quando ad operare sia un'associazione o un movimento antidemocratico, ma anche un gruppo di persone non inferiore a cinque. L'innovazione è importante, anche se l'onorevole Almirante l'ha trovata ridicola e comoda (o forse scomoda), in quanto l'accertamento del reato è stato finora spesso compromesso dalla difficoltà di prova in ordine all'esistenza di una associazione o di un movimento e a causa, altresì, delle caratteristiche non sicure di tali figure. Generalmente, infatti, vengono scoperti vari gruppi dei quali non si riescono a stabilire i legami reciproci, con la conse-

guenza che tutto sfuma per la mancanza del requisito soggettivo richiesto dalla legge vigente. L'innovazione si palesa perciò opportuna, giacché basterà, se il provvedimento verrà approvato, che si accerti l'esistenza di un gruppo di cinque persone il quale persegua finalità antidemocratiche proprie del partito fascista perché sia configurabile il reato di riorganizzazione dello stesso partito fascista.

Un'altra innovazione è data dall'articolo 8 del provvedimento, che modifica l'articolo 4 della legge del 1952, con il quale si stabiliscono per il reato di apologia, una reclusione minima di sei mesi ed una multa da lire 200 mila a lire 500 mila (un minimo attualmente non è previsto).

Importantissima è poi la disposizione dell'articolo 13 - che merita la particolare attenzione della Camera - che tende a prevenire. con adeguate misure, le attività fasciste. Si tratta, com'è noto, di misure che possono essere applicate con un procedimento rapidissimo che nulla ha in comune con le lungaggini dell'ordinario processo penale. Allo onorevole Almirante, che ha considerato la norma moralmente offensiva e ha creduto di colpirla con una polemica personale gratuita e di cattivo gusto contro persone assenti, faccio pacatamente notare che non abbiamo definito « mafiosa » l'attività neofascista, ma abbiamo utilizzato uno strumento legislativo che è stato impiegato contro la « mafia ». Non c'è bisogno di aggettivare i conati neofascisti per riconoscerne la criminalità e la necessità di reprimerli e di prevenirli.

In questi anni molti processi sono stati iniziati, ma essi languono nelle cancellerie e negli uffici giudiziari, senza che il cittadino trovi la tutela e la difesa che pur reclama contro la minaccia delle « trame nere », che spesso esplode in manifestazioni di grave criminalità. Il processo per l'applicazione delle misure di prevenzione è invece rapido, e si conclude in pochi mesi pur dando tutte le garanzie di difesa, come la Corte costituzionale ha ripetutamente deciso essere necessarie. Nel ricordato articolo 13 si stabilisce, appunto, che le misure di prevenzione (sorveglianza speciale, divieto di soggiorno in uno o più comuni o più province, obbligo di soggiorno in un determinato comune) vanno applicate a chi attenta all'ordinamento democratico dello Stato, ovvero a chi, avendo fatto parte di associazioni fasciste disciolte ai sensi della legge n. 645 del 1952, continui a svolgere un'attività analoga a quella precedente, ovvero ancora a chi tenga una condotta caratterizzata da atti di violenza o in altro modo diretta alla ricostituzione del partito fascista.

L'esperienza negativa finora acquisita ha indotto il Governo a proporre una nuova misura di prevenzione. Si è infatti rilevato che le trame fasciste sono sorrette da larghi mezzi finanziari, i quali costituiscono lo strumento diretto a sorreggere tali trame e rappresentano quindi un pericolo per la collettività. Per evitare tale pericolo, il provvedimento (articolo 17) introduce appunto la nuova misura di prevenzione consistente nella sospensione, a carico delle persone indicate nell'articolo 13, dall'amministrazione dei beni, quando il giudice ritenga che la libera disponibilità di tali beni agevoli la condotta, il comportamento o l'attività socialmente pericolosa. A seguito della privazione dell'amministrazione dei beni viene nominato un curatore, con una normativa sostanzialmente analoga a quella della procedura fallimentare. La sospensione è prevista per cinque anni, ma può essere rinnovata se alla scadenza permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.

Va da sé che potremmo aggiungere la disposizione ricordata poco fa dall'onorevole Felisetti, relativa alla trascrizione di questi beni posti sotto curatela, al fine di evitare che essi siano distratti a favore di terzi, contro i quali poi non sia possibile alcun reclamo. Tale misura, se oculatamente applicata, consentirà di evitare o quanto meno di rendere meno agevole quella larga disponibilità di mezzi finanziari, che finora ha alimentato la cospirazione fascista contro lo Stato democratico.

Il Governo ritiene di aver espresso in tal modo con queste proposte la sua ferma volontà politica contro il fascismo (autorevolmente riaffermata con alta parola dal Presidente Moro nel discorso che qui è stato oggi più volte ricordato), la sua precisa volontà di condurre la lotta fino in fondo, innovando nella precedente normativa per adeguarla ai reali pericoli attuali.

Ma nessuno può pensare che nel dare al provvedimento che discutiamo (insieme con quello della più efficace, decisa lotta alla criminalità comune, egualmente reclamata dall'opinione pubblica, egualmente imposta all'attenzione e alla responsabilità delle forze politiche dal succedersi e moltiplicarsi di episodi grandi e piccoli di criminalità, i quali costituiscono un così grave attentato alla sicurezza dei cittadini), che nel dare – dicevo – al provvedimento l'obiettivo importante e qualificante della lotta dello Stato contro l'at-

tacco fascista, si potessero dimenticare le violenze e le minacce di sovversione dell'ordine democratico, che escono nettamente dai confini della civile battaglia politica, che si traducono più di una volta in episodi di criminalità, i quali, con l'orrore che destano, colpiscono la collettività non solo fisicamente, ma moralmente, e indeboliscono le istituzioni, la stessa capacità di resistenza all'attacco fascista.

Ecco il senso, lo scopo, il limite del punto 1) dell'articolo 13 del provvedimento. Con esso si stabilisce che le disposizioni della legge n. 575 del 1965 si applicano anche a coloro che, operando in proprio o isolatamente, pongono in essere atti preparatori (e naturalmente deve trattarsi di atti che siano obiettivamente rilevanti) diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato con la commissione di reati gravissimi, quali la strage, l'inondazione, il naufragio, il disastro aviatorio o ferroviario, il crollo di costruzioni, l'insurrezione armata, la guerra civile, l'epidemia, il sequestro di persone anche a scopo di rapina e di estorsione. Chi può, per questo, affermare che abbiamo voluto resuscitare e applicare la cosiddetta teoria degli « opposti estremismi », quando la disposizione del numero 1) dell'articolo 13 non solo è intrinsecamente valida e necessaria - e può essere respinta solo da chi voglia legittimare la violenza anche criminale, se posta sotto un segno gradito, un segno che non è poi quello della difesa dei lavoratori, che, anzi, come hanno riconosciuto l'onorevole Terranova ieri, e l'onorevole Berlinguer oggi, è nei fatti quello dei peggiori nemici della classe operaia ed è fuori di ogni logica di progresso della condizione del popolo italiano - quando, dicevo, la detta disposizione è diretta, anche mediatamente, a stroncare quella pericolosa strategia della tensione, che è l'obiettivo evidente del fascismo e alla quale contribuiscono anche le reazioni e le iniziative illegali e violente che l'attacco fascista suscita o incoraggia o fornisce di motivazioni o di pretesti?

Seguono nel provvedimento le norme poste a tutela delle forze di polizia, che non costituiscono affatto un privilegio. Tali norme sono state infatti suggerite dalla necessità di introdurre una disciplina che tenga conto della particolare funzione delle forze di polizia, che le costringe spesso ad operare in condizioni di emergenza e – aggiungo – in quelle condizioni particolari di rischio delle quali questa mattina l'onorevole Scalfaro ci ha parlato con così sostanziosa eloquenza, con-

tro atti di violenza armata, individuale o collettiva, diretti contro la vita e l'incolumità dei cittadini e degli stessi appartenenti alle forze di polizia. Con tali norme il Governo non ha inteso affatto riconoscere alle forze di polizia una posizione autoritaria, che in uno Stato democratico è assolutamente inammissibile, né creare per tali forze una particolare situazione di privilegio rispetto alla generalità dei cittadini, parimenti inammissibile; ha inteso soltanto prevedere una disciplina che tenga conto della particolare attività che gli appartenenti alle forze di polizia sono chiamati a svolgere e della conseguente tutela che meritano e che è necessaria. Appunto perché sono ispirate a tale criterio fondamentale, le norme suddette hanno un contenuto estremamente modesto e non si discostano in realtà, tranne che per profili particolari resi necessari dalla specifica peculiarità, dal sistema generale.

Il primo riferimento va fatto, per lo scalpore che si è voluto sollevare, all'articolo 21 (già 19). Tale disposizione innanzitutto è limitata al solo reato di violenza esercitato con armi. Ciò che era espressamente previsto fin dall'inizio, come ho ricordato poco fa all'onorevole Felisetti – ripete nella prima parte una norma del codice di procedura penale, essendo obbligatorio l'arresto in flagranza per il detto reato, e codifica infine una realtà giudiziaria, in quanto comunemente si ricorre al giudizio direttissimo per lo stesso reato. L'unica differenza rispetto alla disciplina generale potrebbe sembrare il divieto posto al giudice del dibattimento di concedere la libertà provvisoria. La facoltà di concedere tale beneficio è stata però introdotta con il decretolegge del 1º aprile 1974, convertito nella legge n. 220, unicamente sul presupposto di una lunga protrazione del dibattimento, perché non era giustificato lasciare indefinitamente l'imputato in stato di custodia preventiva. Ma l'articolo 21 in proposito è perentorio e preciso, in quanto consente di derogare a tale norma soltanto a patto che il dibattimento si concluda entro 20 giorni dall'arresto. La previsione normativa, perciò, anche se ispirata al rigore verso chi commette un reato tanto grave in danno delle forze di polizia - la previsione, come si è detto, è limitata alla violenza con armi, restandone perciò esclusi l'oltraggio e la minaccia - in definitiva opera nell'ambito del sistema, in quanto non consente la libertà provvisoria se il dibattimento si esaurisce in brevissimo tempo, ma la permette se esso si prolunga oltre il ventesimo giorno.

Parimenti rientrano nell'ambito del sistema il complesso delle norme processuali dall'articolo 22 all'articolo 26, e ciò tanto più indiscutibilmente leggendole nel testo degli emendamenti già presentati dal Governo. Tali norme - è bene ripeterlo - non sono intese a costituire una posizione privilegiata agli appartenenti alle forze di polizia, ma sono dirette a prevedere una più attenta cura nell'accertamento di quei fatti che, per essersi svolti in un contesto di violenza collettiva, di confusione e di clamore, presentano particolari difficoltà nell'accertamento stesso; e ciò al fine di evitare che sia iniziata senza la necessaria ponderazione l'azione penale, che non può non turbare profondamente gli appartenenti alle forze pubbliche, determinando una causa di remora nel compimento del loro servizio, un grave pregiudizio della tutela della collettività. Pertanto è stato previsto che il procuratore della Repubblica o il pretore, pur potendo compiere gli atti urgenti, deve informare il procuratore generale, che potrà eventualmente avocare il processo secondo le norme generali del codice di procedura penale. Queste norme, delle quali anche in questi giorni è stata confermata la costituzionalità, vengono spesso utilizzate non all'inizio, ma nel corso delle procedure, sollevando proprio per questo dubbi e perplessità. Si tenga conto che sia il procuratore della Repubblica sia il procuratore generale, se intendono chiedere l'archiviazione, devono rivolgersi al giudice istruttore, in modo che vi sia pur sempre la garanzia giurisdizionale del giudice naturale. Il giudice istruttore è libero di accogliere o no la richiesta, anche se in caso di rigetto, è prevista la facoltà di impugnazione per il procuratore della Repubblica e per il procuratore generale; né credo che l'onorevole Malagugini abbia ragione di stupirsi troppo di questa facoltà, che, in sostanza, accorda una possibilità di difesa di più ad un indiziato al quale, del resto, questa facoltà di impugnazione potrebbe essere direttamente accordata.

Anche la norma che prevede, di regola, un procedimento autonomo per i fatti imputati agli appartenenti alle forze di polizia ha una valida giustificazione, sembrando inopportuno che, per la riunione dei procedimenti ovvero per ragioni di connessione, si accomuni in lungo giudizio, particolarmente con la delinquenza fascista, un lavoratore che avrà potuto pure sbagliare, ma nulla ha in comune con gli attentati alle istituzioni democratiche dello Stato.

Ho sentito dire, anche in quest'aula, che queste norme violerebbero l'eguaglianza dei

cittadini di fronte alla legge, perché stabiliscono una maggiore severità e prontezza di trattamento nel caso di violenza inflitta con le armi agli agenti dell'ordine nell'esercizio delle loro funzioni; perché consentono a questi di usare le armi per impedire la consumazione di gravissimi delitti, estrinsecando, assai più che ampliando, onorevole Malagugini, la già esistente norma dell'articolo 53 nella sua interpretazione giurisprudenziale; perché rendono più sollecita, e quindi meno sospettabile, la possibilità di avocazione dell'istruttoria da parte del procuratore generale, facoltà che, come ho già ricordato, esiste già e che, semmai, può destare perplessità quando viene esercitata in ritardo nel corso dell'istruttoria. Ma dove stanno le disuguaglianze e i privilegi? Sono conseguenze che, come ho già detto, discendono dall'esercizio effettivo della funzione, non da privilegio personale. Allora, se voi attribuite alle forze dell'ordine il dovere di impedire la commissione di gravissimi delitti, assumendosene il rischio spesso mortale; se date ad esse i mezzi per adempiere questo dovere; se consentite loro - anzi, glielo imponete di portare il fucile mitragliatore, non per dimenticarselo, come è avvenuto qualche volta, voi violate l'uguaglianza dei cittadini? Se, tutte le volte che, nel diritto nostro o in quello di altri paesi, cominciando dalla Gran Bretagna, noi reprimiamo con draconiano rigore il delitto contro ogni agente dell'ordine in servizio, violiamo forse l'eguaglianza dei cittadini? Oppure facciamo una cosa dovuta, una cosa di comune buon senso?

Guardiamo dunque a questo provvedimento nella sua portata e nella sua intenzione effettiva, senza i sospetti, le forzature, le strumentalizzazioni suggeriti dalle polemiche politiche.

Prima di concludere desidero, benché superfluamente, di fronte alla disposizione dell'articolo 28, e dopo le mie ripetute, nettissime affermazioni delle quali anche l'opposizione comunista ha riconosciuto la chiarezza e la lealtà, riaffermare che questa legge, come altre precedenti contenenti la stessa disposizione, è nata per una situazione di gravità eccezionale e per rispondere ad essa. Non intendiamo abrogare il codice di procedura penale che si sta redigendo, e che deve rispondere ai principi e ai criteri della legge delega. Interrompendo l'onorevole Almirante, ho detto che noi speriamo che la situazione migliori e che il nuovo codice possa entrare in vigore alla data stabilita. Solo il legislatore, non altri, potrebbero prorogare questa

data. Ringrazio l'onorevole Bozzi per aver sottolineato questo dato tra i motivi del suo preannunciato voto favorevole.

E ora dispensatemi da ogni conclusione enfatica e trionfalistica: credo che, se la legge che vi raccomando passerà, tutti noi avremo solo compiuto un dovere verso il nostro paese. (Vivi applausi al centro e a sinistra).

BOLDRIN, Relatore per la II Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLDRIN, Relatore per la II Commissione. Signor Presidente, se mi consente proporrei che non si passi ora all'esame degli articoli, al fine di dar tempo al Comitato dei nove di procedere al coordinamento degli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Non ho alcuna difficoltà ad accettare la sua richiesta, onorevole relatore.

Il seguito della discussione è pertanto rinviato alla seduta di domani.

MANCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà,

MANCO. Signor Presidente, devo osservare che sono previste per la giornata di domani riunioni di Commissioni (per esempio, la III, secondo quanto è stato annunciato da lei poco fa), oltre che della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio. Ciò creerebbe il problema della loro concomitanza con la seduta in aula per la discussione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Tutte le Commissioni che dovevano riunirsi domani sono state sconvocate, onorevole Manco. Ho provveduto a far togliere dal tabellone i relativi avvisi. Naturalmente, al termine della seduta le Commissioni potranno procedere nel loro lavoro.

Annunzio di interrogazioni, di una interpellanza e di una mozione.

ARMANI, Segretario, legge le interrogazioni, l'interpellanza e la mozione pervenute alla Presidenza.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Mercoledì 7 maggio 1975, alle 9,30:

- 1. Dichiarazione di urgenza di progetti di legge (articolo 69 del regolamento).
- 2. Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico (3659);

e delle proposte di legge:

Cariglia ed altri: Norme sulla tutela preventiva della sicurezza pubblica (3381);

SPERANZA: Norma integrativa dell'articolo 53 del codice penale (3532);

PICCOLI ed altri: Provvedimenti per la repressione della criminalità (3561);

Giomo ed altri: Nuove norme contro la criminalità; regolamentazione dell'uso delle armi da parte delle forze dell'ordine; istituzione di una Commissione parlamentare per l'autorizzazione a procedere per i reati commessi da appartenenti alle forze dell'ordine; tutela preventiva della sicurezza pubblica; provvidenze a favore degli appartenenti alle forze dell'ordine e dei loro familiari; istituzione di agenti di quartiere (3641);

ALMIRANTE ed altri: Fermo di polizia (3686);

- Relatori: Boldrin e Mazzola,

3. — Discussione del disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli adottati a Lussemburgo il 3 giugno 1971, attributivi di competenza alla Corte di giustizia delle Comunità europee per l'interpretazione della Convenzione del 29 febbraio 1968 sul reciproco riconoscimento delle società e delle persone giuridiche e della Convenzione del 27 settembre 1968 sulla competenza giurisdizionale e sull'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (approvato dal Senato) (3432);

- Relatore: Storchi.

4. — Discussione del disegno di legge:

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania relativo al riconoscimento delle scuole tedesche in Italia, con *Memorandum*, effettuato a Roma il 2 aprile 1974 (approvato dal Senato) (3722);

- Relatore: Salvi.

5. — Seguito della discussione delle proposte di legge:

Fracanzani ed altri: Legge cornice e disposizioni transitorie in materia di cave e torbiere (813);

GIRARDIN ed altri: Nuove norme in materia di ricerca e coltivazione delle cave e delle torbiere (1039);

- Relatore: Girardin.

6. — Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme per la riscossione unificata dei contributi e la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (nuovo testo della Commissione) (2695-bis);

e delle proposte di legge:

D'INIZIATIVA POPOLARE (2); LONGO ed altri (26); LAFORGIA ed altri (93); ZAFFANELLA ed altri (97); ANSELMI TINA ed altri (107); ZAF-FANELLA ed altri (110); BIANCHI FORTUNATO ed altri (183); Bonomi ed altri (266); Bonomi ed altri (267); MAGGIONI (436); BONOMI ed altri (462); ROBERTI ed altri (580); FOSCHI (789); BERNARDI ed altri (1038); BIANCHI FORTUNATO ed altri (1053); Zanibelli ed altri (1164); Bian-CHI FORTUNATO e FIORET (1394); SERVADEI ed altri (1400); SERVADEI ed altri (1401); CARIGLIA (1444); BOFFARDI INES e LOBIANCO (1550); Ro-BERTI ed altri (1631); CARIGLIA ed altri (1692): Borra ed altri (1777); Borra ed altri (1778); Pisicchio ed altri (1803); Cassano ed altri (2029); SAVOLDI ed altri (2103); CARIGLIA ed altri (2105); LAFORGIA ed altri (2130); GRAME-GNA ed altri (2139); MANCINI VINCENZO ed altri (2153); Pochetti ed altri (2342); Pochetti ed altri (2343); Boffardi Ines ed altri (2353); SINESIO ed altri (2355); PEZZATI (2366); Ro-BERTI ed altri (2375); BIANCHI FORTUNATO ed altri (2439); Iozzelli (2472); Bonalumi ed altri (2603); ZAFFANELLA e GIOVANARDI (2627);

— *Relatori*: Bianchi Fortunato e Mancini Vincenzo.

7. — Discussione dei progetti di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del regolamento):

ALMIRANTE ed altri: Inchiesta parlamentare sulle « bande armate » e sulle organizzazioni paramilitari operanti in Italia (21);

Tozzi Condivi: Norme di applicazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione (243);

— Relatore: Mazzola;

Anderlini ed altri: Istituzione di una Commissione di indagine e di studio sui problemi dei codici militari, del regolamento di disciplina e sulla organizzazione della giustizia militare (473);

ANDERLINI ed altri: Norme sul commissario parlamentare alle forze armate (472);

- Relatore: de Meo:

RAFFAELLI ed altri: Modifiche alle norme relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo derivante da lavoro dipendente e da lavoro autonomo (1126):

RICCIO STEFANO: Disciplina giuridica delle associazioni sindacali, del contratto collettivo di lavoro, dello sciopero e della serrata (102);

— Relatore: Mazzola;

VINEIS ed altri: Costituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare sui responsabili, promotori, finanziatori e fiancheggiatori della riorganizzazione del disciolto partito fascista (urgenza) (608);

LETTIERI ed altri: Norme di attuazione degli articoli 65, 67 e 69 della Costituzione sullo stato giuridico ed economico dei membri del Parlamento; e disposizioni sulla pubblicità dei redditi e dei patrimoni di titolari di cariche elettive e di uffici amministrativi e giudiziari (2773);

e delle proposte di legge costituzionale:

ALMIRANTE ed altri: Modifiche degli articoli 56 e 57 della Costituzione per l'elettorato passivo degli italiani all'estero (554);

- Relatore: Codacci-Pisanelli;

Tripodi Antonino ed altri: Designazione con legge della Repubblica dei capoluoghi delle regioni a statuto ordinario (986);

- Relatore: Galloni.

8. — Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del regolamento):

BOFFARDI INES: Estensione dell'indennità forestale spettante al personale del ruolo tecnico superiore forestale a tutto il personale delle carriere di concetto ed esecutiva dell'amministrazione del Corpo forestale dello Stato (urgenza) (118);

- Relatore: De Leonardis;

BOFFARDI INES e CATTANEI: Contributo annuo dello Stato alla fondazione Nave scuo-

la redenzione Garaventa con sede in Genova (urgenza) (211).

La seduta termina alle 18,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. Mario Bommezzadri

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. Manlio Rossi

INTERROGAZIONI, INTERPELLANZA E MOZIONE ANNUNZIATE

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IN COMMISSIONE

CHIARANTE, GIANNANTONI E TESSARI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere per quali motivi ha ritenuto di nominare un comitato tecnico nella facoltà di lettere e filosofia dell'università « Gabriele D'Annunzio » di Chieti, nella quale pure esiste un consiglio di facoltà che sulla base dei cosiddetti provvedimenti urgenti per l'università è costituito, oltre che da 2 professori di ruolo, da oltre 20 incaricati stabilizzati e dai rappresentanti delle altre categorie che secondo tali provvedimenti hanno diritto di rappresentanza nel consiglio.

Gli interroganti fanno rilevare che la decisione di costituire un comitato tecnico non sembra tener conto della nuova composizione dei consigli di facoltà; ed è inoltre in contraddizione con la decisione adottata dal tribunale amministrativo regionale dell'Aquila in merito ad un ricorso presentato, sulla stessa materia, dalla facoltà di scienze politiche della stessa università « Gabriele D'Annunzio » che era stata colpita da analogo provvedimento ministeriale. Infatti in data 17 ottobre 1974 il tribunale amministrativo regionale dell'Aquila stabiliva che « il consiglio di facoltà continua ad esistere e a funzionare anche se

i suoi componenti professori di ruolo sono soltanto 2 » e annullava di conseguenza il decreto del Ministro della pubblica istruzione che istituiva un comitato tecnico nella facoltà di scienze politiche.

Gli interroganti chiedono pertanto se il Ministro ritenga necessario ritornare sulla sua decisione; e se, inoltre, non giudichi opportuna una revisione complessiva, anche alla luce della situazione nuova creata dall'attuazione dei provvedimenti urgenti, di tutta la materia riguardanti i comitati tecnici.

(5-01034)

CERRI, ANGELINI, TESI E BISIGNANI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere se sia a conoscenza che numerosi ex dipendenti del Ministero della difesa, licenziati ingiustamente or sono vent'anni e a favore dei quali è stata varata la legge 31 marzo 1971, n. 214, non hanno ancora fruito dei benefici previsti dalla medesima legge pur essendo da tempo in possesso di decreto ministeriale concessivo.

Trattasi di oltre cento persone in età avanzata e in condizioni di reale bisogno che attendono giorno per giorno la definizione della loro annosa vertenza.

Gli interroganti chiedono al Ministro di voler accertare le cause di tanto ingiustificato ritardo e di intervenire allo scopo di rimuovere gli eventuali ostacoli o impacci burocratici che tutt'ora impediscono agli interessati di chiudere un sofferto capitolo di vita. (5-01035)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA

MIOTTI CARLI AMALIA E CATTANEO PETRINI GIANNINA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intendano assumere onde riaprire la nuova sede consolare a Strasburgo.

Con recente decisione del Ministro degli affari esteri il consolato onorario di Strasburgo è stato soppresso mentre è presente nel capoluogo dell'Alsazia una comunità di emigrati italiani altamente qualificati e nel numero ragguardevole di 7.000.

L'insediamento di una nuova sede consolare a Strasburgo è necessario sia per la locale tutela degli interessi dei nostri italiani a Strasburgo e una loro continua adeguata assistenza, sia per evitare agitazioni, incidenti o strumentalizzazioni rispetto anche ad altri paesi, i quali mantengono le loro sedi consolari pure in presenza di esigue comunità come quella dei 150 emigranti greci.

(4-13538)

COSTAMAGNA. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere se sia allo studio l'ipotesi di ampliare i ruoli dell'amministrazione finanziaria, dimostratisi insufficienti in relazione alle esigenze della riforma tributaria, assumendo personale che risulti esuberante presso altre amministrazioni. Ciò che è verificato in alcuni casi, soprattutto per le carriere direttive. (4-13539)

COSTAMAGNA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione. — Per conoscere i motivi per i quali non è stata ancora presentata alle Camere la relazione sullo stato della pubblica amministrazione per l'anno 1973 che, ai sensi dell'articolo 30 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, doveva essere presentata entro il 30 luglio 1974.

COSTAMAGNA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione. — Per sapere se ritengano esatto quanto affermato in un recente saggio dal primo referendario della Corte dei conti, avvocato Carlo Costanza, a proposito del cosiddetto « scio-

pero bianco». Afferma, infatti, l'avvocato Costanza che lo « sciopero bianco », ove non lo si intenda quale mero ostruzionismo (i sindacati del pubblico impiego hanno sempre escluso che tale ne sia l'intento), bensì come scrupolosa applicazione delle leggi e regolamenti disciplinanti i diversi servizi, costituisce non già uno strumento di lotta sindacale, ma, al contrario, un preciso dovere del funzionario (articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3) che, disapplicando nella prassi corrente disposizioni soggettivamente ritenute superate, non rende alcun servizio all'amministrazione e alla collettività, bensì reca loro un grave pregiudizio, concorrendo a ritardare, sine die, l'aggiornamento o l'abrogazione - altrimenti inevitabile - di norme non più rispondenti al buon andamento dei servizi» (Il Foro Amministrativo, 1974, II, 161, nota 2).

(4-13541)

costamagna. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere se è a conoscenza – e che valutazione ne dia – del giudizio che, secondo il settimanale della borghesia « furba », avrebbe espresso Adele Faccio, nota propagandista dell'aborto, all'indomani della concessione della libertà, affermando: « è stata una scarcerazione politica ». (4-13542)

COSTAMAGNA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione. - Per sapere - premesso che l'articolo 56 del testo unico n. 3 del 1957, nel testo modificato dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, disciplinando l'istituto del « comando » afferma testualmente che « l'impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione cui l'impiegato appartiene. Il comando è disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza » - come si possa conciliare la presenza di centinaia di « distaccati » e « comandati » presso gli uffici centrali e le delegazioni regionali della Corte dei conti con i principi del buon andamento e della imparzialità della pubblica amministrazione, atteso che:

a) la Corte dei conti non appartiene alla pubblica amministrazione (vedi Giuseppe Ca-

taldi, « Prospettive attuali della Corte dei conti », Il Foro Amministrativo, 1973, II, 42) come affermato recentemente dal professor Aldo Sandulli (« Atti della Corte dei conti e sindacato giurisdizionale », in Giurisprudenza italiana, 1973, III, 465) e dalle stesse sezioni unite della Corte suprema di cassazione in tema di regolamento di giurisdizione promosso dalla Corte dei conti e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;

- b) se è vero che un impiegato non può essere comandato a prestare servizio presso un'amministrazione sulla quale quella di appartenenza esercita una funzione di vigilanza, deve essere vero e a maggior ragione anche il contrario, soprattutto quando si verta in tema di rapporti di controllo;
- c) i comandi disposti presso la Corte dei conti non si riferiscono a periodi di tempo limitati, potendosi dare casi di comandi che durano da anni;
- d) non si tratta di situazioni « eccezionali » sibbene permanenti dovute all'insufficienza cronica, evidentemente voluta, del personale di tutte le carriere;
- e) si danno casi di militari di leva « distaccati », nonché di agenti e graduati delle forze armate e di polizia (dei quali l'interrogante, all'occorrenza, è in grado di fare anche i nomi). (4-13543)

ALFANO. — Ai Ministri delle finanze e del tesoro. — Per conoscere - in ordine a quanto previsto dall'allegato B di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 642 ed alla tariffa prevista dalla legge sul bollo, che dispensano i dipendenti della pubblica amministrazione dall'impiego della carta bollata in relazione ad istanze per promozioni, scrutini ed altro - se ritengano di disporre che analogo beneficio venga esteso in favore dei partecipanti a pubblici concorsi, nelle amministrazioni dello Stato, in considerazione del fatto che dette istanze sono protese a conseguire un posto di lavoro, e che nella molteplicità dei casi gli interessati sono costretti a sostenere una notevole spesa per partecipare a più bandi di concorso.

(4-13544)

BOFFARDI INES E SISTO. — Al Ministro della sanità. — Per sapere:

1) se obbediscono a precisi e inconfutabili criteri di natura medico-scientifica le ragioni che hanno indotto il Ministro della sanità a depennare dal « Prontuario INAM » le medicine finora ritenute specifiche per gli ammalati di morbo di Parkinson (il « Madopar » e il « Sinemet »), come appare nel decreto ministeriale pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 22 gennaio 1975;

- 2) se conosce i conseguenti gravi disagi per la salute e per i bilanci familiari derivati ai malati parkinsoniani, quasi tutti pensionati, che si vedono obbligati a sottrarre alle loro magre pensioni somme mensili considerevoli (20-25 mila lire) al fine di procurare al loro male i sollievi che pervengono dai farmaci radiati dal « Prontuario »;
- 3) se per queste ragioni eminentemente umane e sociali e qualora non prevalgano inoppugnabili considerazioni di nocività dei suddetti farmaci, ritenga opportuno ed urgente reintegrare nel « Prontuario INAM » il « Madopar » e il « Sinemet », magari al posto di altre medicine del tutto inefficaci, a quanto autorevolmente molti affermano, che tuttora vi figurano. (4-13545)

BALLARIN. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per sapere in base a quali disposizioni l'Ente delta padano era facoltizzato a « donare » al parroco di Valli di Chioggia l'edificio costruito per la scuola materna di quella località e se ritiene che sarebbe stato più corretto che di tale donazione fosse beneficiario il comune di Chioggia che attualmente paga un canone per l'uso dell'edificio ove è ospitata la scuola media.

Con l'occasione l'interrogante chiede di essere messo a conoscenza delle clausole contenute nell'atto di donazione e se ritenga giusto che, qualora si accerti che quelle clausole sono state violate, si provveda all'annullamento della donazione stessa e quindi al subentro dell'amministrazione comunale di Chioggia. (4-13546)

COSTAMAGNA. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere se il Governo intenda proporre azione disciplinare al Consiglio superiore della magistratura nei riguardi del pretore di Treviso, che a suo tempo fece incarcerare un industriale come reo della produzione messa in commercio dell'olio di colza.

Al riguardo, dopo la sentenza di assoluzione del tribunale di Treviso, l'interrogante fa anche presente che in nessuna parte del mondo l'olio di colza è stato dichiarato pe-

ricoloso e che anzi vi sono paesi come la Polonia e la Cecoslovacchia che da sempre consumano, senza alcun danno per la salute pubblica, olio di colza. (4-13547)

VAGHI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e della difesa. — Per conoscere quali possibilità sussistano per poter, nei programmi di assistenza alle popolazioni in via di sviluppo ed in particolare a quelle del Burundi, effettuare trasporto di merce per via aerea, merce richiesta insistentemente da nostri concittadini che operano in qualità di missionari laici e religiosi.

Trattasi, in particolare, di medicinali, attrezzature sanitarie, macchinari agricoli.

L'interrogante fa presente che da tempo l'Aeronautica militare, sensibile a questo problema, viene in aiuto completando il carico dell'aereo con merce destinata ai paesi africani

Ma per il Burundi, da dove viene maggiormente la richiesta, non è stato ancora possibile avere aiuto nonostante ripetuti appelli.

L'interrogante fa presente, altresì, che detta regione non è raggiungibile per altra via e con altri mezzi se non con costosissimi trasporti e con grande incertezza circa il recapito.

Da ciò l'insistenza di sapere se non può esserci la possibilità di trasportare quanto richiesto per via diretta aerea, militare o civile e se ciò fosse possibile, in quale misura e con quale previsione di tempo per garantire l'organizzazione del carico con la collaborazione di enti e associazioni sorti per queste grandi finalità. (4-13548)

SGARBI BOMPANI LUCIANA. — Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze. — Per conoscere i motivi che hanno impedito il riconoscimento del carattere eccezionale degli eventi atmosferici verificatosi in provincia di Modena nel maggio-giugno 1974, con la conseguenza di fare mancare le provvidenze, anche se limitate, previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, riconosciute invece, a giudizio delle associazioni di categoria e degli enti elettivi locali, a precedenti eventi analoghi di entità non certamente superiore;

per mettere a conoscenza i Ministri della negativa e unanime sorpresa, nonché del malcontento che tale diniego ha provocato fra i colpiti nel 1974 da grandine, nubifragio e alluvione per un danno complessivo di oltre 2 miliardi di lire;

per sapere se ciò corrisponde ad una linea di « contenimento di spese in agricoltura » la qual cosa contribuirebbe a rendere insostenibili i sacrifici imposti ai contadini per rimanere sulla terra. (4-13549)

CUMINETTI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere se la proposta della regione Emilia-Romagna di istituire nella provincia di Piacenza tre distretti scolastici (Castelsangiovanni, Piacenza, Fiorenzuola d'Arda) disattende la legge n. 477 del 30 luglio, che regola l'istituzione, i fini e la determinazione dei distretti scolastici.

L'interrogante osserva e fa rilevare quanto segue:

- 1) che nella delimitazione territoriale dei distretti non si sono valutate sufficientemente le caratteristiche sociali, economiche e culturali delle aree interessate, con particolare riferimento alla comunità montana ed alle valli del Nure e del Trebbia;
- 2) che il distretto scolastico di Piacenza, comprendente 17 comuni, ha una consistenza demografica di oltre 155.000 unità, che supera del 55 per cento il limite di popolazione stabilito dall'articolo 10 del primo decreto delegato;
- 3) che alle caratteristiche sociali, economiche e culturali di Piacenza, la cui popolazione raggiunge le 106.000 unità, sì da farne un comprensorio omogeneo, si contrappongono in modo stridente le diverse caratteristiche del restante territorio aggregato;
- 4) che il mancato organico e razionale decentramento delle nuove strutture scolastiche impedisce la partecipazione delle comunità sociali del mondo rurale piacentino alla gestione della scuola;
- 5) che programmazione e partecipazione sono compresenti a pari grado nel distretto scolastico, anzi se c'è da scegliere in armonia ai decreti delegati, si dovrebbe sottolineare l'aspetto partecipativo, perché la scuola italiana era già orientata verso una programmazione, mentre l'aspetto partecipativo era riservato a pochi;
- 6) che il decentramento ha lo specifico scopo di favorire lo sviluppo armonico di tutte le zone (ora ciò è possibile solo quando chi partecipa può programmare nell'ambito del contesto sociale in cui vive);
- 7) che la città di Piacenza, in quanto città di pianura, è fuori dal contesto della col-

lina, della montagna e quindi non in grado di soddisfare contestualmente partecipazione e programmazione.

Ciò premesso, l'interrogante chiede quali iniziative intenda adottare il Ministro per ristabilire il rispetto della legge e lo spirito che la ispira, facendo salve le giuste attese della comunità montana piacentina e della città di Bobbio in particolare. (4-13550)

GIOMO. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per conoscere se risponda a verità la notizia secondo la quale non avrebbe più luogo l'insediamento, già annunciato, di uno stabilimento MPA-Face Standard in Teramo, con conseguente perdita per il Teramano di circa 600 posti di lavoro:

e, in tal caso, quali provvedimenti siano stati presi o si intendano prendere a tutela dello sviluppo industriale e dei diritti della provincia di Teramo. (4-13551)

LA BELLA E POCHETTI. — Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, della sanità e delle partecipazioni statali. — Per sapere se ritengano urgente intervenire a tutela della salute dei circa 200 lavoratori della fabbrica di materie plastiche FIMAT di Bagnoregio (Viterbo), azienda a partecipazione statale, in considerazione:

1) che gli impianti, le modificazioni e le prescrizioni cautelative, ordinate dal tecnico del Ministero del lavoro, dottor Gezzi, da oltre un anno, non sono state attuate se non in minima parte;

2) che nel 1974, si è dovuto provvedere all'allontanamento di undici lavoratori dai reparti di produzione, oggetto della ispezione Gezzi, essendo risultati contaminati da presenza di piombo nel sangue e nelle urine in misura superiore alla norma di massima di sopportabilità;

3) che questa settimana, si sta provvedendo all'allontanamento dagli stessi reparti contaminati di altri operai, proprio di quelli immessi nel 1974 in sostituzione, per la stessa causa invalidante.

Per sapere, inoltre, per quali motivi non sia stato ancora costruito il preventivato reparto a cielo chiuso – che avrebbe dovuto entrare in produzione nella primavera del 1975 – in sostituzione del reparto contaminante, per il quale era stato annunciato e reclamizzato con altisonanti telegrammi lo stanziamento di due miliardi di lire! (4-13552)

MORINI. — Ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale. — Per conoscere quali siano i motivi che hanno indotto il nostro paese a non ratificare la convenzione BIT n. 70 del 1946 recante l'obbligatorietà delle assicurazioni sociali per i lavoratori del mare.

L'interrogante rileva che il ritardo sopra lamentato è maggiormente ingiustificato sia dal fatto che altri paesi europei, quali la Francia, l'Olanda, il Portogallo e l'Inghilterra, hanno già ratificato detta convenzione, sia dal fatto che il BIT ha successivamente emanato la raccomandazione n. 107 del 1958 che intendeva ovviare alla triste realtà di tanti marittimi che si imbarcano su navi di altri paesi senza la tutela dei contratti collettivi di lavoro che assicurino loro quanto è assicurato ai marittimi imbarcati sulle navi nazionali. (4-13553)

SANDOMENICO. — Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord. — Per sapere se intenda accertare il modo con il quale la ditta SILPI sta eseguendo i lavori di fognatura per conto della Cassa per il mezzogiorno nel quartiere di Ponticelli (Napoli).

L'interrogante fa presente che la popolazione di via San Rocco protesta continuamente per il disagio che è costretta a subire per il mancato completamento dei lavori e per i continui allagamenti verificatisi nei tratti di copertura già realizzati dovuti all'errata soluzione data ai pozzetti, alle pendenze, al manto stradale, nonché alla mancata costruzione delle liste di capostrada lungo i fabbricati e gli avvallamenti del manto stradale.

Inoltre, per conoscere quando saranno realizzati i programmi di completamento per conto della Cassa per il mezzogiorno nei quartieri di Barra, San Giovanni e Ponticelli.

(4-13554)

DI MARINO E BIAMONTE. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere se sia informato del crescente malcontento degli allievi e del personale istruttore per la esiguità della indennità giornaliera e del trattamento in generale che ricevono in relazione all'aumentato costo della vita e quali misure ritiene possano essere sollecitamente adottate per adeguare tali trattamenti che interessano larghi strati di lavoratori specie nel Mezzogiorno. (4-1355)

DI MARINO. — Ai Ministri del tesoro e delle finanze. — Per sapere quali misure si intendano prendere per procedere alla rivalutazione delle pensioni degli ex dipendenti del lotto, che sono ferme ai livelli del 1967 e perciò sempre più inadeguate ad assicurare un minimo di condizioni di vita. (4-13556)

PASCARIELLO, FOSCARINI, D'ALEMA E STEFANELLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso:

che al Ministro per i beni culturali e ambientali è stata segnalata nell'interrogazione parlamentare n. 4-11930 la vivissima protesta delle popolazioni salentine contro il progettato insediamento di un complesso turistico-alberghiero (Iste-sud) in un'area della costa otrantina (porto Badisco, in provincia di Lecce) che nello « Studio per un piano di sviluppo turistico del comprensorio della penisola salentina » eseguito dall'istituto di rilevazione statistica e di ricerca economica diretto dal professor F. Pitigliani, fu indicata, fin dal 1969, come zona di « rilevante interesse archeologico » e pertanto non edificabile:

che, nella stessa interrogazione, è stato riferito:

- a) che la suddetta costruzione può irrimediabilmente danneggiare e distruggere i sottostanti cunicoli che si collegano alla vicinissima « Grotta dei Cervi », scoperta nel 1970 dal gruppo speleologico « De Lorentiis » di Maglie, una grotta nota ormai in tutto il mondo perché ricca di reperti archeologici di inestimabile valore, risalenti all'età neolitica;
- b) che, secondo il gruppo speleologico, nel sottosuolo su cui dovrebbe sorgere il complesso Iste-sud, possono certamente essere rinvenuti altri numerosi documenti dell'età preistorica;

infine, che questo imminente scempio del paesaggio salentino e del suo patrimonio culturale è stato inspiegabilmente « autorizzato » dalle sovrintendenze di Bari e di Taranto, nonché dall'assessore ai lavori pubblici della regione Puglia (e l'autorizzazione appare oltremodo sospetta anche perché non si è tenuto conto del fatto che la zona è peraltro sottoposta a vincolo idrogeologico, e dunque non edificabile);

che, per la ferma condanna degli organi di stampa locale, dei partiti democratici, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni culturali, delle istituzioni accademiche di « Italia Nostra », dell'Ente provinciale per il turismo, dell'amministrazione provinciale, di numerosi consigli comunali della provincia, il pretore di Otranto ha ritenuto di dover ordinare la sospensione dei lavori di insediamento del complesso turistico e di dare incarico ad una commissione di esperti di redigere una dettagliatissima relazione tecnico-scientifica che, a quanto pare, è stata recentemente ultimata —

se la pretura di Otranto ha inoltrato alla Presidenza del Consiglio la citata relazione;

a quali conclusioni sono pervenuti gli esperti;

se la Presidenza del Consiglio, valutata la gravità dei fatti esposti, ritenga di dovere immediatamente intervenire eventualmente anche in sede giudiziaria a tutela del patrimonio archeologico dello Stato, nell'interesse della collettività. (4-13557)

PASCARIELLO, FOSCARINI E D'ALE-MA. — Al Ministro per i beni culturali e ambientali. — Per sapere:

se sia vero che le pitture parietali in guano e ocra, risalenti all'età neolitica, rinvenute nel 1970 nella «Grotta dei Cervi» (Badisco, Otranto - provincia di Lecce) stanno subendo un processo di allarmante deterioramento col rischio di scomparire per sempre nel giro di qualche anno perché lo equilibrio climatico del sottosuolo sarebbe stato fortemente alterato dalla aerazione di due imboccature artificiali fatte aprire, con sorprendente incompetenza, dal sovrintendente di Taranto dottor Lo Porto;

se risponda al vero che nel corso delle ispezioni eseguite dalla sovrintendenza sarebbero state divelte, frantumate e asportate numerose stalattiti con ingentissimo danno alle strutture della grotta;

se il Ministro intenda promuovere una inchiesta per individuare e colpire le eventuali gravissime responsabilità;

se dal pretore di Otranto sia stata inoltrata a codesto Ministero la relazione tecnicoscientifica intesa ad accertare il valore archeologico della zona su cui, in prossimità della grotta, dovrebbero essere edificati alberghi e residences dell'Iste-sud per il turismo di élite, come già segnalato nell'interrogazione n. 4-11930;

infine, quali siano state le conclusioni degli esperti incaricati dal pretore di Otranto di redigere la relazione e quali provvedimenti si intendano conseguentemente adottare. (4-13558)

SERVADEI. — Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere, a quasi tre anni dall'entrata in vigore della legge 8 agosto 1972, n. 464, quali e quanti progetti di ristrutturazione o conversione industriale siano divenuti esecutivi, e con quanta utilizzazione di mano d'opera.

Per conoscere, altresì, quali siano i contributi ministeriali corrisposti o impegnati per tali progetti, quali le disponibilità ancora esistenti sugli stanziamenti iniziali della legge, e quanta integrazione salariale sia stata corrisposta ai lavoratori sospesi, sia per i progetti ammessi a contributo con decreti già definiti, sia – distintamente – per i lavoratori dipendenti da aziende i cui decreti sono ancora in itinere. (4-13559)

RUSSO FERDINANDO. — Al Ministro della sanità. — Per sapere se sia a conoscenza della pericolosa infestazione della cimice del grano denunciata nel centro della Sicilia e che rischia di allargarsi in altre zone del meridione. Considerato che l'urgenza dell'intervento richiede mezzi chimici idonei e poco tossici e che sono in corso trattamenti a base di « Malathion », l'interrogante chiede di conoscere: quali indicazioni e sistemi di trattamento il Ministero ha fornito in atto e quali indicazioni è in grado di dare, al fine di limitare i danni della ulteriore diffusione delle cimici senza produrre i temuti danni ecologici alla entomofauna. Infine l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti siano stati adottati per seguire in loco i trattamenti in corso, ai fini di garantire l'incolumità degli uomini e degli animali che vivono nella zona e se il Ministro ritenga di interessare i centri di studi internazionali competenti nel settore e gli uffici specializzati della FAO.

(4-13560)

RUSSO FERDINANDO. — Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e della difesa. — Per sapere se siano a conoscenza che, a tre anni dal grave disastro aereo di Punta Raisi non sono state realizzate le opere richieste per dare all'aeroporto di Palermo maggiore agibilità e sicurezza. In particolare, l'interrogante chiede di conoscere:

a) i motivi per cui non sono stati attivati gli indicatori ottici della pendenza di avvicinamento tipo $T ext{-}Vasis$ (luci disposte in pista che indicano al pilota la corretta inclinazione del velivolo in fase di atterraggio) e la data di previsione della definitiva attiva-

zione per migliorare l'agibilità dell'aeroporto;

b) come mai la installazione di un radar di controllo delle procedure e degli avvicinamenti, richiesto dai piloti, sia risultata di scarsa portata per cui non funziona neppure quando c'è bel tempo, carenza questa che continua a pesare negativamente nella efficienza dell'aeroporto in questione.

L'interrogante, pertanto, chiede di conoscere quali provvedimenti i Ministri ritengano prontamente adottare per l'attivazione degli impianti sopra specificati e per fornire l'aeroporto di Punta Raisi di un moderno impianto tipo ILS (Instrument Landing System) per l'atterraggio radioelettrico, indispensabile ai piloti per avere l'indicazione esatta dell'asse di atterraggio e la distanza dell'aereo dall'imbocco della pista, unitamente ad altri vantaggi tecnici ai fini della sicurezza dei voli e dell'atterraggio. Tali infine, mentre richiedono provvedimenti l'immediato accordo tra i Ministeri competenti, sono necessari per assicurare i voli internazionali, che rappresentano una delle fonti primarie per il turismo e l'economia della Sicilia. (4-13561)

ANDREONI, BECCARIA, COLOMBO VITTORINO, MARZOTTO CAOTORTA, MAZZOTTA, SANGALLI E VAGHI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere se ritenga opportuno un immediato intervento per avocare a sé con urgenza assoluta la vertenza della CGS di Monza ricercando con l'autorità che gli è propria una corretta soluzione dei problemi che ne paralizzano l'attività.

Da diversi mesi infatti alla CGS, che è una delle più importanti aziende di Monza, esiste una situazione intollerabile dovuta all'assoluta mancanza di dialogo tra la direzione aziendale ed i lavoratori.

Le recenti decisioni assunte dalla direzione di non pagare gli stipendi di aprile 1975 agli impiegati e di mettere a zero ore tutti i dipendenti dello stabilimento da lunedi 5 maggio 1975 hanno concorso a rendere ancora più grave ed irrazionale la prova di forza in atto ed allontanano ogni possibilità di soluzione basata sul dialogo e sul confronto.

D'altro canto le esasperazioni della lotta sindacale hanno portato ad un blocco totale dei magazzini dello stabilimento, blocco che la magistratura ha riconosciuto illegittimo con decisione del pretore di Monza.

Malgrado gli interventi da parte della giunta municipale di Monza e dell'assessorato regionale al lavoro, l'atteggiamento dei dirigenti della CGS (la Bastogi, che pure ha chiuso l'esercizio 1974 con un utile di 9.163 milioni, ed i tedeschi della Siemens Elettra), e delle stesse organizzazioni sindacali sembra irrigidire uno scontro che si gioca sulla testa dei 1.200 lavoratori e sulle loro famiglie in un momento obiettivamente delicato e difficile della situazione economica del paese. (4-13562)

RUSSO FERDINANDO. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere –

considerato che la Camera, in data 5 febbraio 1975, con l'ordine del giorno 0/3159-Tab. 11/8/10, ha preso atto che l'incremento del traffico telefonico internazionale, sia entrante sia uscente dall'Italia, di competenza statale e sociale, impone all'ASST di creare nuovi centri internazionali di commutazione, nelle aree territoriali meridionali in relazione alle esigenze di traffico;

tenuto presente che, attualmente, esistono solo i centri internazionali di commutazione di Milano e di Roma, mentre i paesi della CEE e la Svizzera hanno già provveduto a creare nuovi centri specializzati di traffico internazionale –

se, in analogia a quanto è stato realizzato recentemente dai predetti paesi europei, ritenga che l'ASST istituisca nuovi centri internazionali di commutazione per il traffico intercontinentale e per quello via satellite, ed in particolare, per i paesi dell'area mediterranea crei un centro internazionale a Palermo per rispondere al crescente traffico via satellite ed a quello prevedibile proveniente dai paesi arabi, e ciò in considerazione che la rete in ponti radio, in cavi coassiali ed in cavi sottomarini, posata nell'Italia meridionale ed insulare nonché nel bacino mediterraneo, si presta ottimamente per il transito del traffico telefonico dei paesi mediterranei e di quelli africani per le loro relazioni verso l'Europa e gli altri continenti. (4-13563)

TOCCO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere se gli sia nota la grave situazione di inefficienza in cui si trovano tutti gli ufficiali giudiziari dell'Ogliastra, tanto che gli avvocati ed i procuratori di La-

nusei hanno deciso di proclamare lo stato di agitazione.

In particolare, si lamenta che presso il tribunale di Lanusei risultano assenti tutti e quattro i magistrati che, trasferiti da tempo, non sono stati ancora sostituiti; due cancellieri non sono stati mai assegnati; nella procura mancano i due magistrati, anch'essi trasferiti e non sostituiti, mentre non sono stati assegnati due funzionari di segreteria su tre ed un dattilografo. Manca il pretore, urasferito e non sostituito.

Situazioni simili si registrano nelle preture di Tortolì, Seui e Ierzu con la conseguenza che gli uffici giudiziari non possono funzionare, è impossibile lo svolgimento dell'azione penale, inesistente l'ufficio del pubblico ministero.

Per sapere, tutto ciò essendo noto al Ministro, se intenda porre fine ad uno stato di cose che è insostenibile, attribuendo sollecitamente ai citati uffici il personale necessario.

(4-13564)

PALUMBO. — Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile. — Per conoscere:

- a) se risponda al vero che la direzione generale della MCTC consenta acché il proprietario di un autobus in servizio di noleggio extracontingente possa associare a sé una terza persona dando luogo alla costituzione di una società in nome collettivo alla quale consente l'intestazione della autorizzazione al servizio, a condizione, però, che negli atti della costituenda società sia inclusa la prescrizione che in caso di scioglimento della società la proprietà dell'autobus ed annessa autorizzazione ritornino al precedente titolare;
- b) se ritenga, nel caso affermativo, che tale pretesa prescrizione non solo violi il diritto di proprietà tutelato dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, ma favorisca ingiustificatamente l'originario proprietario rendendolo arbitro degli altrui diritti pur essendosi egli volontariamente spogliato dei diritti propri. (4-13565)

PALUMBO. — Al Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione ed al Ministro del turismo e dello spettacolo. — Per conoscere se gli enti pubblici non indicati nell'articolo 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70, né catalogati nella tabella allegata alla legge stessa, e perciò gli enti pubblici soggetti ad esame ai sensi dell'articolo 3 della

medesima legge, in attesa delle decisioni del Governo, possano provvedere ad inquadrare nei propri ruoli, bandendo i necessari còncorsi interni, il personale dipendente che abbia maturato il diritto al collocamento in ruolo col superamento nei relativi concorsi da espletare.

In particolare, chiede di conoscere se gli Automobile clubs provinciali - la cui situazione deve essere esaminata al fine della inclusione fra gli enti parastatali - per i quali è intervenuta l'approvazione dei propri regolamenti organici nello scorcio del 1974, possano, nelle more, in deroga alla norma di cui all'articolo 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70, procedere alla effettuazione dei concorsi interni per il collocamento in ruolo del proprio personale da molti anni in servizio fuori ruolo e che, solo nel 1974, aveva, perciò, raggiunto la possibilità dell'inquadramento che appare ora allontanata dal citato articolo 2 della legge. (4-13566)

RENDE. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per chiedere - premesso che il decreto ministeriale 27 dicembre 1974 fissa al 17 febbraio 1975 il termine per la presentazione delle domande di ammissione ai corsi ordinari per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento e che, in alcune università, le sedute di laurea hanno avuto luogo dopo tale termine per cui i neo-laureati si sono trovati nell'impossibilità di produrre la documentazione richiesta - se si reputi opportuno emanare apposita norma che consenta l'ammissione ai corsi abilitanti suddetti dei candidati che, pur non avendo potuto produrre il titolo di studio entro il 17 febbraio 1975, abbiano conseguito la laurea durante la sessione invernale 1975. (4-13567)

IANNIELLO. — Al Ministro per i beni culturali e ambientali. — Per sapere se sia informato dell'assurda decisione della sovrintendenza ai monumenti di Napoli di negare il nulla-osta per la installazione di piccoli chioschi per la vendita di bibite, secondo il progetto-tipo sottoposto alle competenti autorità comunali, sul tratto di lungomare compreso tra la litoranea e piazza Sermoneta della città di Napoli.

Trattandosi di ripristino di un'attività sospesa in conseguenza dell'epidemia colerica dell'estate 1973 e soprattutto in funzione preventiva e per misura igienico-sanitaria (anche se non vi era alcun collegamento con la diffusione dell'epidemia) non si comprende come mai si possa compromettere « la vista ed il paesaggio » ora che le precedenti originali costruzioni in legno e muratura vengono sostituite da piccoil e snelli chioschi in metallo componibili uniformemente costruiti su modello tipo di modestissimo ingombro.

Il problema investe anche aspetti di natura sociale, tenuto presente che si tratta di 26 famiglie, raggruppate in cooperativa, che da decenni hanno svolto tale attività, tipica del folklore di Napoli, che non troverebbero diversa possibilità di lavoro anche per la età ormai avanzata dei titolari.

Si chiede pertanto di conoscere se si ritenga intervenire nei confronti della sovrintendenza ai monumenti di Napoli, perché, tenuto conto che sono state rimosse le uniche cause (di ordine esclusivamente sanitarie) che determinarono a suo tempo la revoca della licenza, riconsideri il parere espresso, restituendo ad un'umile e laboriosa categoria l'unica fonte di onesto guadagno, in una realtà caratterizzata da una forte disoccupazione, e, quindi, suscettibile di incontrollabili tensioni sociali. (4-13568)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se è a conoscenza del fatto che il personale amministrativo della Corte dei conti ha iniziato, dal 13 marzo 1975 per iniziativa del Sindacato autonomo (SNACO), uno sciopero "bianco" al fine di rendere palese, attraverso la scrupolosa applicazione delle leggi vigenti, l'insufficienza e la irrazionale distribuzione del personale, una situazione resa evidente anche dalla presenza di centinaia di "distaccati" negli uffici della Corte.

« L'interrogante desidera, altresì, sapere in quale cassetto siano finite dimenticate le carte – e la relativa relazione – della commissione incaricata dal presidente della Corte dei conti di definire le attribuzioni del personale delle carriere amministrative della Corte dei conti.

(3-03525)

« COSTAMAGNA »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro degli affari esteri, per sapere se e quali interventi abbia posto in essere in favore dello scrittore iugoslavo Mihailo Mihailov – condannato a sette anni di carcere duro, più quattro di perdita dei diritti civili, per aver pubblicato scritti non conformisti – perché la rabbia comunista contro gli intellettuali del dissenso non si manifestasse in tutta la sua consueta brutalità.

(3-03526)

« Costamagna ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del tesoro, per sapere – premesso che i problemi del trattamento economico, sotto il profilo della perequazione dei lavoratori statali a quelli del settore privato, non sono poca cosa nel quadro della riforma della pubblica amministrazione – quale sia il costo preventivato dagli uffici ministeriali in ordine alle richieste dei sindacati degli statali in tema di contingenza.

(3-03527)

« Costamagna ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dei trasporti e della aviazione civile, per conoscere – in ordine al gravissimo episodio accaduto sull'Autostrada del sole, sul

tratto tra Napoli e Caserta, e che ha provocato una catastrofica catena di tamponamenti tra automobili e autotreni, nonché 13 vittime, numerosi feriti ed ingenti danni -:

quali interventi il Ministro abbia svolto o intenda svolgere nei confronti dei responsabili preposti alla gestione degli sversatoi, che hanno concorso con il fumo derivante dall'incenerimento di rifiuti ad aggravare le condizioni di visibilità, già difficili per la presenza di un banco di nebbia all'altezza del comune di Caivano, come risulta da una denunzia sporta ai carabinieri dalla direzione dell'Autostrada;

se intenda svolgere adeguati interventi, presso la direzione generale delle autostrade per esigere che sia curata con ogni tempestività la installazione di quegli indispensabili accorgimenti tecnici, quali colonnine con apparecchi telefonici, isole di emergenza, posti di pronto soccorso ed altri, dei quali sono dotate le autostrade di paesi esteri;

« Per sapere se intenda svolgere anche opportuni interventi presso la direzione della società Autostrade ed il competente Ministero dell'interno al fine di far riesaminare le convenzioni in corso per il distaccamento di più numerose pattuglie della polstrada, onde meglio tutelare l'incolumità degli utenti.

(3-03528)

« Alfano»

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro degli affari esteri, per sapere:

se è a conoscenza della ingiuriosa qualificazione che ha attribuito agli italiani definendoli "spacconi, scimpanzé e gelatai" un ex diplomatico di sua maestà britannica – lord Arren – parlando dei *partners* dell'Inghilterra nel Mercato comune;

se e quali interventi il Ministro ha svolto o si prefigga di svolgere, nelle opportune sedi, a tutela del buon nome e della reputazione degli italiani all'estero.

(3-03529)

« ALFANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della difesa, per conoscere – in ordine alle dichiarazioni rilasciate dal capo di stato maggiore dell'esercito, generale Cucino, nel corso della conferenza stampa tenuta alla fiera di Milano sul tema: "i rapporti tra esercito e industria" –:

se risponde al vero, se ha fondamento, e se il Ministro può confermare la previsione

avanzata dal conferenziere secondo la quale: "prevedibilmente l'esercito sarà ridotto del 30 per cento";

- se è attendibile altresì l'affermazione resa dall'alto ufficiale secondo cui, per l'aumento dei costi degli armamenti, s'impongono le seguenti alternative: " procedere alla riduzione delle forze armate, oppure registrare il decadimento qualitativo dello strumento militare":
- se il Ministro è orientato per la prima o per la seconda scelta;
- e se, nella ipotesi che sia orientato a non deliberare l'una e l'altra – come è auspicabile – quali interventi si proponga di svolgere per operare il potenziamento e l'adeguamento alle moderne esigenze del nostro esercito, eliminando le lamentate carenze con i necessari stanziamenti.

(3-03530)

« ALFANO ».

- « Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno per conoscere se ritiene giustificato e giustificabile il provvedimento del prefetto di Salerno il quale, al fine di impedire un comizio indetto dal MSI-destra nazionale per il giorno 3 maggio 1975 ha emanato il decreto n. 44/1975 pubblica sicurezza in data 2 maggio con il quale ha vietato manifestazioni, comizi e cortei in luogo pubblico fino a tutto il 12 maggio 1975 e ciò a seguito di successiva e chiaramente preordinata richiesta del PCI avanzata anche a nome di altri di tenere nella stessa data una propria manifestazione.
- « Il provvedimento prefettizio è da considerarsi di particolare gravità sia in considerazione del fatto che le sinistre hanno avuto la massima libertà di manifestazioni, dibattiti, comizi e cortei durante tutto lo svolgimento del processo a carico dell'anarchico Giovanni Marini e successivamente fino a tutto il 1º maggio e sia in considerazione del motivo che ha determinato il provvedimento stesso per il quale non solo la piazza ma anche le libertà politiche e costituzionali vengono consegnate al PCI.

(3-03531)

« PALUMBO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno per avere notizie circa la identificazione degli autori della aggressione alla sezione della democrazia cristiana di Centocelle a Roma nella sera del 2 maggio 1975.

- "L'interrogante chiede al Ministro se di fronte al terzo episodio di attacchi teppistici a sezioni della democrazia cristiana romana non sia ipotizzabile un preordinato piano di intimidazioni con prevedibile crescendo fino alle elezioni del prossimo giugno.
- « Se tale ipotesi fosse fondata come l'interrogante ritiene – si chiede al Ministro quali misure intenda prendere per garantire quella libertà che tutti ci vantiamo di aver conquistato con la Resistenza, ma che comincia a diventare parola sempre più vuota per la spregiudicatezza di alcune minoranze e per la debolezza della maggioranza.

(3-03532)

« BERNARDI ».

- « Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno per sapere quali provvedimenti intende adottare in relazione agli incidenti avvenuti a Bari venerdì 18 aprile 1975, nel corso della protesta posta in atto da numerosi giovani democratici per i noti fatti di Milano.
 - « In particolare si chiede di conoscere:
- 1) per quali ragioni le forze dell'ordine, senza sollecitazione alcuna da parte delle autorità accademiche abbiano rincorso fino al 1º piano del palazzo dell'Ateneo alcuni giovani che, precedentemente caricati dalla polizia in piazza Umberto, si erano rifugiati all'interno dell'università;
- 2) per quali ragioni polizia e carabinieri non abbiano sottoposto a vigile e preventivo controllo piazza San Ferdinando, noto covo fascista da cui è partito un colpo d'arma da fuoco che ha ferito un giovane casualmente presente.

(3-03533)

« LENOCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle finanze, per sapere:

quali siano le rivelazioni avanzate dal personale degli uffici delle imposte dirette attualmente in sciopero a tempo indeterminato:

se esiste diversità e di quale entità tra il trattamento economico di detto personale e quello riguardante il personale recentemente pervenuto agli uffici finanziari delle imposte di consumo;

quali ripercussioni potrà avere detto sciopero ai fini della dichiarazione dei redditi in corso ed ai fini della riscossione delle relative imposte;

quale è il punto di vista del Ministero in proposito e quale azione ha intrapreso o intende intraprendere per normalizzare la situazione.

(3-03534)

« DAL SASSO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri di grazia e giustizia e della difesa, per conoscere quali siano le effettive responsabilità a proposito del "falso" che sarebbe stato realizzato nella consegna alla magistratura delle bobine delle registrazioni che riguardano le presunte dichiarazioni rese in Svizzera da persone implicate nel processo sul cosiddetto colpo di Stato.

(3-03535)

« MANCO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro delle partecipazioni statali, per sapere se dopo le note dichiarazioni del vice-presidente dell'ENI, di un consigliere di amministrazione e del rappresentante della Corte dei conti in merito al bilancio dell'ente, ritenga di dover far uso dei poteri concessigli dall'articolo 21 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, così come risulta dopo la modifica avvenuta con la legge 14 novembre 1967, n. 1153, nel senso di rifiutarne l'approvazione prendendo ogni altra misura conseguente a tale decisione.

(3-03536) « D'ALEMA, PEGGIO, TAMINI, GAM-BOLATO ».

- « Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro delle finanze, per sapere se, nella redazione delle ulteriori modifiche della cosiddetta riforma fiscale, già preannunciate e di prossima presentazione al Consiglio dei ministri, il Governo intenda rispettare la prescrizione dell'articolo 53 della Costituzione, che lega il dovere tributario dei cittadini alla loro capacità contributiva, basata evidentemente sulla loro effettiva disponibilità di lire spendibili, senza discriminazioni sulla natura e fonte delle medesime.
- « Si fa notare che l'articolo 53 predetto è già stato abbondantemente eluso dagli inasprimenti stabiliti dalla riforma, in sede di IRPEF, a carico dei redditi derivanti dall'impiego del risparmio, ancorché perfettamente accertabili. Si allude ai redditi azionari, già decurtati di circa il 50 per cento nella precedente sede di tassazione del reddito d'impresa senza concessione di alcun credito di imposta agli azionisti, e ai redditi degli immobili, sui quali grava l'onere addizionale della ILOR.
- « Ciò considerato, si ritiene necessario, sul piano di una elementare giustizia fiscale e anche in coerenza ai pressanti appelli per il risparmio e per il suo impiego al servizio della ripresa industriale ed edilizia, di non perseverare nella ulteriore gravosa discriminazione inflitta, ai frutti dell'investimento dei risparmi, anche in sede di cumulo dei redditi familiari, estendendo invece a tutti i redditi, indistintamente, l'abolizione o l'alleviamento eventuali del conteggio del cumulo. (3-03537)

INTERPELLANZA

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri per conoscere –

rilevato che negli ultimi mesi la già grave situazione economica di Napoli e della regione Campania è stata resa drammatica dalle conseguenze della recessione e dell'inflazione in atto, con l'ulteriore drastica riduzione dei livelli di occupazione e del potere di acquisto delle masse popolari;

constatato che la crisi investe, in termini di licenziamenti, di sospensione e di chiusura di aziende, non solo i settori produttivi tradizionalmente più deboli, ma anche quelli dell'apparato industriale napoletano, come la siderurgia, la chimica, l'elettronica e l'alimentazione, che adeguatamente riqualificati potrebbero avere un ruolo decisivo per lo sviluppo economico napoletano e meridionale;

considerato altresì che l'agricoltura campana, pur disponendo di risorse e di potenzialità di altissimo valore produttivo, risente dell'assenza di una politica diretta a stimolarne la qualificazione e la trasformazione;

rilevato che in una realtà come quella napoletana, che tra l'altro detiene i tristi primati della disoccupazione e della mortalità infantile, l'attuazione degli investimenti per opere pubbliche già approvati e finanziati da anni e non ancora realizzati, potrebbe fortemente alleviare la crisi occupazionale specialmente nel settore dell'edilizia, e, al tempo stesso, concorrere alla soluzione dei tanti e urgenti problemi della condizione civile delle popolazioni di Napoli e della regione –

i motivi in base ai quali il Governo ha bloccato il finanziamento delle seguenti opere predisposte a carico della legge speciale per Napoli: strade e fognature a servizio dell'area della legge n. 167 a Secondigliano per lire 11.079 milioni; acquisizione e urbanizzazione aree per il collettore fognario orientale per lire 10.495 milioni; edilizia scolastica e scuole materne per lire 12.560 milioni; completamento attrezzature zone di espansione edilizia (scuole, mercati, eccetera) per lire 2.100 milioni: servizi ed attrezzature fognarie comunali per lire 6.476 milioni; impianto incenerimento rifiuti per lire 2.500 milioni; alloggi popolari (manutenzione) per lire 6.250 milioni; opere di competenza della provincia (scuole secondarie, palazzo sanità, eccetera) per lire 5.350 milioni con gravissime conseguenze per l'insieme dell'assetto igienico della città, come emerso, drammaticamente, in occasione dell'epidemia colerica;

lo stato di attuazione del programma predisposto e finanziato dalla Cassa per il mezzogiorno, per circa 260 miliardi di lire, relativo ad opere di bonifica, di conservazione del suolo, di fognature, di impianti di depurazione e di urbanizzazione industriale;

se con l'attuazione di questo programma si intenda dare priorità alle opere rispondenti alle esigenze più immediate, quali quelle concernenti la sistemazione idrogeologica e la difesa del suolo.

« Gli interpellanti chiedono, altresì, di sapere:

se si intenda procedere con sollecitudine al completamento dell'acquedotto del Biferno e all'accertamento delle risorse idriche secondo quanto previsto dalla legge n. 129 per il piano degli acquedotti, onde far fronte con misure adeguate alla grave penuria di acqua che si registra nel napoletano;

quali gli interventi che si intendano porre in essere al fine della sistemazione del sottosuolo e degli alvei scoperti, in luogo delle opere insufficienti e provvisorie con cui sono stati affrontati i drammatici problemi idrogeologici della zona aversana e dei comuni della zona di Frattamaggiore;

quali misure concrete, di finanziamento e di inizio delle opere, verranno prontamente decise per i trasporti pubblici su ferro di Napoli e della regione.

« Gli interpellanti chiedono, infine, una pubblica e responsabile informazione circa il finanziamento e l'attuazione degli interventi per il disinguinamento del golfo di Napoli e l'attuazione degli interventi disposti dalla legge in favore delle popolazioni colpite dall'epidemia colerica dell'autunno 1973, con particolare riferimento alla copertura dell'alveo Pollena, alle opere di ristrutturazione fognaria della fascia costiera (da Sorrento a Pozzuoli) e, più in generale, relativamente allo stato di realizzazione di tutte le opere pubbliche decise dal Ministero dei lavori pubblici e dalla Cassa per il mezzogiorno, la cui attuazione può creare non trascurabili occasioni di lavoro e concorrere al risanamento sanitario e civile di una realtà sociale duramente colpita.

(2-00639) « SANDOMENICO, D'ANGELO, D'AURIA, CONTE, SBRIZIOLO DE FELICE EIRENE, JACAZZI ».

MOZIONE

« La Camera,

considerata l'importanza che per loro ha lo sviluppo delle attività agricole e quindi di tutta la economia del paese, in un momento nel quale è necessario il massimo impegno produttivo, rivestono i problemi della sperimentazione e della ricerca scientifica in agricoltura;

constatata la scarsità degli stanziamenti e, soprattutto, lo stato d'incertezza legislativa esistente in materia dopo l'entrata in vigore dell'ordinamento regionale;

ritenuto che debba essere incentivato il meritorio e ammirevole sforzo dei ricercatori e degli sperimentatori che sovente con personale sacrificio cercano di portare avanti la loro opera al servizio dell'agricoltura;

impegna il Governo

ad operare con urgente priorità in modo da utilizzare al massimo l'opera degli istituti di sperimentazione e di ricerca, mettendoli in grado, al di sopra e al di fuori di ogni concorrenza tra Stato e Regioni, di operare perché l'agricoltura possa trarre dalla sperimentazione e dalla ricerca il massimo utile in un momento particolare della sua esistenza.

(1-00069) «BIGNARDI, GIOMO, ALESI, QUILLE-RI, GEROLIMETTO».

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO